

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADONNINO: Aumento dei canoni enfiteu- tici	555	BERNARDINETTI: Costruzioni di ricoveri per i disastrati del terremoto del dicembre 1948 dei comuni di Morro e Labro (Rieti)	564
ADONNINO: Lavori dell'acquedotto delle Tre Sorgenti (Agrigento)	555	BIMA: Corresponsione dell'addizionale E. C. A. agli Enti comunali di assi- stenza	565
AMENDOLA PIETRO: Assistenza agli inse- gnanti orfani di guerra	555	BOLDRINI: Lavori pubblici nel comune di Alfonsine (Ravenna)	566
AMENDOLA PIETRO: Corresponsione dei com- pensi ai professionisti incaricati delle esecuzioni di opere pubbliche di compe- tenza degli Enti locali	556	BONINO: Esclusione dall'aumento dell'inden- nità militare degli ufficiali e sottuffi- ciali che cessano del servizio	566
AMICONE e SPALLONE: Prezzi dei tabacchi grezzi	556	BONINO: Contributo per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi	567
AMICONE e SPALLONE: Sussidio straordina- rio di disoccupazione alle tabacchine di San Vito Chietino, Castelfrentano, Frisa, Paghita e Treglio	558	BONTADE MARGHERITA: Concessione di fi- nanziamenti agli Enti comunali di con- sumo	568
BABBI: Sistemazione degli Uffici statali di Rimini	559	BORELLINI GINA: Certificati di abilitazione ai laureati in medicina nel 1947-48	568
BARATTOLO: Nomina di un Commissario straordinario per la Fiera del Levante	559	BOTTAI: Tutela dei feriti industriali	568
BARESÌ: Proposta di incorporare il Registro aeronautico italiano in quello navale	559	BUCCIARELLI Ducci: Danni di guerra alle confraternite di Misericordia	570
BAVARO: Certificati provvisori di abilita- zione professionale	560	CALANDRONE: Passaggio dell'Ufficio postale di Augusta da ricevitoria di I classe ad Ufficio principale	570
BELTRAME e PRATOLONGO: Trasferimento di un guardamerci, consigliere comunale di Gorizia	561	CAPACCHIONE: Situazione del Tribunale di Bari	571
BERNARDI: Funzionamento delle seggiovie di Foppolo (Bergamo)	562	CAPALOZZA: Scrutinio per le promozioni al grado 9° dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie	571
BERNARDI: Accertamento dell'imposta ge- nerale entrata nei confronti degli eser- centi la professione legale	562	CAPALOZZA: Próruga delle disposizioni di cui gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 262	572
BERNARDI: Eccessive pretese dei locatori di nuovi fabbricati a Milano	562	CAPALOZZA e MARCHESI: Assegnazione prov- visoria di un insegnante nel comune di Pergola (Pesaro)	572
BERNARDI: Situazione dell'Ospedale militare di Baggio	562	CAPALOZZA: Indennità giornaliera chilome- trica ai testimoni	574
BERNARDINETTI: Trasferimento in Italia delle pensioni di lavoro dei cittadini italiani nelle Americhe	563	CAPALOZZA e BIANCO: Riammissione in ser- vizio presso gli Enti locali dei dispensati dal servizio durante il periodo fascista	574
BERNARDINETTI: Situazioni di alcuni comuni della provincia di Rieti colpiti dal ter- remoto del 31 dicembre 1948	564	CAPALOZZA e ALTRI: Trattamento di quie- scenza dei sottufficiali sfollati dall'eser- cito	575

	PAG.		PAG.
CAPALOZZA: Finanziamento per la costruzione di 24 appartamenti per dipendenti comunali nel comune di Fano	575	DE MEO: Proroga dei limiti di età necessari agli agenti di pubblica sicurezza per la nomina a vicebrigadiere	583
CAPALOZZA: Risarcimento dei danni di guerra ai cittadini italiani residenti in Francia	575	DE MEO: Servizio annuario nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti	584
CAPALOZZA: Liquidazione dello stipendio di ottobre agli insegnanti medi supplenti	576	DI DONATO e CAPACCHIONE: Accentramento a Milano dei complessi fieristici internazionali	584
CARIGNANI e BARES: Inclusione di persone competenti nella commissione destinata a dirimere i rapporti economici fra l'Italia e la Jugoslavia	576	DI FAUSTO: Ripristino della casa natale di Giovanni Pier Luigi da Palestrina	585
CASALINUOVO: Lavori della Commissione esaminatrice per il concorso a 400 posti di notaio indetto il 24 dicembre 1946	576	FANELLI: Prolungamento dell'acquedotto del comune di Sezze alla frazione di Sezze-Scalo	585
CASALINUOVO: Efficacia giuridica ed economica delle promozioni al grado IX dei cancellieri e segretari giudiziari	576	FERRARESE: Situazioni finanziarie degli ospedali della provincia di Treviso	585
CASALINUOVO: Criteri circa le esclusioni dal beneficio della sanatoria epurativa nei confronti dei dipendenti dello Stato	577	FERRARESE: Cantieri di rimboschimento in provincia di Treviso	586
CAVAZZINI: Istruttorie a carico dei detenuti imputati di reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate del 14, 15 luglio 1948	578	FERRARESE: Soppressioni del ruolo degli aiutanti di cancelleria	586
CESSI e COSTA: Corresponsione dell'aumento di lire 1.000 alle vedove di guerra	578	FERRARESE: Sistemazione in ruolo dei partigiani, reduci, ex-internati, nelle Amministrazioni dello Stato	587
CHATRIAN: Estensione del carovita in ragione del 120 per cento a tutti i comuni dell'isola d'Ischia	578	GARLATO: Variante alla limitazione della superficie da occupare con la costruzione di « Case popolari » in relazione ai componenti delle famiglie	587
CHATRIAN: Estensione ai reduci dai Balcani dei benefici economici di cui la circolare ministeriale n. 6300 del 30 ottobre 1946	579	GIOLITI: Utilizzazione delle acque del torrente Kant in Valle Stura da parte della Società Piemonte centrale elettrica	588
CLOCCHIATTI: Insegnamento religioso nelle Scuole elementari	579	GOTELLI ANGELA e GUERRIERI FILIPPO: Quota di assegnazione dei fondi E. R. P. per la provincia di La Spezia	588
COLASANTO: Ripristino della Pretura di Pietramelara	580	GUADALUPI: Risarcimento dei danni di guerra agli italiani all'estero	589
COLASANTO: Perequazione del trattamento economico tra il personale civile non di ruolo licenziato dal governo della repubblica sociale e quello in servizio presso Enti militari del Sud	580	GUADALUPI: Impianto di uno stabilimento di raffineria degli olii minerali grezzi nella zona industriale del porto di Brindisi	589
COLITTO: Intassabilità del reddito apistico	580	GUADALUPI: Opere pubbliche sul porto di Brindisi	589
COLITTO: Difesa della zona di Sesto Campano, danneggiata dalla piena del Volturno	581	GUERRIERI Filippo: Ripristino degli Uffici finanziari delle imposte e del catasto in Fivizzano (Massa Carrara)	591
COLITTO: Cantieri di rimboschimento nella provincia di Campobasso	581	GUERRIERI FILIPPO: Sistemazione della stazione di Chiavari	592
COLITTO: Agevolazioni fiscali per le ricostruzioni di impianti industriali e commerciali	581	IMPERIALE: Costruzione del magazzino approvvigionamento di Foggia	592
CORNIA: Indennità di rischio ai dipendenti dei Consorzi provinciali antitubercolari	582	IMPERIALE: Sistemazione della scuola elementare di Foggia	592
COVELLI: Aumento del tasso di capitalizzazione per il riscatto dei fondi concessi in anteus	582	LACONI: Richieste dell'Associazione industriali della provincia di Sassari	593
D'AMBROSIO: Vertenza giudiziaria tra la Società nazionale di scienze, lettere e arti di Napoli e il professor Edmondo Cione	582	LACONI: Smobilitazione della base navale della Maddalena	594
		LECCISO: Trasferimento di coltivazioni di tabacco da Lecce e provvidenze per il mancato investimento a tabacco dei terreni già predisposti	595
		LECCISO: Liquidazione dei danni subiti dagli italiani in Grecia e in Albania	596
		LEONE-MARCHESANO: Miglioramento di carriera al personale statale degli Istituti per i sordomuti	596

	PAG.		PAG.
LUCIFREDI: Miglioramento di carriera agli insegnanti medi	596	POLANO: Indennità militare agli agenti di custodia	608
LUCIFREDI ED ALTRI: Agevolazioni fiscali ai piccoli comuni di montagna	597	PRETI: Servizio militare degli insegnanti incaricati e supplenti	608
MAGLIETTA: Clausola da inserire nelle concessioni di appalto per la tutela del lavoro	597	PRETI: Fondi richiesti dal Ministero dell'Africa Italiana per indennità personale enti pubblici Africa Orientale	608
MANNIRONI: Sistemazione del personale sanitario dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana	597	RESCIGNO: Trasferimento della biblioteca dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma	609
MANNIRONI: Ammontare dei lavori pubblici eseguiti in Sardegna dal 1945-46	598	RESCIGNO: Collocamento in pensione dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri	609
MAROTTA: Costruzione della Chiesa parrocchiale nel comune di Roccanova (Potenza)	600	RICCIARDI: Prezzo della sansa nella campagna olearia 1947-48	610
MAROTTA: Agevolazioni agli idonei del concorso magistrale B-6	600	RICCIARDI: Mancato funzionamento degli Uffici giudiziari nei giorni 14, 15, 16 luglio 1948	610
MAROTTA: Ripristino dell'Ufficio del registro di Forenza (Potenza)	600	RICCIO: Mantenimento delle vie costruite per usi militari	611
MAROTTA: Termine per il bando dei concorsi interni per la sistemazione del personale avventizio degli Enti locali	601	RICCIO: Trasformazione fondiaria del terzo lotto del comprensorio di bonifica del basso Volturmo	611
MAROTTA: Valutazione dell'anzianità per gli aspiranti al posto di agente daziario	601	ROBERTI e MIEVILLE: Mancata corrispondenza degli assegni ai militari prigionieri di guerra in Algeria	611
MAROTTA: Costruzione di una variante per Melfi alla linea ferroviaria Spinazzola-Rocchetta-Avellino	601	ROSELLI: Lotteria nazionale abbinata alla corsa « Mille Miglia »	611
MIGLIORI: Annullamenti di matrimonio in Svizzera considerati efficaci dalla Corte di appello di Torino	602	ROSELLI: Assegnazione di lavori pubblici alla provincia di Brescia	612
MONTERISI: Danni di guerra ai profughi di paesi non in rapporti diplomatici con l'Italia	602	SAIJA: Restituzione dell'immobile al locatore per la ripresa della sua attività	612
MONTICELLI: Lavori relativi alla variante Via Cassia n. 2 per il valico di Radicofani	602	SAIJA: Gestione dei beni della ex g. i. l. al Governo regionale siciliano	613
NUMEROSO: Organico del personale del centro esperienze e addestramento di Commissariato di Maddaloni (Caserta)	603	SAIJA: Statizzazione della Scuola di arte di Enna	613
PALAZZOLO: Agevolazioni fiscali a favore dei trasporti automobilistici urbani	603	SALA: Opere igieniche nel comune di Corleone (Palermo)	614
PALAZZOLO: Esclusione dal trattenimento in servizio dei magistrati di grado 3° collocati alla data 1° gennaio 1949	604	SALA: Situazione del Consorzio fra i comuni di Licata, Campobello, Palma, Grotte, Realmuto, Canicatti e Ravanusa	614
PALLENZONA e BIASUTTI: Finanziamento dei corsi normali dell'I. N. A. P. L. I. per l'esercizio 1948-49	604	SALA: Situazione sanitaria del comune di Corleone (Palermo)	616
PIGNATELLI: Locali per l'Istituto industriale di Stato per l'orologeria e la meccanica fine in Roma	605	SALIZZONI: Circolazione di bombole per metano	616
PIGNATONE: Aumento del numero dei posti del concorso per notaio bandito il 7 giugno 1946	605	SALIZZONI: Validità delle domande di regolarizzazione di locali requisiti da truppe alleate	617
PIGNATONE: Sospensione delle partenze di minatori italiani per il Belgio	605	SALIZZONI: Insegnamento del canto corale nelle Scuole medie	617
PINO e CALANDRONE: Atteggiamento del questore di Messina nei riguardi di dimostrazioni popolari	606	SAMMARTINO: Costruzione di un acquedotto autonomo nel comune di Roccamandolfi (Campobasso)	618
PINO: Opere pubbliche in provincia di Messina	606	SAMMARTINO: Rimozione di ordigni bellici nel Molise	618
POLANO: Costruzione dell'edificio scolastico per l'Istituto tecnico agrario di Sassari	607	SAMMARTINO: Posti di magistrato e notaio riservati ai cancellieri muniti di laurea in giurisprudenza	619

PAG.	PAG.		
SAMMARTINO: Alimentazione idrica dei comuni di San Felice del Molise e Montemitro (Campobasso)	619	STORCHI: Aumento delle sovvenzioni previste per i familiari dei lavoratori deceduti per perniciosa malarica	624
SAMMARTINO: Lavori pubblici nel comune di Capracotta (Campobasso)	620	TOLLOY: Sostituzione del gestore delle Terme di Castrocaro	624
SCAPPINI e BOTTAI: Denuncia a carico di un sacerdote alla Procura della Repubblica di Pisa	620	TONENGO e ALTRI: Amnistia per piccole quantità di grano non consegnate agli ammassi	624
SEMERARO GABRIELE: Riduzione delle commesse di lavoro alla cooperativa Italia-nuova da parte del servizio materiale e trazione	620	TONENGO: Abolizione del consorzio della Canapa	625
SEMERARO SANTO: Prezzo delle sanse per l'annata 1947-48	621	TROISI: Insegnamento di lingue straniere nelle scuole medie	625
SEMERARO SANTO: Direzione della stazione di Brindisi da parte di un capo stazione di I classe	621	VERONESI: Pagamento dei debiti congelati lasciati dalle truppe tedesche	626
SEMERARO SANTO: Tutela degli interessi degli italiani nel granducato del Lussemburgo	622	VIOLA: Rimborso dei sussidi concessi ai familiari dei reduci della guerra di liberazione	626
SILIPO: Scuole industriali a corsi serali	622	VOLGGER: Pensioni privilegiate di guerra ai combattenti tirolesi-atesini dell'ultima guerra	627
SILIPO: Aiutanti tecnici e personale di servizio degli istituti di istruzione media	623	ZACCAGNINI: Ricostruzione della stazione di Ravenna	627
SILIPO: Riduzione del canone sui generi di monopoli per la città di Catanzaro	623	ZACCAGNINI: Pagamento delle rette di ospedalità	628
		ZACCAGNINI: Corresponsione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori emigrati nel Kenya	628

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ADONNINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda chiarire, in una prossima disposizione legislativa sui canoni enfiteutici, che i canoni in natura non debbono subire aumenti di sorta, essendo per essi l'aumento implicato nell'aumentato valore della merce ».

Risposta. — « Si osserva che risiedendo il presupposto della revisione sui canoni enfiteutici in un'alterazione del rapporto esistente tra il valore del fondo ed il valore del canone, difficilmente potrà determinarsi in pratica tale alterazione del rapporto quando si tratti di canoni in natura, giacché al maggior valore del fondo enfiteutico corrisponderà di regola un maggior valore dei prodotti oggetto della prestazione: e quindi il rapporto non sarà alterato.

« Non si è ritenuto, pertanto, necessario inserire nel disegno di legge ora all'esame del Parlamento una disposizione nei sensi richiesti ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

ADONNINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato dei lavori dell'acquedotto delle Tre Sorgenti, che deve dare acqua agli abitanti di sette importanti comuni della provincia di Agrigento; le disposizioni prese perché i lavori siano accelerati; le ragioni per le quali sino ad ora sono proceduti con tanta lentezza ».

Risposta. — « I lavori relativi all'acquedotto delle « Tre Sorgenti », in provincia di Agrigento procedono regolarmente, nonostante le difficoltà che si sono dovute affrontare in conseguenza di una estesa frana che si è verificata e che si è dovuta superare con lavori in galleria.

« Inoltre, in seguito alla distruzione del ponte canale a cinque luci sul fiume Platani in località Passofonduto, durante le ope-

razioni belliche, si è dovuto pure procedere alla sua ricostruzione, che però è stata ormai completata.

« Altri notevoli danni in conseguenza della guerra, avevano subito le condotte esistenti, danni che non è stato possibile individuare e riparare non potendo immettere l'acqua nella condotta stessa prima del compimento dei lavori sopra cennati.

« Di recente i lavori sono stati ripresi sull'intero percorso dell'acquedotto, e, come si è detto, procedono rapidamente, per quanto lo consentono gli arrivi dei tubi e dei pezzi speciali forniti dalla società Dalmine. Si ha fiducia di portarli a compimento nel più breve tempo possibile fino alla estremità dell'acquedotto stesso (Licata) ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli insegnanti supplenti elementari e medi orfani di guerra il beneficio concesso alle insegnanti supplenti vedove di guerra, in base al quale queste ultime sono state immesse in ruolo ».

Risposta. — « Non è possibile estendere le disposizioni del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091 — concernente la sistemazione in ruolo delle insegnanti vedove di guerra — in favore degli orfani di guerra, senza promuovere un apposito provvedimento legislativo.

« Ma, anche a prescindere da ogni altra considerazione, non si ritiene opportuna la estensione legislativa, ad altre categorie di persone, del decreto anzidetto, che ha potuto essere emanato soltanto in considerazione del limitato numero dei casi al quale poteva applicarsi; ed era, comunque, ispirato al concetto di riparare alla particolarmente difficile situazione della donna privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito. Si ritiene, infatti, che, nel

le agevolazioni da concedere a categorie benemerite, debba aversi riguardo piuttosto alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerenzia.

D'altra parte, l'assunzione del personale insegnante senza esami di concorso non è giovevole agli interessi della scuola, poiché il sistema del concorso per esami, agli effetti del reclutamento del personale di ruolo, pur con i suoi difetti, rimane sempre il migliore per assicurare alla scuola un personale culturalmente preparato a quella che è una delle più delicate e gelose funzioni dello Stato.

« Deve, pertanto, tenersi fermo il principio generale della nostra legislazione, per il quale non si consegue alcuna cattedra se non attraverso gli esami di concorso.

« Si osserva, d'altra parte, che, per la benemerita categoria degli orfani di guerra, anche nel campo dell'insegnamento, non mancano doverose provvidenze ed agevolazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali viene di tanto ritardato da parte del Ministero, la corresponsione dei compensi ai liberi professionisti incaricati della progettazione e della direzione di lavori per la esecuzione di opere pubbliche che rientrano nella competenza degli enti locali ».

RISPOSTA. — « Il ritardo nel pagamento dei compensi a liberi professionisti ed a tecnici privati, è venuta a verificarsi nei decorsi mesi a causa delle difficoltà incontrate nella emanazione da parte del Ministero del tesoro del provvedimento di sua competenza per integrare adeguatamente lo stanziamento del relativo capitolo.

« Attualmente il ritmo dei pagamenti si è in parte normalizzato, ma questo Ministero per dare maggiore speditezza all'intero complesso delle pratiche riguardanti tale materia, ha promosso la legge 2 dicembre 1948, n. 1450, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1948, con la quale in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i provveditori alle opere pubbliche, per lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati

a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.

« In applicazione di tale legge, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1949-50, sono stati previsti appositi capitoli per ciascuno dei Provveditori alle opere pubbliche dipendenti, per far fronte alle spese di cui trattasi.

Intanto, al pagamento dei compensi in parola, continua a provvedere questa Amministrazione centrale ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMICONE, SPALLONE. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale, e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere:

1°) se non ritengono assurdo, data l'economia fluttuante del nostro Paese in questo periodo, lo aver stabilito prematuramente i prezzi dei tabacchi greggi sciolti secchi e quelli in colli per il triennio 1949-51;

2°) se sono a conoscenza che i prezzi dei tabacchi anzidetti per l'annata 1948 hanno determinato una viva agitazione fra le categorie interessate in quanto non sufficienti a coprire le spese di coltura sostenute dai coltivatori manuali, ed in modo accentuato in quelle zone, come l'Abruzzo, ed in genere l'Italia meridionale, ove si coltiva prevalentemente il tabacco levantino che non ha subito alcun aumento nei confronti dei prezzi dell'annata 1947;

3°) se non ritengono giusto che, alla discussione che avviene per la fissazione dei prezzi da stabilire per i tabacchi anzidetti e quelli in colli, intervengano anche le organizzazioni sindacali interessate, le quali oggi sono chiamate solamente a trasmettere i conti culturali;

4°) se non ritengono giusto che, dati gli interessi preminenti dell'agricoltura, sia allargato il Consiglio di amministrazione dei Monopoli dello Stato, immettendovi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che possono portare un prezioso contributo di collaborazione e di attrezzatura tecnica;

5°) se non ritengono opportuno su ogni quintale di tabacco greggio sciolto secco fissare un sussidio di coltivazione, prelevandolo dal prezzo fissato, da corrispondere ai coltivatori manuali a compenso delle maggiori spese culturali da essi sostenute, come del resto viene praticato per i prodotti agricoli (grano, olio, riso, granturco, segala, ecc.)

anche per separare l'azione dei concessionari speciali da quella degli anzidetti coltivatori (oltre 100.000) che con detto sussidio si sentirebbero concretamente tutelati;

6°) se non ritengono quindi opportuno, date le considerazioni da noi fatte, procedere d'intesa con le organizzazioni sindacali ad una urgente revisione dei prezzi dei tabacchi greggi sciolti secchi e di riesaminare, sempre con le organizzazioni predette, la complessa questione riguardante il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e di tutta la tabacchicoltura italiana, minacciata seriamente dai prodotti esteri, ai quali — sembra — si lascia campo libero di penetrare sul nostro mercato;

7°) se infine ritengono necessario sfatare quella che è ormai la convinzione generale dei produttori, che cioè i bassi prezzi sono determinati — in loro assenza — proprio per distruggere la produzione italiana, alla quale sono legate, nelle tre fasi di lavorazione del tabacco, circa 80 milioni di giornate lavorative ».

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno far presente quanto segue:

1°) ai sensi del vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, i prezzi d'acquisto dei tabacchi allo stato sciolto e di quelli in colli devono essere stabiliti, a periodi triennali, dall'Amministrazione dei Monopoli, prima dell'inizio del nuovo triennio di coltivazione cui si riferiscono.

« Ciò costituisce un notevole vantaggio per i coltivatori ed i concessionari i quali vengono tempestivamente resi edotti dei prezzi stessi in modo da potersi regolare sull'opportunità di chiedere ed effettuare la coltivazione e di poter fondare, altresì, le proprie previsioni economiche con una certa tranquillità, su prezzi già prestabiliti;

2°) i prezzi di acquisto dei tabacchi greggi allo stato sciolto relativi al raccolto 1948, come di regola, sono stati fissati dalla Amministrazione dei Monopoli con criteri di giusta valutazione e pertanto si ritengono sufficientemente remunerativi per i coltivatori.

« D'altra parte, le numerose domande di aumento di superficie avanzate dalle ditte concessionarie a seguito di insistenti richieste da parte dei coltivatori, stanno a dimostrare che tale coltura, come si è detto innanzi, è ritenuta sufficientemente remunerativa anche dai coltivatori stessi;

3°) il citato regolamento non prevede che per la fissazione dei prezzi stessi siano

interpellate le varie organizzazioni di categoria. Tuttavia, l'Amministrazione dei Monopoli, per speciali considerazioni di carattere contingente ha ravvisato, in questi ultimi anni, la opportunità di chiedere alle organizzazioni interessate i conti culturali riguardanti tutte le varietà di tabacco coltivato in Italia e ciò allo scopo di avere maggiori elementi di giudizio;

4°) indipendentemente dalla considerazione che le norme che regolano la nomina dei membri del consiglio di amministrazione sono stabilite con disposizioni legislative, sta di fatto che non sarebbe opportuno consentire che in seno al consiglio di amministrazione, organo preposto alla tutela economica del Monopolio, siano ammessi rappresentanti dei coltivatori e dei concessionari, dati i loro particolari rapporti d'interessi con l'Amministrazione stessa;

5°) premesso che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo c) del già più volte citato regolamento, è coltivatore chi dal concessionario è designato a condurre personalmente la coltivazione, il prezzo del tabacco allo stato sciolto consegnato dal coltivatore stesso al proprio concessionario viene di regola integralmente liquidato, secondo merito, in base all'apposita tariffa prestabilita. Per cui la richiesta del prelevamento di un sussidio dal prezzo fissato non troverebbe una possibile logica applicazione, salvo che non si tratti di coltivatori mezzadri, nel qual caso però il prelevamento del suddetto sussidio dovrebbe essere contemplato dai patti colonici regionali;

6°) per le considerazioni suddette non si rende possibile, allo stato attuale della legislazione, alcuna revisione dei prezzi dei tabacchi greggi, né riesaminare la questione riguardante l'ammissione di rappresentanti delle categorie interessate in seno al consiglio di amministrazione.

« Circa poi l'introduzione in Italia di prodotti esteri, si ritiene opportuno far presente che appena dopo la liberazione del territorio nazionale, esaurite le scorte di materie prime, essendo la produzione indigena caduta a livelli minimi in conseguenza degli eventi bellici, si presentò la necessità di procedere all'acquisto di notevoli quantitativi di tabacchi greggi dall'estero al fine di aumentare, in un primo tempo, la razione di tessera e poi di abolire il tesseramento.

« Ricostituita la disponibilità delle scorte, l'Amministrazione dei Monopoli limita, ormai, le importazioni ad alcune varietà che in Italia non si possono produrre, indispen-

sabili per la fabbricazione delle sigarette di qualità superiore. Tali acquisti del Monopolo interessano l'economia nazionale al fine di poter mantenere l'esportazione delle merci italiane verso Paesi i quali, in contropartita, possono dare prevalentemente o esclusivamente tabacchi;

7°) non può in alcun modo affermarsi che sia nelle intenzioni dell'Amministrazione dei Monopoli di distruggere la coltivazione del tabacco in Italia e ciò è dimostrato dal notevole, notorio, incremento dato alla coltivazione in questi ultimi anni, tanto da raggiungere una produzione sensibilmente superiore al fabbisogno dei Monopoli stessi ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

AMICONE, SPALLONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che la sede provinciale della previdenza sociale in Chieti ha respinto circa 200 domande di sussidio straordinario di disoccupazione alle tabacchine dei comuni di San Vito Chietino, Castelfrentano, Frisa, Paglieta e Treglio, concesso loro ai sensi del decreto legislativo n. 373 del 20 giugno 1946, e come giustifica tale diniego, dato che nel decreto ministeriale di concessione — emanato su parere favorevole del comitato interministeriale di cui all'articolo 9 dello stesso decreto — si dice espressamente che « la concessione viene fatta all'industria tabacchiera di Lanciano », alla quale devono essere legati tutti i lavoratori in essa occupati, e non ai soli lavoratori del comune di Lanciano. E per sapere altresì se non ritiene urgente e necessario intervenire per sanare tale ingiustizia anche se le tabacchine, a cui è stato negato il sussidio, « non sono morte di fame » durante il periodo di disoccupazione ».

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere come si giustifica il fatto che il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione non sia stato ancora costituito, mentre le opposizioni avanzate dalle tabacchine al detto comitato giacciono da tempo presso l'Istituto della previdenza sociale in Roma ».

RISPOSTA. — « Per la provincia di Chieti, relativamente alla categoria dei dipendenti dall'industria del tabacco, sono stati emessi, previa approvazione del comitato interministeriale per la disoccupazione, i seguenti decreti:

1°) decreto interministeriale 8 luglio 1947, con il quale è stato concesso il sussidio straordinario ai lavoratori involontariamente

disoccupati dipendenti dall'industria del tabacco del comune di Lanciano;

2°) decreto interministeriale 5 ottobre 1947, con il quale è stato esteso il suddetto decreto ai lavoratori dell'industria del tabacco dei comuni di Chieti Scalo, Francavilla a Mare e Vasto;

3°) decreto interministeriale 13 marzo 1948, con il quale sono stati prorogati i decreti precedenti a favore dei dipendenti dell'industria del tabacco dei comuni di Lanciano, Francavilla a Mare, Vasto e Chieti Scalo.

« La Confederazione nazionale lavoratori della terra ha richiesto, successivamente, che l'applicazione di detto decreto venisse estesa alle tabacchine dei comuni di San Vito Chietino, Castel Frentano, Frisa, Paglieta e Treglio, trattandosi di comuni limitrofi nei quali risiedevano circa 200 operaie che avevano lavorato negli stabilimenti A.T.I. di Lanciano ».

« Non si è peraltro ritenuto di poter aderire a tale richiesta, in quanto il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, istitutivo dei sussidi straordinari di disoccupazione, determina secondo un criterio rigidamente territoriale la sfera di applicazione dei singoli decreti interministeriali da emanarsi per la concessione di tale prestazione.

« L'articolo 2 di detto decreto legislativo dispone infatti tassativamente che il sussidio straordinario è da concedersi « per determinate località e, nell'ambito di ciascuna di esse, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori »: sicché i provvedimenti in esame debbono essere riferiti, anche prima che a una particolare categoria di lavoratori, a una determinata località, e cioè a un elemento territoriale ben definito.

« I provvedimenti interministeriali debbono pertanto esplicitare la loro efficacia soltanto nei confronti dei disoccupati residenti nelle località in essi indicate, e una diversa interpretazione non troverebbe alcun riscontro nelle disposizioni di legge in vigore.

« Per quanto riguarda il secondo punto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha da tempo richiesto agli organi competenti e alle organizzazioni sindacali interessate la designazione dei componenti il Comitato speciale per la disoccupazione. Non appena tutte le designazioni richieste saranno pervenute, sarà proceduto, con apposito provvedimento, alla formazione del nuovo comitato ».

Il Ministro
FANFANI.

BABBI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga necessario provvedere ad una migliore sistemazione degli uffici statali in Rimini, disseminati attualmente in locali inadatti, perché già destinati ad uso abitazione; e, in relazione a tale esigenza, se non ritenga, anzi, di prendere in seria considerazione la possibilità di accoglimento della offerta del palazzo Baldini sito in piazza Tre Martiri, fabbricato in gran parte distrutto dalla guerra e che, ove ricostruito, si presterebbe benissimo allo scopo di accogliere e sistemare convenientemente e totalmente i detti uffici, sia per la sua capacità (oltre cento ambienti) sia per la sua centralità. Conviene tener conto che tale palazzo è già in parte di proprietà demaniale. Si fa presente ancora che questa ricostruzione costituirebbe un notevole contributo alla sistemazione edilizia della città, che tanto ha sofferto per le distruzioni causate dalla guerra ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione finanziaria non è contraria, in linea di massima, a concentrare in propri fabbricati gli uffici statali sia per una migliore e più organica loro sistemazione, sia per rendere liberi e restituire ad abitazioni i locali privati che attualmente occupa.

« Per gli uffici finanziari di Rimini sono state presentate varie offerte e prospettate alcune soluzioni, tra cui quella dell'eventuale acquisto del palazzo Baldini, ma essendo tuttora in corso i necessari accertamenti non si è, al momento, in grado di fornire una concreta risposta. La decisione, comunque, non potrà prescindere dalle possibilità del bilancio in relazione alle altre necessità dell'Amministrazione ».

Il Ministro
VANONI.

BARATTOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quale fondamento di verità abbia la notizia messa in giro negli ambienti industriali e commerciali baresi, circa la nomina imminente di un commissario straordinario per la Fiera del Levante.

« All'uopo l'interrogante fa rilevare la inopportunità di tale provvedimento di carattere straordinario, che si risolverebbe in grave danno per la organizzazione fieristica.

« Fa presente all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri che attualmente esiste un consiglio direttivo della Fiera del Levante, democraticamente eletto. Tale consiglio è riuscito, in tempi difficilissimi, a rico-

struire la Fiera del Levante, dandole il primitivo se non maggiore splendore, sì da meritare il plauso incondizionato da parte di autorità italiane e straniere.

« Il Governo, a norma di legge, ha il solo diritto di nominare un presidente per la Fiera, in sostituzione di quello dimissionario.

« La nomina, a parere dell'interrogante, dovrebbe ricadere su persona che abbia i necessari requisiti di industriale o commerciante, che conosca profondamente i problemi della Fiera, escludendo in ogni caso esponenti di partiti o uomini politici, ed in Puglia vi è tanta gente che può assolvere degnamente tale compito.

« Si darà così anche la giusta soddisfazione alla operante popolazione pugliese, che vuole vedere valorizzati i suoi figli migliori ».

RISPOSTA. — « La Presidenza del Consiglio ritiene che si debbano ravvisare nella avvenuta nomina del professore Nicola Tridente a presidente (e non a commissario straordinario) dell'Ente autonomo per la Fiera del Levante, compiutamente soddisfatte quelle preoccupazioni che erano affacciate nel testo della soprariportata interrogazione ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

BARESI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali siano i suoi intendimenti in merito alle proposte di incorporare il Registro aeronautico italiano in quello navale o di devolvere le funzioni al Genio aeronautico oppure ad una libera associazione e se non creda opportuno di formare subito una commissione cui partecipino i rappresentanti di tutte le categorie interessate per l'esame di tali proposte ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, compito degli istituti di classificazione navali ed aeronautici cosiddetti « Registri » è, in tutti i Paesi, quello del controllo delle condizioni di efficienza e sicurezza dei mezzi di navigazione marittima ed aerea, al fine di assicurare ai passeggeri e per le merci le necessarie garanzie per il buon esito del viaggio.

« Negli Stati aeronauticamente più progrediti (Stati Uniti d'America, Gran Bretagna) i compiti di classificazione e di controllo dei mezzi di navigazione marittima ed aerea sono affidati ad organismi distinti, che hanno vita amministrativa autonoma; in egual maniera si sono regolate tutte le altre nazioni europee ed americane, eccezion fatta per la Francia, in cui le funzioni ed i com-

più del Registro aeronautico sono divisi fra il « Bureau Varitas » (Registro navale) ed il servizio tecnico aeronautico del Ministero dei trasporti.

« In Italia, il servizio del Registro aeronautico fu all'inizio affidato al Registro navale; in seguito, però, in considerazione che la tecnica dei mezzi marittimi è nettamente diversa da quella dell'aeromobile, si ritenne necessario creare un distinto organismo, ed a ciò si provvede con il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912.

« Sia il Registro navale che quello aeronautico hanno, sin dalla loro istituzione, avuto vita amministrativa autonoma senza gravare sul bilancio dello Stato, il quale ha dato ad essi qualche contributo solo quando assolutamente necessario. I proventi degli enti in parola derivano, invece, quasi totalmente dalle tasse che le società marittime ed aeree sono tenute a pagare per i servizi ad esse prestati dagli enti stessi.

« Com'è ovvio, negli ultimi anni, si è dovuto necessariamente rivedere le misure delle tasse suddette, onde far fronte all'aumento degli stipendi al personale e delle altre spese di gestione, in seguito al mutato valore della lira.

« Le Società aeree risentono, è vero, notevolmente di tali maggiori oneri, ma per venire loro incontro non vi sarebbe altra possibilità all'infuori di quella di addossare una parte o tutto l'onere del funzionamento del servizio allo Stato, il che, per varie ragioni non sembra possibile.

« D'altronde la unificazione dei due Registri (navale ed aeronautico) non appare opportuna, né dal punto di vista tecnico — per le ragioni medesime che, nel 1938, consigliarono la creazione di un organismo autonomo per i servizi aerei — né dal punto di vista organizzativo, in quanto tale unificazione non renderebbe parimenti possibile una sensibile diminuzione delle tariffe, a meno di non far pesare una notevole parte degli oneri dei servizi riguardanti la navigazione aerea sugli armatori marittimi.

« Né, d'altra parte, si ravvisa opportuno addivenire alla soppressione del Registro aeronautico ed alla attribuzione dei suoi compiti al servizio del Genio dell'aeronautica militare, sia per i riflessi negativi che detta misura avrebbe negli ambienti internazionali interessati — nessuna nazione ha adottato una soluzione simile — sia perché lo Stato dovrebbe, in conseguenza, immettere nei ruoli dell'amministrazione aeronautica tutto il personale dell'ente, assumendone il relativo

onere. È da prevedere, inoltre, che qualora dovesse adottarsi tale misura essa sarebbe, in seguito, quasi certamente richiesta sia dal Registro navale, sia dagli altri organismi che svolgono servizi di vigilanza su mezzi e macchine per garantirne l'efficienza ai fini della sicurezza dei cittadini.

« Infine, non si ritiene possibile delegare le funzioni del Registro ad una « libera associazione ». Infatti le funzioni dei Registri navali ed aeronautici non sono di difesa o tutela delle parti interessate, ma sono funzioni di natura prettamente pubblica (e perciò statale) in quanto tendono a garantire la efficienza e la sicurezza dei mezzi di navigazione.

« Per quanto sopra detto, si ritiene che non sia necessaria la istituzione di una commissione per lo studio del problema, se non per quanto riguarda la eventuale riduzione del costo del servizio.

« In questo senso, accogliendo il voto del consiglio di amministrazione del Registro aeronautico italiano, è stata nominata una commissione della quale sono stati chiamati a far parte i rappresentanti degli enti interessati ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BAVARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per cui l'Università di Milano diversamente da quanto è stato praticato in tutte le altre sedi universitarie della Repubblica, ha creduto di non attenersi alle istruzioni emanate dal Ministero con circolare n. 5237, del 10 dicembre 1948, con le quali i rettori sono stati autorizzati a rilasciare ai laureati nell'anno accademico 1947-48, certificati provvisori di abilitazione per l'esercitazione della professione, e ciò in attesa che il decreto relativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 dicembre scorso sia sottoposto, per l'approvazione, al Parlamento.

« L'interrogante chiede, altresì, che — qualora particolari motivi non vi si oppongano — voglia il Ministero impartire le opportune disposizioni al Rettore dell'Università di Milano, affinché vengano accolte le giuste istanze — di oltre un migliaio di giovani laureati presso quel centro universitario, tendenti, appunto, ad ottenere il certificato provvisorio di abilitazione onde poter esercitare la professione ».

RISPOSTA. — « La circolare sopra richiamata non ha dato alcuna autorizzazione per il

rilascio del certificato in questione ma, oltre a trattare alcuni problemi di altro argomento, si è limitata a preannunciare che era in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri un disegno di legge relativo alla sospensione degli esami di Stato professionali nei confronti dei laureati dell'anno accademico 1947-48, facendo nel contempo « espressa riserva » di ulteriori comunicazioni in merito al rilascio del certificato di abilitazione professionale.

« È noto che detto provvedimento legislativo già approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre ultimo scorso, trovasi presentemente all'esame del Parlamento. Ma, come l'onorevole interrogante ben comprende, il Ministero della pubblica istruzione non può autorizzare il rilascio del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio professionale previsto dallo stesso disegno di legge, fino a quando tale provvedimento legislativo non sarà stato approvato anche dalle Camere.

« In relazione a quanto sopra non è quindi esatto che « tutte le altre sedi universitarie della Repubblica » avrebbero rilasciato il certificato in parola. Risulta, invece, che solo due o tre Atenei, per errore, hanno rilasciato un esiguo numero di detti certificati; e il Ministero si riserva di adottare in merito provvedimenti del caso ».

Il Ministro
GONELLA.

BELTRAME, PRATOLONGO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il competente ufficio a disporre il trasferimento del guardamerci Pustetto Marco fu Giovanni dalla sede di Monfalcone (Gorizia) a quella di Monti (Sardegna).

« Il Pustetto è consigliere comunale del comune di Gorizia e perciò il suo trasferimento costituirebbe violazione dell'articolo 51 della Costituzione, il quale prescrive che « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». È evidente che un trasferimento in Sardegna non permetterebbe al Pustetto di adempiere al suo mandato di consigliere comunale di Gorizia.

« Se un trasferimento dovesse aver luogo, questo non potrebbe essere che da Monfalcone a Gorizia.

« Qualsiasi altro costituirebbe violazione della Costituzione ».

RISPOSTA: — « Il guardamerci Pustetto Marco, con sentenza 14 maggio 1947, divenuta definitiva, venne condannato dalla Corte di assise di Trieste a nove mesi di reclusione e cinque mesi di arresto per lesioni personali.

« In dipendenza di tale condanna il Pustetto sarebbe stato passibile di destituzione in base all'articolo 98 del Regolamento del personale ferroviario. Tuttavia, avute presenti le particolari circostanze che accompagnano il fatto che determinò detta condanna, con decreto ministeriale 28 febbraio 1948, venne inflitta, in via di indulgenza, all'agente medesimo, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per 60 giorni.

« Data però la natura dei fatti in cui egli rimase coinvolto (rissa con conseguente ferimento a mezzo di arma da fuoco), si è riscontrata l'incompatibilità di una ulteriore permanenza a Monfalcone del Pustetto e, pertanto, si è ritenuto di allontanarlo da tale residenza traslocandolo, in relazione alle esigenze di servizio, a Monti, in Sardegna.

« Per quanto concerne la situazione creata nei confronti del Pustetto in seguito alla sua nomina a consigliere del comune di Gorizia, va rilevato che il provvedimento di trasloco come sopra deliberato, non può costituire una violazione all'articolo 51 della Costituzione, secondo cui, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

« Invero, pure tenuto presente che il trasloco è stato disposto, con nota del 4 ottobre 1948, quando il Pustetto non era ancora stato nominato consigliere comunale, si rileva che conservare il posto, che nella specie è conservato, non può significare limitazione delle facoltà dell'amministrazione, la quale ha diritto di destinare il suo dipendente all'impiego che ritiene più idoneo.

« È evidente che in qualunque zona l'agente è destinato, deve poter disimpegnare la sua funzione e l'Amministrazione questo diritto certamente non limiterà, tutte le volte che il Pustetto dovrà recarsi a Gorizia per le sedute consiliari, considerandolo in assenza giustificata a termini di Regolamento.

« La lontananza dalla sede comunale, non richiedendo una attività continuativa, non porta la necessità della residenza e lo stesso disagio del viaggio non può essere tanto se si tiene presente che i consigli comunali tengono poche sessioni all'anno ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BERNARDI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere se gli sia noto che a Foppolo (Bergamo) sono in funzione, pur non essendo ancora stato approvato il progetto, due seggiovie, le quali per il loro deficiente funzionamento o per la loro cattiva costruzione, ebbero a subire in tre settimane tre scarruolamenti e causarono il ferimento di un operaio ».

RISPOSTA. — « Nella zona di Foppolo sono state progettate due seggiovie, la prima per Valgussera, la seconda, costituita da due distinti tronchi, per Montebello.

« Per entrambe le seggiovie i relativi progetti formano oggetto della prescritta istruttoria e in pendenza di detta istruttoria era stato formalmente intimato a tutte e due le società costruttrici di non iniziare l'esercizio senza autorizzazione.

« Per la seggiovia di Valgussera tuttavia, per la quale una cerimonia inaugurale era stata effettuata e pure risultava che la società aveva modificato le previste condizioni di impianto, è stato necessario impedire, tramite le autorità locali, che alla cerimonia inaugurale seguisse un esercizio non autorizzato; per la seggiovia di Montebello, che non risultava a tutt'oggi essere stata aperta all'esercizio, analogo provvedimento viene ora adottato a seguito della segnalazione ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BERNARDI. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per sapere quale sia il criterio seguito dall'Ufficio del registro di Milano nell'accertamento dell'imposta generale entrata nei confronti degli esercenti la professione legale ».

RISPOSTA. — « I criteri attualmente seguiti dai competenti Uffici del registro, nel procedere agli accertamenti, relativi all'imposta sull'entrata, nei confronti dei professionisti e delle altre categorie di contribuenti tenuti a corrispondere la detta imposta in abbonamento, sono quelli stabiliti dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469.

« In base a tali criteri il canone d'imposta relativi ad un determinato anno va commisurato, alle entrate lorde imponibili conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio, in base a denuncia soggetta a controllo da parte dell'Ufficio medesimo.

« In sede di controllo dell'entrata imponibile dichiarata l'organo finanziario deve, evidentemente, tenere conto dell'attività effettivamente svolta dal contribuente, nonché di tutti quegli elementi idonei a stabilire con esattezza l'entità degli introiti da esso realizzati, al fine di poter determinare una entrata imponibile quanto più è possibile aderente alla reale situazione economica del contribuente.

« Ove, per circostanze diverse, l'attività del contribuente abbia subito limitazioni, è chiaro che di esse l'Ufficio accertatore deve tenere conto ai fini della determinazione del canone annuo d'imposta ».

Il Ministro
VANONI.

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere che cosa intende fare per eliminare lo scandalo, che si verifica a Milano, dove — per esempio in via Fontana vi sono numerosi palazzi di nuova costruzione completamente disabitati per causa delle eccessive pretese dei locatori ».

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministro del lavoro si osserva che nelle vigenti leggi sulla locazione degli immobili urbani, i contratti di locazione di immobili di nuova costruzione non sono sottoposti a regime vincolistico, né è contemplata, in seguito alla avvenuta soppressione dei Commissariati degli alloggi, la possibilità di una loro requisizione, ai fini di abitazione.

« Né sembra, d'altra parte, opportuno assoggettare i detti immobili a vincoli o ad occupazioni forzate, che avrebbero ripercussioni dannose sulle iniziative private di costruzione e ricostruzione di immobili ».

Il Ministro
TUPINI.

BERNARDI. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per sapere se rispondono a istruzioni ministeriali il modo, con cui il personale dell'archivio presso l'Ospedale militare di Baggio accoglie i cittadini e gli stessi parlamentari, e il rifiuto affezoso di dare qualsiasi informazione orale; se sia, inoltre, informato del disordine e della sporcizia che regnano in quell'ospedale ».

RISPOSTA. — « L'Ospedale militare di Milano, di recente costruzione, è costituito da ampi e luminosi padiglioni, con un complesso di circa 1000 posti-letto, collegati da viali e da pensiline a veranda, circondati da va-

ste aree sistemate a parco e a giardino. Per la complessità e proprietà degli impianti e delle moderne attrezzature per i servizi generali può esso essere considerato il migliore dei nostri stabilimenti sanitari.

« Il personale militare e civile che vi è addetto, pur con le limitazioni imposte dalla situazione deficitaria dei quadri, risponde in modo soddisfacente alle complesse esigenze di funzionamento.

« In circostanze varie, autorità militari e civili, dopo aver visitato l'ospedale, hanno manifestato il loro vivo compiacimento sia per quanto concerne l'assistenza ai malati sia per l'ordine e la pulizia.

« Da un sopralluogo eseguito espressamente e senza preavviso è risultato che:

il funzionamento dei reparti di cura, dei gabinetti di specialità, dei servizi generali e degli uffici dello stabilimento si svolge con ordine e proprietà;

la pulizia e le norme igieniche generali sono particolarmente curate;

la direzione dell'ospedale e le sue varie sezioni (segreteria, amministrazione, commissione medico-ospedaliera) sono ben sistemate in un unico fabbricato sovrastante all'ingresso principale e funzionano con ordine e fervida attività.

« Circa, poi, la segnalazione secondo la quale il personale dell'archivio si rifiuta di dare informazioni in merito a pratiche in trattazione, si fa presente che, per disposizioni generali a tutti gli uffici è vietato, per ovvi motivi, al personale di archivio dare informazioni di sorta sulle pratiche in trattazione e che le informazioni stesse devono essere chieste agli appositi uffici informazioni o in mancanza, alle persone preposte al servizio competente ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se il Governo ritenga opportuno iniziare delle trattative diplomatiche con i Paesi dell'America del Nord e del Sud per ottenere che le pensioni, soprattutto derivanti da rapporti di lavoro, dei nostri emigrati, possano trasferirsi in Italia, onde dar modo a questi di rientrare in Patria, atteso che tale desiderio è espresso specialmente da vecchi emigrati delle nostre zone montane, molto attaccati alla loro terra ed al loro paese natio ».

RISPOSTA. — « La questione delle pensioni maturate all'estero da connazionali ha formato oggetto della più viva attenzione da parte

del mio Ministero e viene seguita con il maggiore interessamento allo scopo di ottenere che esse possano venire pagate anche ai non residenti.

« Nei confronti degli Stati Uniti d'America del Nord manca attualmente il fondamento giuridico, anche in relazione al recente Trattato di amicizia, commercio e navigazione, non peraltro ratificato, per richiedere a favore dei nostri connazionali l'applicazione di tali pensioni, e ciò anche per il fatto che, costituendo questa materia un'attribuzione specifica dei singoli Stati della Confederazione, essa è diversamente codificata, ove non manchi addirittura.

« Risulta del resto che in quegli Stati della Confederazione americana, nei quali la legislazione introdotta durante la guerra fa divieto di corrispondere pensioni a beneficiari stranieri che risiedano fuori della Confederazione, si sta ora conducendo un'opportuna azione per ottenere il riesame del provvedimento.

« Gli interessati potrebbero essere comunque consigliati di rivolgersi direttamente ai loro datori di lavoro, per il tramite delle autorità consolari, per ottenere in via di concessione benevola le pensioni. Le autorità consolari potrebbero appoggiare, se meritevoli, le istanze stesse. Ciò, s'intende nel caso che vi sia una certa durata nei relativi versamenti dei contributi assicurativi.

« Per quanto riguarda poi la rendita d'infornio sul lavoro, all'infornio o ai superstiti aventi diritto, si constata nel momento attuale che, in via di massima, essa è pagata all'avente diritto prescindendo dalla condizione della residenza. Vi sono tuttavia difficoltà contingenti dipendenti dal divieto di trasferimento di valuta, ma sono temporanee e saranno man mano risolte.

« Per tale categoria di rendita sono in atto pagamenti e i relativi importi di provenienza dagli Stati Uniti e dall'Argentina in valuta pregiata aumentano notevolmente con il controvalore in lire italiane, il beneficio della prestazione.

« Questo Ministero mentre provvede a tutelare ogni caso che si presenta nel corso delle pratiche sollevate dagli interessati, è sempre pronto a svolgere ogni opportuna trattativa con i singoli Stati per ottenere che il pagamento delle pensioni derivanti da assicurazioni sociali avvenga in base alla più completa reciprocità e nel modo più favorevole agli aventi diritto ».

Il Ministro
SFORZA.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se il Governo intenda intervenire, e quando, con altri e più adeguati mezzi di assegnazione per far fronte alle dure necessità della popolazione dei comuni di Rivodutri, Morro, Poggio Bustone, Labbro e Leonessa, della provincia di Rieti, duramente colpiti dal terremoto del 31 dicembre 1948, e le cui popolazioni sono oggi costrette a vivere in attendamenti, e per conoscere, altresì, se il Governo intenda e quando, presentare al Parlamento una legge apposita per il ristoro dei danni, il cui ammontare è già stato fatto noto al Ministero dei lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « In dipendenza del recente terremoto verificatosi nella provincia di Rieti, sono stati disposti, nei comuni colpiti dal sinistro i seguenti provvedimenti di carattere urgente, in base alle norme di legge in vigore per gli interventi di pronto soccorso:

1°) costruzione di 11 ricoveri, comprendenti complessivamente 42 alloggi, nei comuni di Poggio Bustone, Rivodutri e frazione Apoleggia.

« I lavori, del complessivo importo di lire 19.710.000, sono stati già appaltati e sono state impartite disposizioni all'ufficio del Genio civile di Rieti affinché siano condotti con la massima alacrità;

2°) riparazione delle case di proprietà privata, salvo recupero della spesa sostenuta nella misura che verrà successivamente stabilita di concerto con il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, nei comuni predetti ed in quello di Morro Reatino, per un ammontare complessivo di 10 milioni, ivi compresi i lavori di demolizione e di puntellamento di fabbricati pericolanti a tutela della pubblica incolumità.

« È stato, inoltre, interessato l'ufficio anzidetto a tener presente anche eventuali esigenze del comune di Labbro, dove, peraltro, risulterebbe dai primi accertamenti, che le case colpite avrebbero riportato solo danni lievi.

« Per il comune di Leonessa il Genio civile ha riferito che poche sono le case danneggiate gravemente, cosicché con una modesta spesa potranno essere riparate ed anche a ciò sarà provveduto.

« In complesso per far fronte alle più urgenti esigenze riscontrate in provincia di Rieti, in dipendenza del terremoto, è stata stanziata la somma di lire 30.000.000 che, essendo esauriti i fondi ordinari di bilancio per

il pronto soccorso, si è dovuta prelevare da altre straordinarie assegnazioni.

« Si propone l'emanazione di uno speciale provvedimento di legge per più adeguati interventi nei comuni suddetti, ma al riguardo è da tener presente che, in base all'articolo 81 della Costituzione, una nuova spesa può essere autorizzata solo quando siano state accertate corrispondenti maggiori entrate di bilancio.

« Questo Ministero, d'intesa con l'Amministrazione finanziaria sta studiando il modo più conveniente per giungere alla soluzione di tale problema, che interessa anche numerose altre provincie pure colpite da pubbliche calamità. Ma per il momento, dato l'ostacolo derivante dalla succitata norma costituzionale, non è possibile proporre e stabilire alcun nuovo provvedimento speciale, per i sinistrati del terremoto di cui trattasi, fino a che non saranno stati reperiti i mezzi occorrenti per fronteggiare l'onere che ne deriverà al bilancio dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere la ragione per la quale non sarebbe stata disposta la costruzione dei ricoveri al comune di Morro e Labro (provincia di Rieti) colpiti seriamente dal terremoto del 31 dicembre 1948, e le cui popolazioni vivono attualmente sotto le tende nella corrente stagione invernale, nel caso che non sia ravvisata per i predetti comuni la necessità della costruzione di tali ricoveri, l'interrogante chiede come e quando il Governo crede di disporre per la riparazione dei gravi danni agli abitati, segnalando l'urgenza di essi lavori, essendo la popolazione, in ispecie quella del comune di Morro, completamente attendata fuori degli abitati ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Morro le case danneggiate dall'ultimo terremoto risultano in numero di 55, delle quali solo poche hanno riportato danni di una certa gravità. Infatti alla loro riparazione, secondo quanto ha riferito l'ufficio del Genio civile, si può provvedere con una spesa variabile dalle 15 mila alle 100 mila lire per unità abitativa.

« Questo Ministero ha già impartito disposizioni perché sia dato corso alla riparazione di dette case, in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (articolo 1, ultimo comma) che prevede la esecuzione d'ufficio di la-

vori del genere, salvo il recupero della spesa sostenuta dallo Stato, nella misura che sarà successivamente stabilita di concerto col Ministero del tesoro.

« Per quanto riguarda il comune di Labro, pur essendo risultato, dai primi accertamenti, che le case colpite hanno riportato solo lievi danni, è stato ugualmente interessato l'ufficio del Genio civile ad intervenire anche in quell'abitato per i provvedimenti di pronto soccorso che si rendessero colà necessari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIMA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere:

1°) il motivo per cui l'addizionale E.C.A. — istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 — non viene interamente corrisposta agli Enti comunali di assistenza nell'entità prelevata ai singoli comuni;

2°) quale destinazione viene data alle somme non corrisposte secondo la specifica finalità;

3°) quale è l'Ente che tali somme amministra ».

RISPOSTA. — « L'addizionale E.C.A. fu istituita con l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, nella misura di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, provinciali e comunali, allo scopo di costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Con il successivo articolo 2 del predetto provvedimento venne stabilito che lo stanziamento, da farsi ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, non doveva eccedere in ciascun esercizio finanziario il provendo dell'addizionale di cui al precedente articolo 1.

« Successivamente detta addizionale venne elevata, con l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100, a cinque centesimi ed i tre quinti furono destinati a favore delle Amministrazioni provinciali.

« Con la legge 8 aprile 1940, n. 377, lo stanziamento previsto dal predetto articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, venne consolidato in lire 180 milioni annue a decorrere dall'esercizio 1939-40.

« Successivamente con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 181, il citato stanziamento venne elevato a lire 1 miliardo e 800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48.

« In base a tali disposizioni negli esercizi 1947-48 e 1948-49 è stato iscritto, nel bilancio di questo Ministero, il fondo di lire 1 miliardo e 800.000.000 ai rispettivi capitoli numeri 39 e 38.

« Inoltre allo scopo di venire incontro alle accresciute esigenze dell'assistenza svolta tramite gli E.C.A., si sono disposti in aggiunta ai predetti stanziamenti le seguenti assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio:

Esercizio 1947-48 (Cap. n. 104) L. 9.200.000.000
Esercizio 1948-49 (Cap. n. 101) » 7.200.000.000

« Pertanto gli stanziamenti complessivi disposti per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. ammontano, per l'esercizio 1947-48, a lire 11.000.000.000, e per l'esercizio in corso hanno finora raggiunta la somma di lire 9 miliardi.

« Se si tiene conto che il gettito complessivo della addizionale in questione è stato di lire 9.112.200.000 nell'esercizio 1947-48 a lire 6.425.500.000 nel primo semestre del corrente esercizio, e che la percentuale di due quinti da devolversi a favore degli E.C.A. ammonta rispettivamente a lire 3.664.800.000 e lire 2 miliardi 570.200.000, risulta che gli stanziamenti a favore dei citati Enti superano notevolmente le quote agli stessi dovute in base al gettito dell'addizionale in questione.

« Per quanto si riferisce al riparto delle somme assegnate sul provento anzidetto si fa presente che, per la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1937, n. 847, questo Ministero, al principio di ogni esercizio finanziario dispone al riparto, tra le varie provincie, « in relazione alle necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinata, a' termini dell'articolo 2, terzo comma, del decreto citato; il prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva provincia tra gli Enti comunali di assistenza della provincia stessa ».

« Si tratta, in sostanza, di un tributo a carattere nazionale, previsto nello stato di previsione dell'entrata, il cui gettito affluisce al Tesoro e sul quale il Tesoro stesso assegna a questo Ministero il fondo destinato alla integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

« L'addizionale E.C.A. non viene corrisposta a ciascun Ente nella misura pari al gettito realizzato nel rispettivo comune e le somme che eventualmente non fossero erogate a favore degli E.C.A. sarebbero in tal caso destinate, come il gettito di tutti i tributi, ad incrementare le entrate dello Stato.

« Peraltro, come è stato specificato più innanzi gli stanziamenti superano di gran lunga il gettito stesso dell'addizionale ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

BOLDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, tenendo conto della grave disoccupazione esistente nel comune di Alfonsine (provincia di Ravenna) ritenga opportuno far eseguire il programma di lavori pubblici proposto al suo Ministero dallo stesso comune di Alfonsine ».

RISPOSTA. — « Si dà notizia dell'elenco dei lavori che sono stati autorizzati, per il corrente esercizio finanziario nel comune di Alfonsine, da cui si può rilevare come da parte di questa Amministrazione non si sia mancato, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, di andare incontro ai più urgenti bisogni di quella popolazione:

1°) ricostruzione scuole Villa Pianta per l'importo di lire 2.919.000;

2°) ricostruzione scuole medie per l'importo di lire 6.815.000;

3°) ponticelli stradali sullo scolo Mulini di Fusignano per l'importo di lire 2 milioni 956.000;

4°) ricostruzione scuole elementari di Alfonsine distrutte da eventi bellici (primo stralcio) per l'importo di lire 19.156.675;

5°) ricostruzione ponticello in muratura e cemento armato sul Canale Naviglio Zanello per la strada comune Molinazzo per l'importo di lire 1.100.000;

6°) riattamento della casa popolare di proprietà comunale per l'importo di lire 1 milione 83.000;

7°) riattamento della casa popolare di proprietà comunale in via Reale, n. 83, per l'importo di lire 904.000;

8°) riattamento fabbricato scuole elementari di via Passeto per l'importo di lire 840.000;

9°) riattamento fabbricato scuole elementari Chiavica Legno per l'importo di lire 800.000;

10°) riattamento macello pubblico e locali accessori in Via Reale per l'importo di lire 2.719.000;

11°) riattamento fabbricato peso pubblico sita in Via Reale per l'importo di lire 401 mila;

12°) riattamento casa comunale sita in Via Boari per l'importo di lire 1.034.000;

13°) rialzo e rettificazione dell'argine strada in sinistra del fiume Senio dalla carraia co-

munale Guerrina alla carraia dei Pari per l'importo di lire 19.200.000;

14°) lavori di costruzione di un fabbricato a 8 alloggi con scantinato per complessivi vani utili n. 32 per l'importo di lire 10.000.000;

1°) lavori di costruzione di n. 2 fabbricati a 4 alloggi con scantinato per complessivi vani utili n. 32 per l'importo di lire 10 milioni.

« In totale risultano, quindi, autorizzati lavori per lire 79.927.675, mentre negli scorsi esercizi sono stati complessivamente assegnati al comune stesso lire 107.787.150.

« Nel programma da finanziare con le recenti assegnazioni straordinarie di fondi, di cui alla legge 20 dicembre 1948, n. 1521, non si è potuto includere alcun lavoro interessante il comune di Alfonsine in quanto detti fondi si sono dovuti utilizzare per il completamento di opere già iniziate e rimaste sospese per mancanza di finanziamento. Nel suddetto abitato, invece, non esisteva alcun lavoro da portare a compimento, dato che si era già a ciò provveduto con i fondi ordinari di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

BONINO. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per conoscere quali ragioni hanno consigliato la formulazione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che modificando (articoli 1 e 2) le misure dell'indennità militare da corrispondere agli ufficiali e sottufficiali, fissa all'articolo 5 che la stessa dovrà essere calcolata nella misura stabilita prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, con patente violazione del contenuto degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, in base al quale il Governo assumeva l'impegno di liquidare i 5 mila sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedenti i bisogni dei relativi quadri, in seguito al Trattato di pace.

« Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intenda adottare per riparare al danno che il decreto legislativo n. 814 consuma, considerato che molti dei suddetti sottufficiali sono stati indotti a chiedere il collocamento a riposo dal decreto legislativo n. 500 e dal contenuto della lettera d), articolo 3, del regolamento allo stesso, emanato dal Ministero della difesa, Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi, n. 8700-AIBI, del 27 dicembre 1947 ».

RISPOSTA. — « Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che escludono dall'aumento dell'indennità militare il personale che cessa dal servizio per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre forze armate, rispondono allo scopo di:

non creare ulteriori disparità di trattamento fra le varie categorie del personale stesso sfollato in tempi diversi. Infatti, se non si fosse provveduto così come è stato fatto, si sarebbe verificato che dell'aumento dell'indennità militare avrebbero beneficiato soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio dopo l'applicazione del decreto n. 814, mentre il personale già sfollato avrebbe continuato a percepire le vecchie misure;

mantenere, tra il personale in servizio e quello non in servizio, la differenza di trattamento dovuta ai compensi per lavoro straordinario soppressi con il provvedimento di aumento dell'indennità militare ed assorbiti dall'aumento stesso.

« Conseguentemente, per evitare più gravi sproporzioni, si ritiene preferibile non modificare l'articolo di legge in parola ».

Il Ministro

PACCIARDI.

BONINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ha voluto ancora aggiornare il contributo dello Stato per l'anno 1946-47 e 1947-48 a favore del Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, nella Sicilia e nelle Calabrie.

« Perché intenda inoltre concedere il fondo di dotazione richiesto dal Commissariato, con l'obbligo della restituzione entro due anni, rendendo inefficace il provvedimento, per la limitazione nel tempo.

« Se non ritenga, invece, opportuno — in considerazione della utilissima funzione di detto Commissariato, volta al potenziamento della produzione agrumicola, i cui prodotti largamente esportati contribuiscono ad incrementare la nostra bilancia commerciale — conceder un più ampio respiro per la restituzione del richiesto finanziamento ed il pagamento integrato delle annualità predette, nelle quali il Commissariato ha coraggiosamente adempiuto ai suoi compiti, attingendo al credito bancario, e fidando nella comprensione e nel senso di equità del Governo ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e foreste ebbe a proporre uno schema di disegno di legge, giusta il quale:

a) il contributo dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie e gli altri parassiti degli agrumi, previsto fino al 1948 dal decreto legislativo 5 settembre 1938, n. 1622, veniva prorogato fino alla campagna 1958 e fissato in lire 120.000.000 annue;

b) il contributo suddetto stabilito in lire 15.000.000 per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 veniva elevato rispettivamente a lire 60 milioni e lire 120.000.000;

c) per il finanziamento della lotta di che trattasi veniva autorizzata un'anticipazione di lire 300.000.000 da parte dello Stato a favore del Commissariato in parola.

« Ciò premesso, quanto alla richiesta di cui alla lettera b) è da considerare che per l'articolo 7 del decreto 13 giugno 1940, n. 757, nei limiti dei fondi stanziati possono essere concessi agli agrumicoltori contributi nelle spese di che trattasi.

« Tali contributi, nel menzionato articolo, sono indicati nella misura massima concedibile; la differenza fra il loro importo e la spesa sostenuta è a carico degli agrumicoltori.

« Ora, trattandosi di esercizi decorsi e ad evitare il maggior onere allo Stato di lire 150.000.000, questo Ministero non ha ritenuto di aderire alle maggiori assegnazioni proposte per le spese sostenute negli esercizi 1946-1947 e 1947-48 che, per la differenza fra esse e gli stanziamenti già effettuati, gravano sugli agrumicoltori.

« Quanto all'anticipazione di 300 milioni, è da considerare che il Commissariato ha provveduto in passato a procurarsi i fondi per anticipare le spese occorrenti alla lotta anticoccidica ricorrendo al credito. Per evitare che sugli agrumicoltori gravassero in questi anni gli interessi di dette anticipazioni, è stato riconosciuto opportuno un anticipo statale di 300 milioni all'anno per due anni, da restituirsi dal Commissariato senza interessi.

« Nello schema sopra menzionato è previsto che le somme così anticipate dallo Stato saranno rimborsate mediante trattenuta dei contributi statali di cui alla lettera a) e, per il residuo importo, per mezzo di delegazioni a favore dello Stato sui ruoli emessi dal Commissariato generale a carico degli agrumicoltori per il ricupero delle spese di lotta anticoccidica.

« Così stando le cose, non sembra che il ricupero nel modo suindicato delle somme

che, in via eccezionale, lo Stato anticiperà, possa compromettere le finalità del provvedimento ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se intenda provvedere ad emanare nel più breve termine possibile, di concerto col Ministro del tesoro, con apposito decreto interministeriale, quelle norme di attuazione previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, concernente la concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo; ciò perché molte istanze predette dagli enti costituiti sono rimaste da tempo in fase di istruttoria in attesa della emanazione di dette norme ».

RISPOSTA. — « Il ritardo lamentato nell'emanazione delle norme di attuazione al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, circa gli Enti comunali di consumo, è stato determinato dalla necessità di raggiungere, sullo schema all'uopo predisposto dal Ministero del tesoro, le intese indispensabili con le altre amministrazioni interessate.

« Essendo ormai concretato il testo definitivo del provvedimento, si assicura che l'emanazione delle norme regolamentari in parola avrà luogo nel più breve tempo possibile ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza che ad onta delle disposizioni uscite in merito al rilascio dei certificati di abilitazione ai laureati in medicina nell'anno 1947-48, il direttore dell'Università di Modena non concede agli interessati il suddetto certificato, comunicando loro che concede l'abilitazione solo in caso che il richiedente sia in possesso di autorizzazione rilasciata-gli personalmente dall'onorevole Ministro (quando poi dalle Università di Padova e Pisa l'abilitazione è stata concessa fin dal mese di settembre 1948; a Bologna subito dopo la comunicazione per radio il 15 dicembre 1948). E per sapere quali provvedimenti intende prendere in merito, affinché i laureati modenesi possano esercitare la loro professione come i colleghi delle altre città ».

RISPOSTA. — « I laureati dell'anno accademico 1947-48 dovrebbero, a norma delle disposizioni attualmente in vigore, sostenere

gli esami di Stato professionali nel mese di marzo 1949. Tuttavia, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con gli altri dicasteri interessati, ha ritenuto opportuno predisporre uno schema di disegno di legge col quale viene prorogata all'anno 1949 la sospensione degli esami di Stato professionali e viene consentito il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria ai laureati dell'anno accademico 1947-48.

« Tale disegno di legge è stato inviato al Parlamento l'8 febbraio 1949.

« Per quanto riguarda, poi, l'accento alle Università di Padova, Pisa e Bologna, che rilascerebbero certificati di abilitazione ai laureati dell'anno 1947-48, si informa che il Ministero della pubblica istruzione, con circolari del 31 luglio e 10 dicembre dello scorso anno, ha avvertito tutte le autorità accademiche dipendenti che nessun certificato di abilitazione poteva essere rilasciato ai neolaureati, fino all'approvazione da parte dei competenti organi legislativi del provvedimento sulla sospensione degli esami di Stato.

« Si aggiunge anzi che comunicazioni a parte in tale senso furono fatte — nei mesi di settembre, novembre e dicembre scorso — direttamente ai rettori degli Atenei di Bologna, Pisa e Padova, in risposta a specifici quesiti rivolti al Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

BOTTAI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono stati studiati ed approntati provvedimenti atti a tutelare i periti industriali (non dediti alla libera professione), la cui precaria situazione costituisce motivi di seria apprensione e di scoraggiamento per la valorosa categoria.

« In particolare, per sapere:

a) se ritengono di far permanere l'indirizzo tecnico aeronautico ad otto istituti industriali mentre l'industria aeronautica è pressoché inesistente e se non sia più opportuno, dopo attento esame connesso alle possibilità del nostro sviluppo industriale, modificare gli indirizzi tecnici dei predetti istituti industriali secondo un criterio strettamente efunzionale e legato alle possibilità di assorbimento e di utilizzazione consentite e previste per l'industria italiana;

b) se non sia da prendere in considerazione l'iniziativa di istituire, in analogia a quanto avviene a Milano — per iniziativa pri-

vata dell'Associazione periti industriali — corsi di riqualificazione riservati a quei periti industriali che, per le vicissitudini della guerra e per la distruzione delle industrie, cui la loro specializzazione era destinata, ne hanno necessità anche per conseguire una maggiore e più razionale specializzazione tecnica dei dirigenti intermedi di azienda;

c) se non sia da raccomandare, o da disporre, che nelle assunzioni di tecnici, specie per le maggiori industrie, sia dato titolo di priorità e preferenza ai periti industriali nei confronti dei tecnici empirici e se, attraverso gli uffici del lavoro, non si debba controllare l'immissione di periti tecnici al posto dei tecnici empirici, che per avere superato il limite di età vengono normalmente collocati a riposo;

d) se non sia opportuno, come sembra, valersi di una congrua parte di periti industriali da inserire nel corpo degli insegnanti per i corsi di riqualificazione operaia;

e) se non sia da preferire, per il supero dei periti industriali attualmente esistente, quei periti tecnici, nelle richieste di emigrazione specie verso quei paesi ad insufficiente sviluppo industriale, specie aeronautico, che ne fanno costante richiesta ».

RISPOSTA. — « Si ritiene che, almeno in linea di massima, la specializzazione dagli istituti tecnici industriali debba adeguarsi alle effettive esigenze delle attività produttive in atto: pertanto, dalle 13 sezioni di istituti tecnici industriali, esistenti, per costruttori aeronautici, due sono state trasformate, rispettivamente, in sezioni per edili e per meccanici elettricisti e una è stata soppressa senza sostituzione.

« Dall'indagine appositamente promossa è risultato, poi, opportuno — almeno per ora — di non sopprimere le sezioni per costruttori aeronautici degli istituti tecnici industriali di Brescia, Milano « Feltrinelli », Napoli « Volta », Novara, Pisa, Roma, Savona, Torino « Avogadro », Udine e Vicenza.

« Nonostante i limitati stanziamenti di bilancio, che hanno recentemente subito anche una decurtazione di 200 milioni, la più larga applicazione è stata data alla disposizione dell'articolo 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889, per la istituzione di corsi di perfezionamento per i periti tecnici industriali: a tal riguardo, con circolare n. 6640 del 12 giugno 1947, del Ministero della pubblica istruzione sono state impartite precise e dettagliate istruzioni ai presidi degli istituti tecnici industriali, ai consorzi provinciali del-

l'istruzione tecnica ed ai provveditori agli studi.

« A prescindere da ciò è stato organizzato dal Ministero della pubblica istruzione e viene finanziato, anche col concorso dell'I.R.I., un corso biennale di perfezionamento in materie tecnologiche ed organizzative per periti industriali, con sede a Milano, presso gli stabilimenti dell'Alfa Romeo. Altro corso di perfezionamento per periti metanisti è stato organizzato a Rovigo d'accordo con il Ministero dell'industria, l'Ente metano, ecc., ed uno per periti minerari è stato costituito ad Iglesias. È allo studio anche l'organizzazione d'accordo con il Ministero dei trasporti, di corsi di perfezionamento per il settore ferroviario.

« Per ottenere il più largo collocamento dei licenziati dagli istituti industriali, presso le industrie, l'azione del Ministero della pubblica istruzione e delle scuole è stata diretta, più che a raccomandare o ad imporre tale collocamento, a fornire invece i giovani di una preparazione tecnica e professionale il più possibile aderente alle esigenze industriali (specie in conseguenza di uno stretto contatto efficacemente propugnato e realizzato tra gli istituti industriali e le industrie): infatti, nessuna legge fa obbligo alle ditte di assumere tecnici in possesso di determinati titoli di studio, e pertanto non si vede quale azione di controllo possano esercitare gli uffici del lavoro. Nel merito sembra giusto che le ditte si servano di persone di loro fiducia indipendentemente dal titolo di studio. Sarebbe invece consigliabile ai periti, di non disdegnare di essere assunti con mansioni anche umili e manuali e trarre quindi profitto dalle cognizioni acquisite in corrispondenza al titolo di studio e consolidate con la loro pratica applicazione, per determinare la convenienza, per le ditte, di utilizzarli in mansioni gradualmente, ma progressivamente più elevate.

« Presentemente diversi periti industriali sono già utilizzati nei corsi di riqualificazione operai che si tengono presso le scuole e gli istituti industriali.

« E nei voti che i periti industriali possono essere preferiti nelle richieste di emigrazione (specie, come dice l'interrogante, verso quei Paesi ad insufficiente sviluppo industriale) tanto maggiormente in quanto già presentemente molti periti, specie nel campo tessile, per iniziative proprie o di privati stabilimenti si trovano all'estero ove hanno spesso raggiunto, con la loro esclusiva capacità, conseguita nella scuola, ottime posizioni

di fortuna e morali onorando il Paese presso il quale hanno compiuto la loro preparazione tecnica e professionale ».

Il Ministro della pubblica istruzione

GONELLA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia vero che il Ministero delle finanze, rispondendo a quesiti formulati dai dipendenti uffici delle Intendenze di finanza, abbia disposto di escludere dal diritto al risarcimento danni di guerra le Confraternite di misericordia, le quali, in occasione della recente guerra, hanno subito, ad opera delle truppe tedesche in ritirata, la asportazione di autoambulanze, motolettighe, carrelli, ferri chirurgici, medicinali, attrezzi di ambulatorio, ecc.; ponendo in tal modo i predetti enti morali nella assoluta impossibilità di riprendere la loro attività e la prestazione dei loro servizi ».

RISPOSTA. — « Se le Confraternite di misericordia possono considerarsi enti di beneficenza per dichiarazione concorde dei Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, la liquidazione dei danni di guerra da esse sofferti rientra nella competenza di quest'ultimo Ministero, che vi provvede per mezzo degli uffici del Genio civile, ai sensi dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

« In caso contrario tali danni rientrerebbero nel campo di applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra, in agganciamento alla quale vengono oggi concessi soltanto acconti per la perdita di indumenti e masserizie domestiche e di strumenti del lavoro di artigiani e professionisti.

« Allo stato delle cose non può pertanto disporsi, ai sensi di questa legge, alcun pagamento per i danni sofferti dalle dette Confraternite, neppure a titolo di acconto ».

Il Ministro

VANONI.

CALANDRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i motivi che impediscono il passaggio dell'ufficio postale di Augusta da ricevitoria di prima classe ad ufficio principale.

« L'interrogante fa rilevare:

a) l'importanza notevole del porto commerciale e militare di Augusta;

b) l'istituzione da parte della B.O.A.C. di un servizio di posta aerea, uno tra i pochi in funzione in Italia;

c) il continuo afflusso e transito di forestieri e stranieri ad Augusta, in conseguenza dello scalo aereo;

d) la esistenza di complessi industriali abbastanza importanti, quali lo stabilimento Nafta, le officine miste della marina militare, la fabbrica di estrazione di essenze dagli agrumi e i diversi cantieri navali;

e) la sede ad Augusta del comando marina e di un idroscalo militare.

« Il servizio attualmente disimpegnato dalla ricevitoria, per le limitazioni degli orari di apertura e di funzionamento degli uffici, è assolutamente insufficiente ».

RISPOSTA. — « Al riguardo faccio presente che, per una direttiva di carattere generale impartita, dal Ministro del tempo, nell'agosto 1946, è rimasta ed è tutt'ora sospesa ogni trasformazione di ricevitorie postali e telegrafiche in uffici principali.

« Nel prendere e mantenere ferma tale determinazione l'Amministrazione, s'inspirò, anche in vista di esaminare, in sede di riforma, il complesso delle questioni attinenti all'ordinamento degli stabilimenti postelegrafonici, a criteri di economia perché intendeva evitare, almeno fino a quando le condizioni del Bilancio non lo permetteranno, il notevole aggravio che al Bilancio stesso deriverebbe da ciascuna delle trasformazioni di ricevitorie in ufficio principale.

« Ciò premesso, e soggiungendo che finora nessuna deroga è stata fatta anche per centri che e per numero di abitanti e per estensione territoriale e per attività agricola, industriale, commerciale, turistica possono essere considerati di importanza non inferiore a quello di Augusta, si espongono i motivi, che, in aggiunta a quello non meno trascurabile della maggiore spesa che la proposta trasformazione della ricevitoria di Augusta in ufficio principale importerebbe, sconsigliano di far luogo all'invocato provvedimento:

1°) il personale attualmente applicato presso la suddetta ricevitoria, qualora essa fosse trasformata in ufficio principale, rimarrebbe senza impiego, non potendo detto personale essere assunto direttamente dall'Amministrazione, perché il decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 1948 vieta qualsiasi nuova assunzione;

2°) essendo Augusta centro sinistrato e quindi con una situazione d'alloggi disastro-

sa, sarebbe impossibile o quanto meno difficile trasferire colà impiegati da altre sedi.

« Si soggiunge, invece, che sarà presa in esame la possibilità di far luogo alla protrazione degli orari di apertura e di funzionamento della ricevitoria di Augusta ».

Il Ministro

JERVOLINO.

CAPACCHIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, a porre urgente riparo alla grave situazione nella quale si dibatte il tribunale di Bari, assolutamente insufficiente, con le sue quattro sezioni, a smaltire l'enorme mole di lavoro giudiziario da cui è oberato (5000 cause civili in istruzione e 1500 processi penali in corso oltre tutto il rimanente e proporzionato lavoro di volontaria giurisdizione, ecc.) — la quale situazione determina una vera e propria disfunzione dell'Amministrazione della giustizia nel circondario, con conseguente grave pregiudizio, non soltanto per i diritti e gli interessi dei privati cittadini direttamente interessati, ma anche per il prestigio e l'efficacia della funzione giudiziaria — l'onorevole Ministro non ritenga di dovere, senza ulteriore ritardo, provvedere alla istituzione di una quinta sezione presso il tribunale di Bari anche in adempimento delle assicurazioni date dallo stesso onorevole Ministro ai capi della magistratura e del foro locale, che lo hanno in proposito più volte sollecitato ».

RISPOSTA. — « La deficienza numerica degli attuali ruoli non consente — almeno per il momento — di aumentare gli organici degli uffici giudiziari.

« Si dà assicurazione peraltro che è stata presa opportuna nota della segnalazione per il caso che si possano ridurre le piante organiche di altri uffici, senza grave danno per il normale andamento dei servizi.

« A tale scopo il Ministero della giustizia ha chiesto ai dipendenti uffici i dati relativi al movimento degli affari verificatesi durante il triennio 1946-48 ed il lavoro di raccolta è già quasi ultimato.

« Per quanto riguarda l'attuale situazione del tribunale di Bari, il cui organico del personale della magistratura è al completo, faccio presente che le cifre indicate nella interrogazione non trovano riscontro con quelle comunicate dai capi del detto tribunale il 6 dicembre ultimo.

« Infatti come risulta dal prospetto statistico trasmesso al Ministero, il numero delle

cause civili in corso al 30 novembre 1948 deve essere di 2096 unità, dato che dal 1° gennaio 1946 al 30 novembre 1948 sono pervenuti, in complesso, 5474 procedimenti contenziosi, di cui 3378 esauriti. Così pure il numero dei procedimenti penali pendenti, indicato in 1500 deve ridursi a 908, giacché nel periodo su indicato sono pervenuti 6538 processi penali, di cui 5630 eliminati ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

1°) se corrisponda al vero la notizia che per i funzionari di cancelleria e segreteria, nominati volontari con decreto ministeriale 1° giugno 1938 (*Bollettino Ufficiale* n. 26 del 28 giugno 1938, pagine 339 a 341), registrato il 9 luglio successivo (*Bollettino Ufficiale* n. 29 del 19 luglio 1948, pagina 379), sarebbe indetto nuovo scrutinio per le promozioni al grado 9° nei ruoli di tale personale, senza attendere la scadenza del termine minimo di un anno dalla data di approvazione dello scrutinio per la promozione a 250 posti nel detto grado (decreto ministeriale 30 marzo 1947, pubblicato a pagina 325 del *Bollettino Ufficiale* n. 9 in data 16 maggio 1947 e successivo decreto ministeriale 3 ottobre 1947, registrato il 24 stesso mese e pubblicato a pagina 784 del *Bollettino Ufficiale* n. 22 del 30 novembre 1947);

2°) ove l'anzidetta notizia corrisponda a verità, i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il Ministro a tale decisione e, in particolare, come egli abbia potuto obliterare il disposto tassativo dell'articolo 45, ultimo comma, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, che vieta tale procedura per non essere ancora decorso il termine minimo di un anno sopra indicato;

3°) sempre nell'ipotesi affermativa di cui sopra, i motivi di fatto e di diritto che consentirebbero il nuovo scrutinio, tenuto presente che la norma eccezionale delle promozioni al grado 9° mediante scrutinio, anziché per esami (articolo 8 regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, esteso alle cancellerie e segreterie con l'articolo 12 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352) non sembra più applicabile alla fattispecie, risultando tutti i posti vacanti nel grado sino al 31 dicembre 1947 (articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, in relazione al già citato articolo 8) posti a disposizione dei

partecipanti allo scrutinio indetto coi decreti ministeriali 30 marzo e 3 ottobre 1947, di cui al n. 1°), e mancando quindi il presupposto della vacanza dei posti, relativa al periodo non posteriore al 31 dicembre 1947, posta come *conditio sine qua non* dagli articoli 6 e 8 ora menzionati ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 15 settembre 1948, il Ministro di grazia e giustizia ha indetto uno scrutinio per le promozioni al grado 9° dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, ai sensi del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1352, del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, e del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246, i quali costituiscono una deroga alle disposizioni ordinarie contenute nel regio decreto 8 maggio 1924, n. 745.

« Allo scrutinio sono stati ammessi tutti i funzionari che alla data del 15 settembre 1948 avevano raggiunto l'anzianità minima di 10 anni, tenendo conto delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

« Non risponde al vero, quindi, che il concorso sia stato indetto per i funzionari nominati con decreto ministeriale 1° giugno 1938.

« Il detto scrutinio poi è stato bandito, senza osservare il termine di un anno dall'approvazione della precedente graduatoria, non essendo tale termine prescritto dalle disposizioni di legge in vigore.

« Infatti il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1352 mentre richiama espressamente gli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, relativi alle modalità da eseguire nelle operazioni di scrutinio, non richiama anche l'articolo 45 dello stesso decreto, relativo al modo di conferire le promozioni al grado 9°.

« Rilevo in proposito che il regio decreto n. 1352 ha il suo scopo di essere proprio perché deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745.

« Infine i 295 posti messi a concorso sono riferiti alla data del 30 marzo 1948, ma essi in realtà erano vacanti anche alla data del 31 dicembre 1947, e ciò sia per effetto delle promozioni al grado 8° conferite con efficacia retroattiva a funzionari del grado 9°, sia per non essere stati coperti tutti i posti che avevano formato oggetto del precedente scrutinio ».

Il Ministro
GRASSI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, anzi necessario, prorogare il termine di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1948, prendendo l'iniziativa per un disegno di legge *ad hoc*, dato che tale termine è prossimo a scadere e i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato non hanno, al momento, tutti gli elementi per una ponderata decisione, in quanto i provvedimenti sull'aumento delle pensioni e sull'andamento degli stipendi non sono stati ancora decisi e definiti ».

RISPOSTA. — « Si informa che è attualmente all'esame della Camera dei deputati una proposta di legge (atto parlamentare n. 304) per la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Si potrà quindi in tale sede esaminare la opportunità di disporre — ed in quale misura — la proroga stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

CAPALOZZA, MARCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se gli consli che, contrariamente alle disposizioni da lui stesso emanate in materia di comandi nelle scuole elementari per l'anno 1948-49, le quali prevedono che non debbono essere « più accolte, per nessun motivo, domande di nuove assegnazioni provvisorie », una insegnante, maestra titolare in una frazione di Pergola, è stata comandata nel capoluogo, il che costituisce, oltre che una patente violazione delle citate disposizioni, anche un grave atto di ingiustizia nei confronti delle altre numerose aspiranti alla stessa sede, i diritti delle quali sono stati ignorati: e se, di conseguenza, non intenda provocare una inchiesta e far revocare il provvedimento illegittimamente adottato ».

RISPOSTA. — « A Pergola capoluogo (provincia di Pesaro) vi sono 14 posti in organico coperti tutti da insegnanti titolari. Poiché due degli insegnanti predetti e precisamente Bernardi Olinto e Bigonzi Mancini Marcellina, con l'inizio del corrente anno scolastico, sono stati confermati rispettivamente nell'incarico del tirocinio presso l'Istituto magistrale di Urbino e di segreteria presso la Direzione didattica di Pergola, al loro posto sono state di

nuovo assegnate in via provvisoria le seguenti maestre:

1°) Fabbri Mengarelli Adele, titolare in provincia di Ancona, la quale ha il marito impiegato di ruolo presso l'I.R.A.B. di Pergola e 3 figli minorenni;

2°) Caprini Tittoni Emma, titolare nella frazione San Severo del comune di San Lorenzo in Campo, la quale ha il marito impiegato presso la Società industria molini e fornaci, sita in Pergola, e due figli di tenerissima età.

« Come si vede, entrambe rientrano, sotto ogni riguardo, nella condizione prevista dal n. 1° della circolare ministeriale n. 75204/65 del 31 agosto 1948.

Aspirava alla conferma dell'assegnazione provvisoria nel capoluogo di Pergola anche la maestra Tavianini Rovelli Ida che non rientra in nessuno dei casi previsti dalla suddetta Ordinanza. In considerazione però della sua età avanzata (anni 61) e del lungo servizio prestato (anni 41), il provveditore agli studi di Pesaro ha creduto opportuno assegnarla provvisoriamente nella sede vacante della vicinissima frazione Fenigli-Osteria, che allora era collegata da facili e rapidi mezzi di trasporto con il capoluogo dove risiede il marito della suddetta il quale, nonostante l'età di 71 anni, non si trova nelle condizioni di cui al n. 2° della pre-citata circolare ministeriale.

Il direttore didattico di Pergola con nota n. 1058 del 25 ottobre 1948, ha assicurato l'Ufficio scolastico di Pesaro che la maestra Tavianini aveva accettato l'assegnazione provvisoria conferitale.

« Così delle quattro aspiranti al capoluogo, rimaneva esclusa solamente la maestra Baldelli Martoni Giuseppina.

« Peraltro allorché pervenne al provveditore agli studi la circolare telegrafica ministeriale n. 87069 del 25 ottobre che autorizzava gli sdoppiamenti di classe per l'anno scolastico 1948-49, conformemente alle disposizioni date nell'anno decorso, il provveditore dispose tra l'altro anche lo sdoppiamento della prima classe del capoluogo di Pergola, proposto dal competente ispettore scolastico, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

« La maestra Baldelli venne a conoscenza della cosa e naturalmente insistette per l'agognata assegnazione provvisoria, in considerazione delle gravi ragioni di famiglia che aveva precedentemente esposte e documentate nella domanda, e cioè ricongiungimento al coniuge, assistenza ai due figli minorenni e

gravissimi motivi di salute che le impedivano di sottoporsi a qualsiasi strapazzo fisico.

« Pertanto, anziché coprire il posto di sdoppiamento con la nomina di un insegnante fuori ruolo è stato ritenuto opportuno assegnare provvisoriamente a Pergola Capoluogo la maestra Baldelli.

« Questo Ministero, in proposito, non può disapprovare l'operato del provveditore agli studi di Pesaro.

Infatti, anzitutto, come si è dettagliatamente esposto, nessun preminente interesse individuale è stato lesa con il provvedimento in esame, poiché tutti gli interessati (cioè le maestre Frabbri Mengarelli, Caprini Tittoni e Cavianini Rovelli) erano già stati soddisfatti in precedenza.

« Per quanto, poi, riguarda l'osservanza delle norme generali e del pubblico interesse, deve farsi presente che l'Amministrazione si è trovata dinanzi ad una situazione non prevista dalla molto anteriore circolare del 31 agosto, e cioè dinanzi ad uno sdoppiamento di classe che creava una situazione nuova: sembra, anzi, atto apprezzabile di iniziativa e di intelligente comprensione, che, dinanzi ad una situazione che esigea umanità e considerazione (non meno di quelle delle maestre Fabbri, Caprini e Tavianini), non ci si sia attenuti alla lettera della circolare del 31 agosto, ma si sia, invece, agito secondo il suo spirito.

« Principio informatore della circolare del 31 agosto è infatti: da un lato, la necessità di normalizzare la scuola, contemperando tale scopo con le più inderogabili fra le esigenze personali e familiari degli insegnanti; e, dall'altro, il ritorno, nella maggior misura possibile, alla corrispondenza tra il numero dei posti in organico ed il numero degli stipendi pagati agli insegnanti. Ora — contrariamente a quanto largamente avveniva in regime di « assegnazioni provvisorie », ed avviene tuttora nei non molti casi ancora consentiti dalla circolare del 31 agosto 1948 — nel caso della maestra Giuseppina Baldelli Martoni nessun aggravio deriva all'Erario dalla sua « assegnazione provvisoria » in Pergola Capoluogo, poiché, in base ad una disposizione generale, si è dovuto istituire in Pergola Capoluogo un nuovo posto di insegnante: a coprire il posto stesso si è provveduto assegnandovi la maestra Baldelli, anziché una supplente che viene, invece, assunta nella sede dove precedentemente la maestra Baldelli insegnava.

« Dalla dettagliata disamina suesposta, la situazione appare, pertanto, pienamente re-

golare, non meno dal punto di vista della giustizia relativa, che dal punto di vista dell'osservanza delle disposizioni generali. Questo Ministero, quindi, non ritiene di dovere adottare provvedimenti in proposito ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, anche ai fini di un più regolare svolgimento dei processi e perciò con vantaggio sostanziale dell'Amministrazione della giustizia rivedere le tabelle delle indennità che si corrispondono ai testimoni, sia civili che militari, le quali sono oggi non solo insufficienti, ma irrisorie; lire 60 per ogni giorno di viaggio e di soggiorno e lire 80 per ogni pernottamento, diminuite dalla ritenuta di ricchezza mobili, di imposta complementare e di anticipazione ai sensi degli articoli 145 e 146 della tariffa penale, oltre il prezzo del biglietto ferroviario di terza classe ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo con il quale vengono aumentate le indennità giornaliera e chilometrica spettanti ai testimoni.

« Tale schema di provvedimento è stato trasmesso per l'opportuno esame al Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CAPALOZZA, BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga umano e logico che — di fronte ai recenti provvedimenti riguardanti la riassunzione in servizio, presso le singole Amministrazioni, della maggior parte dei dipendenti degli enti locali già epurati — venga adottato analogo provvedimento nei confronti di quei dipendenti di ruolo dalle provincie e dai comuni che furono, durante il periodo fascista, dispensati dal servizio per effetto della legge eccezionale 24 giugno 1929, n. 1112, riguardante un riordinamento straordinario dei pubblici servizi, e ciò senza contestazione degli addebiti, né giudizio disciplinare, né possibilità di ricorso gerarchico, e si conceda per tal modo, applicando un criterio di giustizia equanime, agli interessati, la riammissione in servizio od il trattamento di quiescenza od un congruo indennizzo riparatore.

« Questo, al fine di discriminare — sia pure con postumo esame i casi di ingiusta di-

spensa, data la allora vigente impossibilità di un ricorso contro i criteri che prevalsero nella scelta del personale da dispensare.

« E ciò anche nella ipotesi che i dispensati abbiano in seguito potuto ottenere altro pubblico impiego, peraltro di minore importanza e reddito, e dato prova di capacità e di idoneità professionale ».

RISPOSTA. — « Con la legge 24 giugno 1929, n. 1112, come è noto, fu data la interpretazione autentica delle precedenti varie disposizioni legislative di carattere eccezionale e particolare con le quali venne conferita per un determinato periodo e a determinati comuni ed enti (Milano regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123; Roma legge 6 dicembre 1928, n. 2702, ecc.) la facoltà di dispensa del personale in relazione alla necessità di assicurare un riordinamento straordinario dei pubblici servizi.

« Nelle relazioni alla Camera ed al Senato relative alla legge in questione, al fine di dimostrare l'inaffidabilità, nella specie, del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti agli interessati, si tenne a sottolineare che la dispensa in parola doveva tenersi sostanzialmente distinta da ogni esonero dal servizio costituente una misura disciplinare, nonché dalla dispensa per indegnità politica stabilita per gli enti locali con il regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214.

« Occorrerebbero al riguardo e, se del caso, opportuni accertamenti per stabilire se presso gli enti in questione vi fu poi un reale ed effettivo riordinamento degli uffici e se nella scelta del personale da dispensare le Amministrazioni, anziché attenersi a criteri di giustizia, avesse proceduto ad allontanare elementi più meritevoli di quelli trattenuti in servizio, ma meno desiderabili politicamente, il che non si esclude possa essersi verificato.

« Non potrebbe, peraltro, stabilirsi per legge una presunzione *juris et de jure* nel senso di ritenere che le dispense dal servizio ai sensi della legge eccezionale 24 giugno 1929, n. 1112, siano state disposte dal cessato regime per motivi epurativi.

« Può essersi in realtà verificato che talune Amministrazioni, per qualche dispensa, abbiano mascherato tali fini, adducendo nella motivazione dell'atto inesistenti esigenze di servizio. Ma tale ipotesi non giustificherebbe l'adozione di apposito provvedimento legislativo trattandosi di accertamenti da farsi caso per caso, e previsti dalle norme in vigore sul-

la riassunzione in servizio dei licenziati per motivi politici e sulla ricostruzione delle carriere, secondo il giudizio, che, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (ex articolo 13 del relativo progetto), spetta agli organi preposti all'Amministrazione del personale negli enti interessati ».

Il Ministro
SCELBA.

CAPALOZZA, BIANCO, PAOLUCCI, BOTTONELLI, ANGELUCCI MARIO, AZZI, RICCI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga che con l'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, siano state defraudate le legittime aspettative dei sottufficiali sfollati dall'Esercito col decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, nel quale, all'articolo 5, si stabiliva che essi avrebbero avuto diritto ad un particolare trattamento di quiescenza, cioè allo stipendio e alla indennità militare nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio; e ciò in relazione allo stato di fatto venutosi a creare alla data del 1° aprile 1948, che segnò la decorrenza dell'aumento della inden-

RISPOSTA. — « Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che escludono dall'aumento dell'indennità militare il personale che cessa dal servizio per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre Forze armate, rispondono allo scopo di:

non creare ulteriori disparità di trattamento fra le varie categorie del personale stesso sfollato in tempi diversi. Infatti, se non si fosse provveduto così come è stato fatto, si sarebbe verificato che dell'aumento dell'indennità militare avrebbero beneficiato soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio dopo l'applicazione del decreto n. 814, mentre il personale già sfollato avrebbe continuato a percepire le vecchie misure;

mantenere, tra il personale in servizio e quello non in servizio, la differenza di trattamento dovuta ai compensi per lavoro straordinario soppressi con il provvedimento di aumento dell'indennità militare ed assorbiti dall'aumento stesso.

« Conseguentemente, per evitare più gravi sperequazioni, si ritiene preferibile non modificare l'articolo di legge in parola ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a non concedere il finanziamento per la costruzione di 24 appartamenti per dipendenti comunali, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1947, deliberata dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale di Fano, rispettivamente il 25 ed il 30 agosto 1947, quantunque dallo stesso comune fosse stata chiesta sin dal 6 febbraio 1948 la concessione di un mutuo di lire 21.000.000 per la quota parte di sua spettanza; e per sapere, altresì, se non ritenga di disporre perché siano sollecitamente soddisfatte le legittime aspettative di una vasta categoria di impiegati, in un centro gravemente colpito dalla guerra e dalla angosciosa penuria di alloggi ».

RISPOSTA. — « I motivi della mancata concessione del contributo di lire 31.500.000 richiesto dal comune di Fano per procedere alla costruzione di alloggi da assegnare ai propri dipendenti, sono da ricercarsi nel numero relevantissimo delle domande presentate a questo Ministero da enti e da cooperative edilizie per ottenere tale beneficio e dagli assai limitati stanziamenti di fondi all'uopo assegnati con i decreti legislativi presidenziali 8 maggio 1947, n. 399, e 24 marzo 1948, n. 212, che rapidamente si esaurirono, lasciando insoddisfatte la maggior parte di tali richieste.

« Si dà, peraltro, assicurazione che le segnalate necessità del comune di Fano saranno tenute in particolare evidenza quando entreranno in vigore le nuove norme di legge, recentemente approvate dal Consiglio dei Ministri, che, come è noto, prevedono la concessione di adeguati contributi in annualità sui mutui che le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici intendessero contrarre per la realizzazione di programmi costruttivi di case popolari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere se consti loro che i cittadini italiani, residenti e sinistrati di guerra in Francia, siano esclusi dal risarcimento dei danni, in quanto la legge francese n. 46-2389 del 28 ottobre 1946, prevede la eguaglianza di trattamento con i cittadini francesi solo per i cittadini di quegli Stati ove vengano norme di reciprocità; e se non ritengano di studiare ed attuare con la massima sollecitudine tali norme, o, almeno, di risarcire i cittadini ita-

liani in Francia ai sensi della nostra legislazione sui danni di guerra, disponendo anche per il versamento degli acconti ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 76 del Trattato di pace, l'Italia ha rinunciato a far valere ogni reclamo, sia dello Stato che dei privati cittadini, per danni subiti in relazione allo stato di guerra prodottosi in Europa dopo il 1° settembre 1939.

« Lo stesso articolo contiene un elenco delle categorie dei danni per i quali tale rinuncia è operante; in tale elenco è compresa anche la categoria (sub. A) a cui ella si riferisce nella sua interrogazione.

« Per ciò che riguarda la seconda parte dell'interrogazione, il Ministero degli affari esteri prepara la documentazione in base alla quale gli organi dell'Amministrazione finanziaria potranno adottare la determinazione di loro competenza ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quali ragioni gli insegnanti supplenti delle scuole medie non abbiano ancora percepito lo stipendio del mese di ottobre, pur avendo ricevuto la nomina ».

RISPOSTA. — « In via del tutto eccezionale sono state adottate anche per il corrente anno scolastico le disposizioni impartite per l'anno 1947-48, circa la decorrenza degli assegni agli insegnanti non di ruolo delle scuole medie.

« Pertanto sono stati attribuiti gli assegni per il mese di ottobre 1948 anche a coloro la cui nomina sia stata disposta in seguito a rinuncia di precedenti graduati, purché questi ultimi non abbiano assunto servizio ed i posti siano compresi tra quelli disponibili al 16 ottobre ».

Il Ministro
GONELLA.

CARIGNANI, BARESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se, in occasione della nomina della Commissione destinata a dirimere i rapporti economici fra l'Italia e la Jugoslavia, non ravvisi l'opportunità di includere in essa persone che abbiano particolare e diretta esperienza della situazione in cui si trovano i beni patrimoniali abbandonati dai nostri connazionali nella Venezia Giulia ed in Dalmazia per effetto dell'esodo ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale delle trattative italo-jugoslave per i beni italiani in Jugoslavia e nei territori ceduti, non si vede la opportunità di includere nella Delegazione italiana che si trova a Belgrado persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano particolare e diretta esperienza della situazione in cui si trovano i beni patrimoniali abbandonati dai nostri connazionali nella Venezia Giulia e in Dalmazia per effetto dell'esodo.

« Non è escluso, però, che una tale opportunità possa essere esaminata in un momento successivo ».

Il Ministro
SFORZA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere a che punto siano i lavori della Commissione esaminatrice per il concorso a 400 posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 1946, le cui prove scritte furono sostenute a Roma nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1947 e se rispondono a verità le voci correnti, secondo le quali alla distanza di oltre un anno, la Commissione stessa non avrebbe ancora completato nemmeno la correzione del primo tema.

« Per conoscere ancora quali siano le cause del ritardo e se non ritenga il Governo di intervenire per la sollecita definizione del concorso, dalla quale dipende la sistemazione di tanti giovani ».

RISPOSTA. — « La Commissione esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio ha ultimato da molto tempo la revisione del secondo tema (atto tra vivi) e sta procedendo all'esame degli altri due temi (atto di ultima volontà e ricorso di volontaria giurisdizione).

« La Commissione stessa ha accelerato al massimo i lavori di revisione delle due prove anzidette al fine di portare a termine, nei limiti del possibile, il concorso stesso con la maggiore sollecitudine.

« Devo però fare presente che in complesso i lavori da esaminare sono circa 6000 e i membri della Commissione (magistrati, professori e notai) devono anche attendere ai loro impegni di carattere professionale ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga rispondente a criteri di equità far decor-

rere dal 3 marzo 1943 l'efficacia giuridica ed economica delle promozioni al grado IX nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ebbero luogo a seguito del concorso bandito appunto con decreto ministeriale 3 marzo 1943, mentre con decreto ministeriale 12 novembre 1947, è stato stabilito che tale efficacia decorra dal 1° marzo 1946, così come per le promozioni disposte a seguito del concorso bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1946 ».

RISPOSTA. — « Il decreto ministeriale in data 3 marzo 1943, con il quale venne indetto lo scrutinio per promozione al grado IX fu revocato con altro decreto ministeriale in data 5 febbraio 1946, essendo stato abrogato con l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, le disposizioni che dettavano le norme per l'ammissione allo scrutinio su menzionato.

« Con lo stesso decreto 5 febbraio 1946 venne indetto un nuovo scrutinio per il rimpiazzo di 619 posti vacanti nel suddetto grado. A tale scrutinio furono ammessi i funzionari appartenenti ai gradi X e XI i quali alla data del decreto stesso (5 febbraio 1946) avevano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio.

« Non è pertanto possibile retrodatare al 1943 le promozioni conferite con decreto ministeriale in data 30 novembre 1946 e 12 novembre 1947, poiché in tal modo verrebbero ad essere promossi funzionari che avendo partecipato a tale scrutinio con il minimo dell'anzianità, non avevano, al 3 marzo 1943, l'anzianità di dieci anni di servizio per conseguire la promozione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in dipendenza dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, di promuovere l'emanazione di norme integrative atte a specificare che le esclusioni dal beneficio della sanatoria epurativa di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, debbano intendersi limitate a quei dipendenti dello Stato che abbiano compiuto attività specifica di collaborazione con i tedeschi.

« La diversa valutazione delle due ipotesi collaborazionistiche previste dalla lettera g) del su citato articolo 2 stabilisce chiaramente che la sanzione epurativa deve essere mantenuta soltanto contro coloro che abbiano

compiuto opera di collaborazionismo con i tedeschi, ma si pretende tassativamente che tale collaborazione sia « specifica » e quindi non generica e tanto meno presunta.

« Difatti, se il legislatore avesse voluto considerare la sola presunzione di collaborazionismo, si sarebbe richiamato alle considerazioni ed all'elencazione delle cariche contemplate nella configurazione del reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142.

« Ora, mentre il criterio di presunzione viene abbandonato in sede epurativa contro coloro che abbiano rivestito le cariche di ministro o sottosegretario di Stato, segretario o commissario federale e direttore di giornali politici, per introdurre quello più equo e più rispondente al nostro diritto positivo, della valutazione subiettiva e specifica, viene invece integralmente mantenuto contro i capi provincia o questori per nomina della sedicente repubblica sociale italiana e contro i componenti dei tribunali straordinari o speciali istituiti dal detto governo con evidente sperequazione giuridica, perché in altra sede, agli effetti della presunzione collaborazionistica, sono accomunati allo stesso destino dei primi.

« A questo rilievo di ingiusto criterio comparativo è da aggiungere che i componenti dei tribunali per la difesa dello Stato o straordinari militari, erano chiamati a giudicare sui fatti commessi dal 26 luglio al 7 settembre 1943 e che pertanto contro costoro vengono a mancare gli elementi essenziali del collaborazionismo col tedesco invasore, così come sono richiesti dalla chiara dizione del decreto legislativo 17 luglio 1944, n. 159.

« Ciò premesso appare indispensabile precisare che l'esclusione del beneficio di esenzione dal procedimento di dispensa dal servizio dei dipendenti dello Stato che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sia limitata a coloro che abbiano compiuto opera « specifica » di collaborazione coi tedeschi, ovvero che i componenti dei tribunali straordinari siano giudicati in base al criterio di cui alla lettera g) del citato articolo, in modo che possono eventualmente dimostrare, a loro discolpa, di non aver collaborato con il tedesco ».

RISPOSTA. — « Le ipotesi prevedute nella lettera e) e nella lettera g) dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, sono del tutto distinte. Nella lettera c) si vuole, invero, colpire coloro che hanno esercitato determinate funzioni al servizio della se-

dicente repubblica sociale, così come nella lettera a) dello stesso articolo 2 si vogliono contemplare coloro che hanno prestato servizio militare alla dipendenza del tedesco invasore; nella lettera b) coloro che hanno aderito al partito repubblicano fascista e così via, nelle altre lettere, coloro che hanno spiegato qualche determinata attività ivi contemplata. Nella lettera g) si vuole invece punire coloro che — « pur non avendo compiuta una delle attività precedentemente indicata » — hanno tuttavia « svolta opera specifica » di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana. Nella lettera e) si ha riguardo, per il provvedimento di dispensa, al compimento di una « attività qualificata », nella lettera g) si fa invece riferimento a qualsiasi « altra attività » purché essa si sia concretata con una « specifica » collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale.

« Chiarita così la portata delle disposizioni dell'accennato articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, non può dubitarsi che la disposizione legislativa proposta e tendente ad introdurre la prova della specifica collaborazione nella ipotesi di cui alla predetta lettera e) costituirebbe non già una interpretazione autentica, bensì una innovazione di carattere sostanziale. Sotto tale aspetto, non sembra opportuno un intervento legislativo che darebbe adito ad altre richieste e riaprirebbe delicate e complesse questioni circa lo svolgimento dell'epurazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali misure intenda adottare per fare in modo che vengano infine definite le istruttorie a carico dei detenuti imputati di reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate del 14-15 luglio 1948.

« Si ritiene opportuno far presente che a quasi sette mesi dalla data predetta ancora nessun imputato è stato giudicato, e molti fra loro, stanno scontando un periodo di detenzione preventiva che in diversi casi almeno sarà superiore certamente alla pena che verrà comminata ».

RISPOSTA. — « È stato vivamente sollecitato il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia per la definizione dei procedimenti penali riguardanti i reati commessi in provincia di Rovigo nei giorni 14 e 15 luglio 1948.

« Questo Ministero si riserva, comunque, ulteriori comunicazioni non appena esse saranno pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CESSI, COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere — risultando agli interroganti che nel comune di Canda (provincia di Rovigo) l'aumento delle pensioni di guerra di lire 1000, disposto con decorrenza dal 1° luglio 1948, fu liquidato alle vedove di guerra e non ai genitori dei caduti — se questo diverso trattamento dipenda da circostanze locali o da un provvedimento generale, e se il Ministro non creda opportuno impartire disposizioni, perché siano sollecitamente soddisfatte le legittime aspettative di tante famiglie bisognose ».

RISPOSTA. — « Gli ultimi miglioramenti economici concessi alle vedove di guerra risalgono al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, che con decorrenza dal 6 marzo 1948, stabiliva, in aggiunta alla pensione, la maggiorazione dell'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576, da lire 15.600 annue a lire 25.000 annue.

« Probabilmente l'aumento di lire 1000 mensili segnalato come riservato alle sole vedove con decorrenza dal 1° luglio 1948, riguarda le pensioni ordinarie di reversibilità sulle quali è stato appunto concesso un anticipo di lire 1000 mensili con la legge 19 agosto 1948, n. 1186, in attesa della applicazione di nuove provvidenze legislative ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

CHATRIAN. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se, in eccezione alla stretta applicazione delle norme relative alla concessione del caro-vita ai dipendenti statali, non ritengano di estendere a tutti i comuni dell'isola d'Ischia, e non al solo comune di Ischia, il beneficio dell'aliquota del 120 per cento.

« Per conoscere in particolare, se ai fini della invocata concessione, non ravvisino opportuno di tener presente:

1°) che, per non omogeneità di termini non è equo applicare a piccoli comuni insulari, economicamente tributari di un grande comune continentale, e con questo esclusivamente collegati via mare, il criterio dei 30 chilometri di distanza misurati per via ordinaria;

2°) che la produzione irrilevante dei generi alimentari in tali comuni, e l'accennata unicità del loro collegamento col comune di Napoli, conferiscono loro — assai più che ai comuni terrestri siti nel raggio dei 30 chilometri — il carattere di vero e proprio « centro economico unico » con Napoli;

3°) che, per le cause generiche insiste nella insularità, e per quelle specifiche inerenti alla assoluta dipendenza economica, il costo della vita vi è necessariamente più elevato che nei comuni terrestri avvantaggiati del 120 per cento, e nella stessa città di Napoli;

4°) che, nei cinque comuni di Barano di Ischia, Casamicciola, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, il costo dell'alimentazione è più alto che nello stesso capoluogo di Ischia — porto di sbarco — in dipendenza delle ulteriori spese di caricamento e di trasporto;

5°) che i dipendenti statali dei cinque comuni, sottoposti a maggiori oneri economici ed esclusi invece dal beneficio concesso ai colleghi di comuni terrestri ed ai colleghi dello stesso comune di Ischia, non possono non dolersene e non invocare adeguati provvedimenti a loro tutela ».

RISPOSTA. — « Col terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, è stata data facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, di elevare la aliquota dell'indennità di caro-vita ai personali con sede di servizio in comuni prossimi ad un grande centro, nei quali il costo della alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione con il comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possono considerarsi un unico centro economico

« Peraltro, l'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 — con interpretazione autentica della disposizione del predetto decreto n. 488 — ha precisato che l'elevazione dell'indennità di caro-vita deve essere limitata ai dipendenti con sede di servizio nei comuni che appartengono alla stessa provincia del comune maggiore e dal medesimo non distino più di trenta chilometri misurati su via ordinaria tra le rispettive sedi comunali.

« Poiché la distanza che separa Napoli dai comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, è superiore ai trenta chilometri, ai dipendenti statali aventi sede di servizio in questi co-

muni non può essere elevata l'aliquota delle indennità di caro-vita in applicazione del citato decreto n. 488 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
MALVESTITI.*

CHATRIAN. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, in riconoscimento degli eroici sacrifici sopportati dai reduci delle unità che, in Balcania, dopo l'8 settembre 1943 e fino alla fine della guerra, combatterono contro i tedeschi, non reputi equo ed opportuno fare estendere ad essi i benefici economici previsti dalla circolare ministeriale n. 6300, titolo quarto, del 30 ottobre 1946.

« Tale estensione, che non graverebbe in maniera sensibile sul bilancio dello Stato, dato l'esiguo numero degli eventuali aventi diritto, eliminerebbe, fra i predetti reduci e gli altri combattenti della guerra di liberazione, una differenza di trattamento che essi ravvisano ingiustificata ed umiliante ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero già da tempo ha esaminato la possibilità di unificare sulla base del trattamento economico del Bando 28 ottobre 1943, n. 8, le competenze finora corrisposte a tutti i militari che, di fatto, hanno partecipato alla guerra di liberazione, interessando all'uopo anche il Ministero del tesoro, ma è dovuto giungere alla conclusione che tale unificazione non è consentita dalle norme vigenti.

« Invero il trattamento di cui alla circolare citata nella interrogazione, presuppone, oltre alla volontarietà dei combattenti, l'effettiva partecipazione a reparti operanti tassativamente indicati e perciò, è da escludersi che esso possa essere applicato a casi diversi da quelli previsti dalle norme di legge.

« Pertanto, il contenuto della circolare ministeriale n. 6300 del 30 ottobre 1948, relativa al trattamento economico al personale arruolatosi per effetto del Bando n. 8, non può essere esteso a favore dei militari cui l'interrogazione si riferisce, ai quali, peraltro, se inquadrati in reparti organizzati combattenti è stata corrisposta, in aggiunta al normale trattamento di guerra, la speciale indennità stabilita dal decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 122 ».

*Il Ministro
PACCIARDI.*

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso che l'insegnamento religioso nella

scuola elementare debba essere impartito nello spirito dell'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 8 febbraio 1928, numero 577, e degli articoli 108, 109, 110, 111, 112, del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e secondo quanto prescrive la circolare ministeriale n. 29 del 3 settembre 1945; e se non sia d'avviso che la disposizione « Rapporti tra scuola e Gil » (titolo VII, assistenza religiosa) sia da abrogarsi ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che, invece, qualsiasi riferimento alla circolare 9 giugno 1940, del disciolto partito fascista e del Ministero della educazione nazionale (rapporti fra la scuola e la cessata gioventù italiana del littorio) deve considerarsi irrilevante e non fondato in quanto la circolare stessa è divenuta implicitamente priva di ogni valore normativo da quando ne sono venuti meno i presupposti, tra i quali la stessa esistenza del partito fascista che la aveva emanata e della gioventù italiana del littorio i cui rapporti con la scuola erano in detta circolare regolati ».

Il Ministro
GONELLA.

COLASANTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se e quando intenda ripristinare la pretura di Pietramelara, secondo ripetute assicurazioni date. Ciò necessita sia per normalizzare l'amministrazione della giustizia in quell'ex mandamento, sia per il fatto che le popolazioni interessate a tale ripristino sono costrette a gravi disagi derivanti dalla mancanza di mezzi pubblici di trasporto tra i loro centri abitati e Teano ».

RISPOSTA. — « La possibilità del ripristino della pretura di Pietramelara potrà essere esaminata in sede di revisione generale delle circoscrizioni, dopo che sarà stata concretata la riforma dell'ordinamento giudiziario, già allo studio ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

COLASANTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se e quando intende perequare a quella dei loro colleghi del Nord, la posizione del personale civile non di ruolo, compreso quello salariato, attualmente in servizio e che dopo il settembre 1943, nell'Italia meridionale ed insulare, fu costretto a sospendere il rapporto d'impiego e di lavoro per i noti eventi bellici, tenendo conto:

1°) che la sospensione di tale rapporto dipese da causa di forza maggiore, sempre

contro la volontà dei colpiti e spesso senza atti che potessero avere valore giuridico di rescissione;

2°) che per i dipendenti dagli enti militari del Nord l'interruzione, analoga anche se dipendente dal licenziamento disposto dalla repubblica sociale italiana, fu sanato col decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 625;

3°) che in moltissimi casi il servizio anteriore al 1943 è di molti anni e merita il dovuto riconoscimento;

4°) che sarebbe equo considerare per tutti i suddetti dipendenti civili, almeno ai fini dell'indennità di licenziamento o della buona uscita e della pensione, come non avvenuta l'interruzione di cui trattasi ».

RISPOSTA. — « La questione delle sperequazioni di trattamento attualmente esistenti tra il personale civile non di ruolo licenziato, in seguito agli avvenimenti del 1943, dal sedicente governo della repubblica sociale italiana e quello in servizio presso enti militari del Sud, licenziato dal Governo legittimo e successivamente riassunto, ha già da tempo formato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero.

« Attualmente sono in corso di esame da parte dei competenti organi finanziari proposte intese ad eliminare o quanto meno ad attenuare le predette sperequazioni ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici distrettuali delle imposte sulla intassabilità del reddito apistico ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, in quanto l'attività apistica deve considerarsi integrativa della normale conduzione dell'azienda agricola ».

RISPOSTA. — « Sulla questione della assoggettabilità all'imposta di ricchezza mobile dei redditi dell'industria apistica — che ha formato oggetto di esame da parte della Direzione generale delle imposte dirette — si è pronunciata, in sede contenziosa, la Commissione centrale delle imposte, che ha riconosciuto l'assoggettabilità dei redditi dell'industria apistica all'imposta di ricchezza mobile, nella considerazione che l'apicoltura va considerata come una industria vera e propria.

« Si può, comunque, assicurare che gli Uffici delle imposte non eseguono accertamen-

ti a carico degli agricoltori per i quali l'apicoltura costituisce attività sussidiaria di scarsa importanza, ma soltanto nei confronti di coloro per i quali l'apicoltura si ravvisa, in rapporto ai capitali in essa investiti, come una industria a sé stante, rispetto alla normale coltivazione del fondo nel quale l'industria stessa è esercitata ».

Il Ministro
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali opere intende eseguire per evitare che il fiume Volturno continui con le sue piene a danneggiare centinaia di ettari del terreno del comune di Sesto Campano in provincia di Campobasso ».

RISPOSTA. — « Come già è stato fatto presente il comune di Sesto Campano ricade ai margini esterni del comprensorio della bonifica di Venafro e quindi potrà, indirettamente, avvantaggiarsi delle opere progettate da quel consorzio per la difesa della zona di suo interesse, che va tra il Ponte Reale ed il fiume Triverno.

« Il progetto, già allestito, prevede una spesa di lire 19.895.000 che dovrà gravare sui fondi E.R.P.

« L'esecuzione delle opere stesse è perciò subordinata, oltre che alla definitiva approvazione tecnica del progetto, anche alla emanazione della legge finanziaria per l'impiego di detto fondo.

« Per quanto riguarda, invece, i più generali interventi che vengono premurati e che ricadono fuori comprensorio di bonifica (manutenzione e sistemazione di opere idrauliche anche a difesa di abitanti), essi sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

« Al riguardo, il provveditore ha fatto presente che si è provveduto a richiedere al predetto Dicastero apposita integrazione di fondi, per ovviare agli inconvenienti da più parti lamentati ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali nella provincia di Campobasso sin oggi è stato inaugurato un solo cantiere di rimboschimento e sistemazione montana ».

RISPOSTA. — « In vista dell'approvazione definitiva del disegno di legge concernente provvedimenti per l'assistenza e l'avviamento al lavoro dei lavoratori involontariamente disoccupati, sono pervenuti, per la provincia di Campobasso, inviati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura, e con i prescritti pareri dell'Ispettorato ripartimentale forestale e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, preventivi per la istituzione di n. 16 cantieri per complessivi 2421 operai, importanti una spesa di lire 214.400.000 circa.

« I preventivi in parola sono stati esaminati preliminarmente dal Ministero del lavoro, che si riserva di autorizzarli apportando le variazioni che si renderanno necessarie dopo che si saranno resi disponibili i fondi che verranno all'uopo stanziati in applicazione della legge tuttora all'esame del Parlamento.

« Per la provincia di Campobasso sono stati intanto già autorizzati (facendo gravare la relativa spesa sui fondi A.U.S.A.) n. 3 cantieri nei comuni di Campobasso (allievi n. 50, durata mesi 4, spesa lire 3.700.000), Palata (allievi n. 50, durata mesi 3, spesa lire 4.500.000), Riccia (allievi n. 50, durata mesi 3 e mezzo, spesa lire 3.100.000).

« Di questi ultimi cantieri, quello di Palata è in attività dal 1° di febbraio del corrente anno, e gli altri due lo saranno prossimamente.

« Malgrado ogni buon volere, non è stato possibile disporre finora l'apertura di un maggior numero di cantieri nella provincia in parola, attesa la eseguità dei fondi a disposizione per la istituzione e la gestione di una prima serie di cantieri a carattere sperimentale ».

Il Ministro
FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire che gli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno costruiti o riparati entro cinque anni dal 19 luglio 1945, godono per i contratti di appalto, oltre l'imposta fissa di registro, anche l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le fatture ad essi contratti relative ».

RISPOSTA. — « Si osserva anzitutto che, per i lavori di ricostruzione e riparazione degli impianti industriali e commerciali già distrutti o danneggiati dagli eventi bellici,

le agevolazioni fiscali si applicano a decorrere dal 18 maggio 1946, data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 221, che espressamente li contempla all'articolo 3, e non già quindi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 322 (1° luglio 1945), che riguarda esclusivamente la ricostruzione edilizia e non anche quella industriale e commerciale.

« Si precisa, pertanto, che entrambi gli accennati provvedimenti legislativi consentono l'esenzione dall'imposta sull'entrata per i soli corrispettivi degli appalti relativi alla esecuzione dei lavori previsti dai provvedimenti stessi, con esclusione in ogni caso, stante la letterale dizione della legge, degli acquisti, da chiunque effettuati, dei materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, che, di conseguenza, restano soggetti al tributo a norma delle vigenti disposizioni ».

Il Ministro
VANONI.

CORNIA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non si ritenga equo e opportuno estendere ai dipendenti dei consorzi provinciali antitubercolari quella indennità di rischio che l'Istituto nazionale della previdenza sociale da tempo corrisponde al proprio personale addetto alla assistenza e cura dei malati di tubercolosi ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 maggio dello scorso anno, approvò in linea di massima uno schema di provvedimento legislativo concernente la concessione di una indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari e ne propose l'invio al Parlamento per l'esame.

« A causa della successiva entrata in funzione dei normali organi legislativi è stato necessario redigere il suddetto provvedimento legislativo sotto forma di disegno di legge, che quanto prima sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri e successivamente inviato al Parlamento per l'esame e l'eventuale approvazione ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

COVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga di predisporre un provvedimento legislativo per

elevare adeguatamente il tasso di capitalizzazione per il riscatto dei fondi concessi in enfiteusi, ad evitare che, come già si sta verificando, i concedenti, avvalendosi del diritto loro riconosciuto dalle vigenti disposizioni di legge, riscattino i fondi con somme irrisorie dando luogo a numerose contestazioni giudiziarie ».

RISPOSTA. — « Al fine di adeguare la misura dei canoni enfiteutici ed il prezzo delle affrancazioni al mutato valore della moneta è stato già predisposto un disegno di legge, il quale trovasi ora all'esame della Camera dei deputati ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia informato che l'Accademia di scienze, lettere ed arti (ex Società reale) si trovi attualmente in giudizio quale resistente davanti al tribunale di Napoli, il quale assume, come attore, che il premio Torraca assegnatogli per meriti scientifici gli sia stato negato per ragioni politiche, e cioè per essere egli, al momento del giudizio, sospeso dall'insegnamento universitario per epurazione. Poiché tale circostanza è provata da una lettera del presidente dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti diretta all'onorevole Ministro della pubblica istruzione e poiché il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il procedimento d'epurazione intentato contro il professore Edmondo Cione, si chiede quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare al fine d'impedire che il prestigio dell'Accademia venga lesa da una eventuale decisione contraria della magistratura e comunque dall'impressione che può diffondersi nel pubblico che l'Accademia di archeologia, lettere e belle arti, anziché obbedire a serene ragioni di obiettività scientifica, si ispiri a passioni politiche che in quella sede non debbono per nessuna ragione manifestarsi ».

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che la Società nazionale di scienze lettere e arti di Napoli si trovi attualmente in giudizio quale resistente davanti al tribunale di Napoli contro il professore Edmondo Cione.

« L'Accademia di archeologia, lettere e belle arti della Società reale di Napoli bandì, nel 1943, un concorso per il conferimento di un premio « Torraca ». Le relative operazioni furono allora sospese per le vicende della guerra e riprese nella tornata accade-

mica del 5 febbraio 1947, nella quale, ad unanimità di voti, fu conferito il premio al concorrente Edmondo Cione che ne ebbe conoscenza dal presidente dell'Accademia professore Riccardo Filangieri.

« Alcuni accademici, che non avevano partecipato alla seduta nella quale quel premio era stato deliberato a favore del Cione, si dolsero che tale deliberazione fosse stata adottata senza il preventivo deposito in segreteria dei relativi atti per il periodo dei venti giorni prescritto dal regolamento generale della ex Società reale. Ed il presidente, aderendo alla richiesta, effettuò il deposito prescritto dagli atti in segreteria e tornò a riconvocare l'Accademia per deliberare a scrutinio segreto sulle conclusioni alle quali era pervenuta alla unanimità la precedente assemblea dell'Accademia. A questa nuova tornata, della quale non risulta la data, parteciparono quindici membri sui venti effettivi; alla prima avevano partecipato sette membri. Dei quindici membri intervenuti, otto votarono per la non assegnazione del premio e sette a favore.

« Contro l'operato dell'Accademia il Cione insorse aspramente prima pubblicando una lettera aperta al Ministro della pubblica istruzione nel giornale *Brancaleone* del 23 novembre 1947, nella quale accusava, senza dare alcuna prova, Benedetto Croce di essere l'artefice di questo cambiamento dell'Accademia verso di lui, e poi con ricorso formale in data 20 dicembre 1947, con il quale invocava una inchiesta.

« Affermava sostanzialmente il Cione che:

1°) la disposizione del regolamento, che prescrive il deposito in segreteria degli atti del concorso, non era mai stata attuata e tanto meno vi era motivo di osservarla ora per la deliberazione del 5 febbraio 1947, che era stata adottata all'unanimità;

2°) comunque l'Accademia non poteva, come fece nella sua seconda tornata, convalidare da una parte l'esito di merito cui erano prevenute le operazioni del concorso con l'assegnazione del premio al Cione, e negare poi dall'altra il conferimento del premio per considerazioni politiche e comunque del tutto estranee alla natura del concorso.

« Circa il primo motivo del ricorso è da considerare che se la omissione delle prescrizioni del regolamento può essere tollerabile nel caso di unanime accordo tra i soci, diventa inammissibile quando anche un socio sia dissenziente, e pertanto non può farsi addebito al presidente dell'Accademia se ritenne di dover applicare rigorosamente il regola-

mento e disporre il deposito della relazione e delle memorie nella segreteria, dal momento che più accademici gli avevano espresso doglianza per la omissione di quelle formalità.

« Circa il secondo motivo, la procedura usata dall'Accademia fu, secondo quanto ha affermato il presidente, del tutto legittima, perché il sodalizio si attenne nella seconda tornata scrupolosamente alle disposizioni formali del concorso ed emise il suo giudizio tenendo presenti la relazione e gli atti del concorso stesso.

« La stessa deliberazione fu l'espressione della maggioranza dell'Accademia perché all'adunanza avevano partecipato 15 accademici su 20 componenti il Sodalizio in luogo dei 7 della prima adunanza. Infine, la segretezza della votazione esclude che il motivo della mancata assegnazione del premio al Cione sia quello da lui affermato e non piuttosto un altro.

« È da considerare peraltro che l'Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli costituisce con la Società nazionale di scienze lettere ed arti (già Società reale) un corpo morale che non è soggetto al sindacato gerarchico del Ministero negli atti della sua attività, e la eventuale lesione di diritti di terzi, nella quale possa incorrere nello espletamento delle sue attività può trovare la difesa in sede contenziosa al Consiglio di Stato. Il Ministero non ha quindi obbligo di pronunciarsi in proposito e conseguentemente non ha provvedimenti da adottare.

« Per quanto particolarmente riguarda la inchiesta domandata dal Cione, non si tratta nella specie che di un motivo di impugnativa di atti di concorso che interessano un privato il quale può farli valere a sua facoltà nella prevista sede giurisdizionale. Manca del tutto un pubblico interesse diretto che faccia obbligo all'Amministrazione di disporre indagini e accertamenti per provvedimenti di carattere generale e pertanto questo Ministero non ha ritenuto opportuno disporre l'inchiesta stessa ».

Il Ministro
GONELLA.

DE MEO. — Al Ministro dell'interno. — « Per sapere se intenda prorogare di quattro anni, anziché di due, i limiti di età stabiliti per gli agenti di pubblica sicurezza in possesso di titoli combattentistici ed aspiranti a partecipare ai concorsi per la nomina a vicebrigadiere ».

RISPOSTA. — « Le promozioni al grado di vicebrigadiere vengono conferite con regolari concorsi ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

« A tali concorsi possono partecipare le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza le quali, oltre ad avere gli altri requisiti richiesti, non abbiano oltrepassato l'età di anni 32. Detto limite di età è portato ad anni 35 per coloro che abbiano conseguito l'arruolamento nel Corpo quando avevano già compiuto il 22° anno di età, e ad anni 37 per i concorrenti ex combattenti e per gli ammogliati con prole.

« In considerazione della sospensione delle promozioni durante il periodo bellico, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 dicembre 1946, n. 482, venne autorizzato, di concerto con il Ministero del tesoro, in linea eccezionalissima e in deroga alle vigenti disposizioni, che il limite di età dei concorrenti (massimo 37 anni) venisse aumentato di 4 anni per una volta tanto. Gli agenti hanno beneficiato di tale eccezionalissima deroga nel concorso espletato nel 1948.

« Dovendosi ora rientrare nella normalità e nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari, il limite di età è stato riportato ad anni 32, elevato al massimo ad anni 37 per quei concorrenti che, come sopra detto, beneficiano della qualità di ex combattenti o di ammogliati con prole.

« Non si ritiene di elevare da due a quattro anni i limiti di età per i concorrenti ex combattenti in considerazione che gli agenti già godono, per tale qualifica, di un beneficio di anni 2; che hanno già beneficiato della eccezionale deroga di 4 anni loro concessa a causa degli eventi bellici ed, infine, perché l'eccezionale provvedimento non troverebbe alcuna giustificazione in vista della necessità di rientrare nelle norme regolamentari per il conferimento delle promozioni al grado di vicebrigadiere.

« Si fa presente, infine, che essendo ormai scaduti i termini per la partecipazione al nuovo concorso a vicebrigadiere, gli interessati non potrebbero ugualmente beneficiare dell'eventuale aumento dei limiti di età ».

Il Ministro
SCELBA.

DE MEO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda assicurare il regolare servizio annonario nei comuni inferiori ai 5000 abitanti, non con la corrispon-

sione di un compenso mensile al personale di ruolo, per il lavoro straordinario necessario all'espletamento del servizio, così come disposto dalla ministeriale 5367 del 7 gennaio 1949, bensì affidando l'incarico al personale licenziando.

« A detto personale potrebbe essere corrisposto il compenso mensile nella misura già determinata per i singoli comuni e senza per altro far sorgere o protrarre alcun rapporto di impiego. Resta fermo, beninteso, il principio dell'esonero dal servizio in qualsiasi momento ».

RISPOSTA. — « Per le diminuite esigenze degli uffici annonari i comuni fino a 5000 abitanti non hanno ormai più da tempo necessità di personale apposito potendo sopperire con quello, già esuberante, adibito ai normali servizi di carattere continuativo.

« Per agevolare alcune amministrazioni comunali si è consentita l'erogazione momentanea e tuttaffatto precaria di compensi per lavoro straordinario limitati comunque al periodo di assestamento dei relativi servizi.

« Trascorso però tale breve termine, anche i ricordati compensi saranno notevolmente ridotti.

« La soluzione di attribuire tale lavoro straordinario al personale cessato dal servizio nei predetti comuni « senza peraltro far sorgere o protrarre alcun rapporto di impiego e restando fermo il principio dell'esonero dal servizio in qualunque momento » è già stata esaminata con ogni attenzione, ma non si è ritenuto possibile aderire alle richieste pervenute innanzi tutto per la cennata precaria attribuzione dei compensi stessi ed inoltre perché non è consentito assegnare lavoro straordinario a chi già non rivesta la qualifica di impiegato.

« Qualora, poi, tali compensi non fossero attribuiti a titolo di lavoro straordinario ma per altro motivo, verrebbe a costituirsi, nonostante ogni dichiarazione in contrario, od a protrarsi un vero e proprio rapporto di impiego, cosa che si vorrebbe, per ovvie ragioni, escludere ».

Il Ministro
SCELBA.

DI DONATO, CAPACCHIONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere:

1°) se corrispondono alle vedute del Governo le dichiarazioni fatte dal Ministro Tremelloni apparse sul quotidiano *Il Sole* del 4 gennaio 1949, secondo le quali dovrebbero

essere accentrati a Milano tutti i complessi fieristici internazionali attualmente in vita in Italia;

2°) se il Ministro si rende conto della inopportunità di tale progetto, che verrebbe a colpire il Mezzogiorno e specialmente la Fiera del Levante, la quale si svolge ogni anno a Bari nel mese di settembre ».

RISPOSTA. — « Dal testo delle dichiarazioni fatte dal Ministro Tremelloni a proposito della Fiera di Milano (giornale *Il Sole* del 4 gennaio 1949) non si rileva alcun progetto, né personale del Ministro né tanto meno del Governo, inteso ad accentrare a Milano tutti i complessi fieristici internazionali attualmente in vita in Italia.

« L'articolo in parola, infatti, ha voluto porre in risalto le possibilità derivanti alla Fiera di Milano, dalla sua posizione particolarmente vantaggiosa come centro industriale e di traffico, possibilità queste che non possono disconoscersi ed il cui sfruttamento non può che tornare di utilità alla economia del Paese senza peraltro dover ledere, in qualunque modo, il prestigio e le possibilità di riuscita delle altre manifestazioni del genere ormai tradizionalmente affermatesi come la Fiera del Levante ».

Il Ministro
LOMBARDO.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere che sia promossa azione di liberazione e di ripristino della fatiscante casa natale di Giovanni Pier Luigi da Palestrina — già tutelata dalla dichiarazione di monumento nazionale — perché ne sia consentito un uso di carattere storico-culturale, quale si addice alla gloria universale del principe dei compositori italiani ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero considera con il massimo interessamento la opportunità di onorare, con il ripristino della sua casa natale, la memoria del grande musicista.

« A tal riguardo si ripromette di porre al più presto allo studio il problema della migliore utilizzazione dell'edificio per gli scopi sopra precisati, e, in particolare, per l'istituzione di un museo che raccolga i pochi autografi e ricordi palestriniani giunti fino a noi.

« E, peraltro, da osservare, che una tale istituzione, a prescindere dalla considerazione di opportunità di erigerla nel piccolo centro natale del Palestrina, esigerebbe necessariamente oneri per il personale di custodia ed altri appropriati mezzi finanziari per ga-

rantire la conservazione e la sicurezza dei materiali raccolti.

« Inoltre, poiché l'immobile è di proprietà privata, dovranno essere anche prese in esame le condizioni di un eventuale acquisto o di un'espropriazione per pubblica utilità, d'intesa con l'Amministrazione demaniale ».

Il Ministro
GONELLA.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda provvedere, in vista della seconda ripartizione dei fondi E.R.P., al prolungamento dell'acquedotto del comune di Sezze alla frazione di Sezze-scalo.

« Tale opera oltre a rendersi indispensabile per lo sviluppo che tale frazione va assumendo di giorno in giorno, contribuirebbe a lenire la disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « L'opera è fra quelle di competenza del comune e ad essa deve provvedere quindi il comune stesso.

« La possibilità cui accenna l'onorevole interrogante di farvi fronte con una seconda ripartizione di fondi E.R.P. è per il momento del tutto ipotetica e non può quindi fornirsi in merito alcuna assicurazione formale.

« Tuttavia la questione sarà esaminata per ogni possibilità che potrà in seguito presentarsi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FERRARESE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se e quando si vorranno rimborsare i crediti ammontanti a parecchi milioni degli ospedali della provincia di Treviso in applicazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36. La situazione è gravissima ed obbligherà gli ospedali a rifiutare ogni assistenza: l'ospedale Tomitano di Oderzo deve avere 13 milioni per anticipo spedalità dei comuni e 17 milioni dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; l'ospedale di Valdobbiadene deve avere lire 7.688.240 per rette dovute dai comuni e lire 36.607.990 dai Consorzi antitubercolari di Venezia, Treviso e Padova. Così gli altri ospedali. La situazione va sanata col-la massima urgenza ».

RISPOSTA. — « 1°) *Ospedale civile di Treviso.* — « Le contabilità relative ai mesi di marzo-luglio e agosto-settembre sono state restituite

alla Prefettura per alcune rettifiche indispensabili ai fini della emissione del mandato.

« Le contabilità del mese di ottobre, pervenute il 25 gennaio 1949, sono in corso di esame e vi si provvederà con la massima sollecitudine.

« 2°) *Ospedale di Castelfranco Veneto.*

« La Prefettura è stata già autorizzata a versare lire 1.778.900, ammontare di un primo gruppo di spedalità relative al primo trimestre 1948.

« Altre contabilità afferenti allo stesso periodo sono state restituite per rettifiche.

« Pervenute, nel dicembre 1948, le contabilità relative ai mesi di luglio e agosto, è stata già richiesta la emissione del mandato di lire 945.500.

« Le contabilità per i mesi successivi non sono ancora giunte a questo Ufficio.

« 3°) *Ospedale civile di Oderzo.*

« È stata già richiesta alla Ragioneria centrale la emissione dei seguenti mandati: lire 1.163.350; lire 1.071.750; lire 28.800; lire 1.934.810; lire 1.934.810; lire 1.099.420; lire 942.430.

« Una contabilità suppletiva afferente al mese di luglio è stata restituita alla Prefettura per alcune rettifiche.

« Un'altra contabilità afferente al mese di ottobre, pervenuta il 24 gennaio, è in corso di esame.

« 4°) *Ospedale civile di Valdobbiadene.*

« È stata richiesta alla Ragioneria centrale la emissione dei seguenti mandati: lire 3.188.290; lire 614.990; lire 563.730.

« La Prefettura è stata autorizzata ad anticipare lire 207.110, ammontare di una contabilità suppletiva afferente al primo trimestre 1948.

« La contabilità del mese di agosto è stata restituita per alcune rettifiche.

« Non vi sono attualmente contabilità giacenti.

« 5°) *Ospedale civile di Pederobba.*

« È stata richiesta alla Ragioneria centrale la emissione di due mandati dell'ammontare rispettivo di lire 538.250 e 204.450.

« Le ultime contabilità relative ai mesi di ottobre e novembre, pervenute nel gennaio 1948 saranno esaminate con la massima sollecitudine.

« 6°) *Ospedale civile di Conegliano Veneto.*

« Le contabilità non liquidate sono state restituite alla Prefettura per alcune rettifiche.

« Per il versamento delle spedalità dovute dai Consorzi provinciali antitubercolari, è

stato interessato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dal quale i Consorzi stessi dipendono ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

FERRARESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda necessario e urgente provvedere alla costituzione di cantieri di rimboschimento nei comuni di Crespano del Grappa, Valdobbiadene e Vittorio Veneto in provincia di Treviso — pratiche già istituite — e alla attuazione dei vari corsi di riqualificazione, in provincia sempre di Treviso, di cui richieste presso il Ministero da tempo presentate anche se il disegno di legge in materia non è stato ancora approvato dalle due Camere ».

RISPOSTA. — « La opportunità di istituire cantieri di rimboschimento nei comuni indicati, nonché di attuare corsi di riqualificazione in alcuni centri della provincia di Treviso, ha già formato oggetto di considerazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha esaminato, per il momento in via preliminare, i preventivi all'uopo compilati dai competenti uffici periferici.

« Il Ministero non potrà peraltro autorizzare le iniziative auspicate se non quando sarà stato definitivamente approvato il disegno di legge concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati che, già approvato dal Senato, trovasi tuttora all'esame della XI Commissione permanente della Camera dei deputati in sede referente.

« Detta approvazione si rende necessaria in quanto solo quando le disposizioni che prevedono le iniziative in parola avranno acquistato forza di legge, potrà farsi luogo allo stanziamento dei fondi occorrenti per la attuazione delle iniziative medesime e, con esso, avere inizio la loro concreta realizzazione ».

Il Ministro

FANFANI.

FERRARESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Se non creda urgente e doverosa la presentazione al Parlamento del disegno di legge da tempo predisposto, per la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e conseguente passaggio di essi nel ruolo dei fun-

zionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), presentazione che permetterà di avviare a soluzione un annoso e penoso problema interessante una benemerita categoria di funzionari nella Amministrazione della giustizia ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha predisposto da tempo un disegno di legge per la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per il conseguente passaggio di essi aiutanti nel ruolo delle cancellerie e segreterie.

« Detto provvedimento è stato già trasmesso ai Ministeri interessati per la prescritta adesione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere la esatta applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in riferimento ai partigiani, reduci, ex-internati, i quali prestano da anni lodevole ed ininterrotto servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ravvisandosi erronea ed arbitraria la limitazione che verrebbe fatta coll'articolo 3 delle norme regolamentari, includendo nei ruoli transitori solo gli avventizi regolarmente nominati con provvedimento registrato alla Corte dei conti ».

RISPOSTA. — « Le norme in corso di elaborazione, sono dirette a completare la disciplina dei ruoli transitori della quale il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha fissato i punti essenziali.

« Il nuovo provvedimento non avrà soltanto carattere regolamentare, ma costituirà in parte una integrazione delle norme già emanate, e, lungi dall'alternare il sistema accolto nel citato decreto n. 262, si propone di dare un logico e completo sviluppo alla disciplina della materia.

« Il progetto di legge ormai concretato nelle sue linee generali, sarà nel più breve termine messo a punto e sottoposto al Consiglio dei Ministri, per essere poi presentato al Parlamento. In questa ulteriore fase elaborativa non si mancherà di tenere nel giusto conto le osservazioni e le richieste delle categorie interessate, anche per quanto riflette la questione accennata dall'onorevole interrogante.

« È da ritenere, comunque, inesatto ogni apprezzamento sull'eventuale adozione di criteri che possano ledere le legittime aspetta-

tive degli avventizi, per la cui sistemazione il Governo è animato dallo stesso spirito di comprensione già dimostrato in passato ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

GARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente apportare una variante alla limitazione della superficie da occupare con la costruzione di « Case popolari », introducendo il concetto della proporzionalità al numero dei componenti le singole famiglie.

« Ciò nella considerazione che la superficie massima attualmente consentita nella misura di 110 metri quadrati per ogni appartamento esclude in modo assoluto dal beneficio del contributo statale le famiglie composte da più di 5-6 persone, le quali se comportano il disagio di abitare appartamenti insufficienti in un periodo di assestamento, quale quello che si attraversa e che ha carattere di transitorietà, non possono essere costrette ad investire forti somme per autocondannarsi a rendere perpetuo tale disagio, oppure a rinunciare ai benefici disposti dalle leggi.

« Si fa presente che, di fronte alla gravità dell'inconveniente che si lamenta, molte cooperative edilizie, costituite specialmente fra professionisti ed impiegati, hanno sospeso sul nascere la loro attività, dimostrando così la inefficienza dei provvedimenti adottati in loro favore, e che potranno divenire efficaci solamente svincolandosi, nel modo proposto dalla limitazione di superficie imposta dalle norme vigenti ».

RISPOSTA. — « La necessità segnalata di allargare i limiti imposti per le categorie di case popolari dalle disposizioni della legge 25 marzo 1943, n. 290, che come è noto, prevedevano un massimo di 4 vani ed accessori per una superficie di metri quadrati 90, è stata già presa in considerazione da questo Ministero.

« Infatti con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1948, n. 180, tali limiti sono stati elevati a 5 vani ed accessori per metri quadrati 110.

« Non si è ritenuto di ampliare maggiormente i limiti stessi per ovvie ragioni di opportunità, ed anche in considerazione sia dei costi elevati delle costruzioni che si ripercuotono sulle quote di ammortamento a carico degli assegnatari, sia soprattutto per ottenere un maggior numero di appartamenti con gli

esigui stanziamenti concessi, in modo da poter venire incontro al maggior numero possibile di richieste di alloggi specie da parte delle classi meno abbienti.

« È altresì da tener presente che in relazione alla situazione edilizia attuale, in un alloggio di 5 vani ed accessori, utilmente distribuiti, può trovare conveniente sistemazione anche una famiglia di 5-6 persone.

« Non risulta infine a questo Ministero che molte cooperative abbiano rinunciato, per il motivo di cui sopra, al conseguimento del loro scopo, ché, anzi, numerose ed insistenti sono le domande che qui pervengono giornalmente da parte di detti enti per ottenere la concessione delle sovvenzioni ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GIOLITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se egli sia a conoscenza di un progetto della Società Piemonte centrale elettrica, che prevede la utilizzazione delle acque del torrente Kant in Valle Stura e che, determinandone il quasi totale prosciugamento, verrebbe a compromettere irrimediabilmente l'irrigazione e l'attività industriale (segherie e molini) della zona, con grave danno della popolazione, la quale vivamente allarmata, fin dal 1946 ha inoltrato al Genio civile di Cuneo, tramite il comune di Demonte, regolare opposizione alla esecuzione del progetto in parola, mentre nessuna opposizione ha incontrato l'altro progetto, presentato dalla ditta Costanzo Luigi di Demonte, che si limita a utilizzare le acque e ad immetterle quindi nuovamente nell'alveo originale, in modo che l'irrigazione e l'industria siano salvaguardate ».

RISPOSTA. — « Per l'utilizzazione a scopo industriale delle acque del torrente Kant, in provincia di Cuneo, vennero presentate domande da parte del signor Costanzo Luigi e della società Piemonte centrale di elettricità.

« Tali domande, concorrenti ed incompatibili, sono state regolarmente istruite da parte dell'ufficio del Genio civile di Cuneo e gli atti delle istruttorie sono stati sottoposti al prescritto esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Detto consesso, con voto emesso nell'adunanza del 21 gennaio 1949, ha rilevato che il progetto della società Piemonte centrale di elettricità presenta la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico nei confronti del progetto Costanzo ed ha, pertanto, espresso il parere che possa farsi luo-

go alla concessione a favore della predetta Società sotto l'osservanza delle condizioni contenute nello schema disciplinare.

« In tale schema, tra l'altro, sono state inserite apposite clausole a tutela delle utenze irrigue ed industriali precostituite, e stabiliti altresì i quantitativi di acqua che la Società è tenuta a lasciare defluire a valle delle proprie prese ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GOTELLI ANGELA, GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno e doveroso, per un criterio distributivo informato a maggior giustizia ed equità, riesaminare la quota di assegnazione dei fondi E.R.P. proposta per la provincia di La Spezia, per gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

« Gli interroganti, infatti, intendono richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla particolare situazione dell'agricoltura nella provincia di La Spezia dove la naturale povertà è aggravata, nonostante l'infessato apporto di lavoro degli agricoltori, per i deperimenti causati dagli eventi bellici e le devastazioni provocate dalle recenti alluvioni ».

RISPOSTA. — « In sede di ripartizione tra le provincie dei fondi E.R.P. destinati all'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, questo ufficio, in ossequio alle note direttive stabilite dal Governo, ha assegnato all'Italia Meridionale la maggior parte della totale disponibilità. La misura della assegnazione per ogni provincia è stata inoltre determinata tenendo conto delle condizioni locali della disoccupazione e delle esigenze economiche delle varie zone. Pertanto, dove le assegnazioni appaiono inadeguate, ciò deriva unicamente dalla limitazione della complessiva autorizzazione di spesa.

« Occorre anche avvertire che il provvedimento citato, rivolto a combattere la disoccupazione col favorire il compimento di opere di sistemazione agraria, non può ovviamente soddisfare a tutte le necessità della ricostruzione agricola, sebbene esso si mostri idoneo a conseguire ben più vasti risultati qualora fossero possibili maggiori stanziamenti per la sua applicazione ».

Il Ministro
SEGNI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere per quali motivi non si è ancora provveduto all'emanazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra agli italiani all'estero e particolarmente alle molte migliaia di operai militarizzati che, al seguito delle truppe operanti in territori occupati, dopo i noti avvenimenti, furono fatti prigionieri ed ebbero a perdere tutti i loro beni ».

RISPOSTA. — « Il problema del risarcimento dei danni di guerra subiti dai nostri connazionali in territorio estero è problema di larghissima e vasta portata, il quale dovrà essere esaminato unitariamente e non frazionatamente nei singoli settori.

« Occorrerà una legge organica la quale non potrà che seguire, per ovvie ragioni di impostazione di limiti e di criteri, quella che riguarda i danni in territorio metropolitano, che sarà sottoposta all'esame del Parlamento nel corso del presente esercizio finanziario.

« Così non si ravvisa, almeno per il momento, la possibilità di poter proporre un provvedimento isolato per il risarcimento dei danni subiti dai nostri operai militarizzati operanti al seguito di truppe alleate in territorio occupato ».

Il Ministro del tesoro
PELLA.

GUADALUPI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine ai voti espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, per l'impianto nella zona industriale di quel porto di uno stabilimento per la raffinazione degli oli minerali grezzi, con annesso deposito per rifornimento delle navi di linea in transito e del retroterra, la cui realizzazione è indubbiamente utile all'economia nazionale ed è concreta dimostrazione della sentita necessità di sviluppare l'industria nell'Italia meridionale e particolarmente in Brindisi nella cui zona franca del porto è ormai certo saranno installati grossi impianti industriali dai giuliani ».

RISPOSTA. — « La scelta delle località ove installare impianti per il trattamento industriale dei petroli è lasciata all'iniziativa delle società interessate e pertanto il Ministero dell'industria non può, per alcun motivo, obbligare le società stesse ad installare gli impianti medesimi in zone diverse da quelle prescelte.

« Per quanto concerne, in particolare, la eventuale costruzione di una raffineria nella zona di Brindisi, occorre tenere presente che, nel quadro generale della politica petrolifera nazionale, esiste già in corso di attuazione un programma di ampliamento delle raffinerie esistenti e di installazione di nuovi impianti del genere, per una capacità di lavorazione di circa 10.000.000 di tonnellate annue di petrolio greggio di importazione e con una produzione di molto superiore alle possibilità di assorbimento del mercato nazionale.

« Nella considerazione poi che l'Italia meridionale gli attuali consumi di prodotti petroliferi sono limitati al punto da non poter assorbire neanche la produzione dello stabilimento di Bari, non si ritiene che, per il momento », vi possa essere convenienza alla installazione di nuove raffinerie in quella zona ».

Il Ministro
LOMBARDO.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi sino a tutt'oggi non si è provveduto a dare inizio alle seguenti opere pubbliche nel porto di Brindisi e per le quali da tempo era assicurato il relativo finanziamento:

- 1° impianto binazione a servizio della gru (importo lire 10 milioni);
- 2° ampliamento e sistemazione scalo di alaggio (importo lire 20 milioni);
- 3° cavo elettrico per il funzionamento gru (importo lire 10 milioni);
- 4° acquisto di una gru completa di accessori (importo lire 40 milioni);
- 5° costruzione di un capannone-deposito nel seno di levante, in sostituzione di quello andato distrutto per eventi bellici (importo lire 25 milioni).

« Se non ritenga infine opportuno far conoscere a chi sia da attribuire tale notevole ritardo che, in un momento di particolare disagio sociale e di quasi completa deficienza di lavori pubblici nella provincia di Brindisi, suona beffa alle migliaia di disoccupati e quali provvedimenti intenderà adottare onde evitare che tale grave inconveniente abbia a ripetersi per l'avvenire ».

RISPOSTA. — « Per la parziale sistemazione del porto di Brindisi era stata prevista la esecuzione dei seguenti lavori:

- a) sistemazione dello scalo di alaggio (lire 13.000.000);

b) costruzione di un tratto di banchina in prosecuzione di quella denominata « Feltrinelli » (lire 27.000.000);

c) fornitura e posa in opera di una gru elettrica del tipo UNI 6/18/4,50 (lire 40 milioni);

d) ricostruzione di un capannone merci (lire 25.000.000).

« In relazione a tale programma l'Ufficio del Genio civile compilò, in data 2 febbraio 1948, il progetto per la ricostruzione del capannone; fece presente, però, che non riusciva possibile attuare l'impianto della gru perché la sagoma di essa veniva ad interferire con il piano di carico e di scarico del ricostruendo capannone.

« Il predetto Ufficio, anzi, ritenuto che allo scarico delle merci, dai piroscafi al piano di scarico del magazzino-deposito e sui vagoni ferroviari, potesse ugualmente provvedersi con le bighe in dotazione ai natanti e con le grue a cingoli, propose di utilizzare la somma di lire 50.000.000, destinata per la fornitura della gru, per il prolungamento della banchina a forte tirante nel senso di levante del porto.

« Successivamente pervenne a questo Ministero, da parte dell'impresa Elia Francesco, un progetto generale per la costruzione, nel porto di Brindisi, di due capannoni merci con annessa palazzina per gli uffici e posti di peso e dogana; progetto che dall'impresa suddetta era stato elaborato in seguito ad un bando di concorso indetto dal Banco di Napoli per la istituzione in quel porto di magazzini generali, i quali, giusta accordi allora intervenuti fra la Marina mercantile, le Ferrovie dello Stato e la Capitaneria di porto, dovevano essere ubicati su una striscia larga 25 metri, che, allacciandosi alla stazione marittima, andava a finire al seno di levante.

« A tale progetto era stato allegato anche uno stralcio per la costruzione di parte di uno dei suddetti magazzini, da adibirsi a deposito di merci in sostituzione di quello distrutto dalla guerra; stralcio che lasciava impregiudicata la possibilità di prolungamento del magazzino stesso e la costruzione di altro magazzino analogo, ove le necessità del traffico dovessero richiederlo.

« Gli elaborati, che l'impresa Elia si era dichiarata disposta a cedere gratuitamente all'Amministrazione, furono trasmessi al Genio civile di Brindisi, affinché procedesse all'esame di essi, comparativamente a quello elaborato dallo stesso Ufficio.

« Nel frattempo, numerose richieste pervennero a questo Ministero da parte della Ca-

mera di commercio e della Prefettura di Brindisi per la sistemazione ed il potenziamento di tale scalo, nonché per la istituzione nel porto stesso di una « zona franca ».

« Pertanto, fu dato incarico al provveditore alle opere pubbliche di Bari, perché elaborasse un piano generale di sistemazione delle attrezzature portuali di Brindisi, che rispondesse però alle reali necessità del traffico del porto e nel quale dovevano essere inserite sia la ricostruzione del capannone che l'impianto della gru.

« L'Ufficio del Genio civile, in accordo con l'ingegnere capo del comune, con l'ingegnere capo della provincia, con l'ingegnere dell'Ordine della provincia, con il comandante del porto e con un rappresentante della locale Camera di commercio, provvide ad elaborare il piano generale di sistemazione di quel porto, redigendo, in data 3 agosto 1948, apposita relazione, corredata da planimetria illustrativa.

« Tale piano comprende:

a) costruzione di banchina a forte tirante nel senso di levante;

b) raccordo della banchina « Feltrinelli » con la banchina Montecatini;

c) sistemazione ed ampliamento dello scalo di alaggio;

d) istituzione della « zona franca » in località Sant'Apollinare;

e) costruzione del magazzino deposito merci in prosecuzione della stazione marittima;

f) impianto di una gru corrente su binario, che, partendo dal magazzino merci, mediante due piattaforme girevoli, arriverebbe al limite del punto franco.

« Sono previste, inoltre, le aree occorrenti per i magazzini generali e per la zona industriale.

« La spesa per l'attuazione di tale programma è stata indicata in un miliardo di lire, non compresa in essa la costruzione del magazzino-deposito, della gru, di un primo tratto di binazione e linee di alimentazione, per i quali è stata accantonata la relativa spesa di lire 115.000.000.

« Il piano di cui sopra è cenno fu quindi rimesso, per il prescritto esame e parere, alla Commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali, il 28 settembre 1948, corredata dei dati statistici ufficiali relativi al traffico nel porto di Brindisi e da elaborata nota contenente le osservazioni di questo Ministero in merito al piano stesso e concludentisi nella affermazione delle necessità di porre il programma delle opere da eseguire nel porto di Brindisi sulla base di una realistica

valutazione delle esigenze presenti e di quelle prevedibili in futuro del porto medesimo.

« Frattanto, pervenendo nuove e vive sollecitazioni per la costruzione del capannone merci, per l'impianto della gru e per l'ampliamento dello scalo di alaggio, questo Ministero, considerando anche che le tre opere erano state riconosciute necessarie e finanziate e ne era stata, altresì, studiata, in via di massima, l'ubicazione prima che dalle autorità locali fosse impostato il problema di una più ampia sistemazione del porto di Brindisi, interessava il presidente della commissione suddetta ad esaminare la possibilità di stralciare le suindicate tre opere del piano regolatore per poterne autorizzare, pur con eventuale modifiche che ritenesse di suggerire, l'esecuzione.

« Al riguardo, il detto presidente, pur formulando delle osservazioni e tracciando delle direttive circa l'esecuzione delle opere, espresse parere favorevole, ed indicò, quali lavori più urgenti da eseguire nel porto di Brindisi, i seguenti:

a) costruzione di un capannone ad un piano della superficie in pianta di circa metri 50 per 15 ubicato secondo la planimetria allegata;

b) sistemazione dell'impianto ferroviario occorrente per arredare la calata in parola;

c) installazione di una gru elettrica da banchina del tipo UNI Gru I 3/6-18-4,5, insieme al relativo binarione di scorrimento della lunghezza di circa metri 160 e alla linea elettrica di alimentazione con una piccola stazione di trasformazione della potenza di circa kw 200;

d) sistemazione dello scalo di alaggio esistente nel seno di ponente.

« In accoglimento di tale parere, si è subito provveduto:

1°) a restituire al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari il progetto del Genio civile di Brindisi riguardante la costruzione del capannone merci, perché sia modificato in conformità delle osservazioni fatte dal presidente della suddetta commissione.

« Conseguentemente, è stato anche restituito il progetto redatto dall'ingegnere Elia, di cui questa Amministrazione non intende avvalersi dato che il progetto stesso, per essere adattata alle esigenze del porto, dovrebbe essere radicalmente modificato.

« Dopo aver provveduto alla riforma del progetto dell'Ufficio del Genio civile secondo le direttive sopra specificate, il Provveditorato suddetto, esaurita che sarà la relativa

istruttoria, disporrà senz'altro l'appalto di tali opere;

2°) a restituire il progetto del Genio civile di Brindisi, relativo alla fornitura della gru, affinché l'Ufficio stesso provveda a redigere il capitolato programma dell'appalto-concorso per la fornitura ed impianto della gru I 3/6-18-4,5 e del relativo binarione di scorrimento della lunghezza di circa metri 160, linea elettrica di alimentazione e stazione di trasformazione. Tale appalto-concorso sarà indetto da questo Ministero, a norma delle vigenti disposizioni, appena avranno avuto corso gli adempimenti suddetti;

3°) a restituire il progetto 19 ottobre 1948 per l'ampliamento dello scalo di alaggio perché sia provveduto all'immediato appalto dei lavori;

4°) circa poi la sistemazione degli impianti ferroviari, sono state date disposizioni affinché sia provveduto — previ accordi con la locale Sezione lavori delle ferrovie dello Stato — alla compilazione della relativa perizia.

« Questi ultimi lavori, però, non sono compresi nel finanziamento di lire 150.000.000 già disposto per la sistemazione del porto di Brindisi. Si potrà, pertanto, provvedere alla loro esecuzione quando saranno autorizzati nuovi stanziamenti.

« Da tutto quanto sopra è detto, emerge che la trattazione delle pratiche concernenti i lavori da eseguire nel porto di Brindisi, si è svolta con la maggiore possibile prontezza, compatibilmente con l'osservanza delle norme e delle cautele prescritte dalle disposizioni in vigore circa l'istruttoria sui progetti delle opere marittime di competenza di questo Ministero: istruttoria che, nel caso specifico, è stato necessario completare per l'esame delle richieste formulate dalle locali autorità al fine di un più vasto e completo piano di assetto del porto suddetto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le date e ripetute assicurazioni e la riconosciuta urgenza e necessità, non ha ancora provveduto al ripristino degli uffici finanziari delle imprese e del catasto in Fivizzano (Massa Carrara) ».

RISPOSTA. — « La richiesta di ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano è stata avanzata dalle autorità amministrative del comune omonimo, le qua-

li, fra l'altro, hanno addotto le difficoltà e le forti spese che incontrano i contribuenti per recarsi ad Aulla, attuale sede dell'Ufficio delle imposte.

« Per ovviare agli inconvenienti lamentati venne autorizzata l'Intendenza di finanza di Massa Carrara a disporre la missione di un funzionario delle imposte di Aulla perché si recasse una volta la settimana a Fivizzano per la definizione *in loco* delle pratiche più urgenti.

« Frattanto, la competente commissione istituita per la revisione delle circoscrizioni finanziarie non ha mancato di disporre apposita istruttoria a mezzo degli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e si può assicurare che in linea di massima le risultanze sono favorevoli all'accoglimento della domanda di ripristino dell'Ufficio delle imposte dirette.

« Ciò posto, debesi tener conto che la commissione suaccennata ha dovuto dare la precedenza al riordinamento delle circoscrizioni finanziarie nelle regioni della Sicilia e della Calabria, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, numero 1306, dato che la revisione di tali circoscrizioni presentava il carattere di urgente ed inderogabile necessità.

« La stessa commissione è passata poi ad esaminare tutte le provincie centro-meridionali e, quanto prima, condurrà a termine i lavori per la Toscana, la Liguria e l'Emilia.

« Di conseguenza si dà assicurazione che non tarderà ad adottarsi apposito provvedimento che ripristina, fra l'altro, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano ».

Il Ministro
VANONI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga doveroso disporre la sollecita esecuzione dei lavori, da lungo tempo predisposti, per la sistemazione della stazione di Chiavari, dove la insufficienza dei locali e dei mezzi ostacola lo sviluppo del traffico con conseguente grave danno dell'economia di quella importante cittadina, dolente dell'abbandono in cui è lasciata, e della stessa amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che l'attuale assoluta deficienza di fondi non consente per il momento di intraprendere i lavori sollecitati per il F. V. della stazione di Chiavari per i quali si richiede una spesa di circa 48 milioni, che comprendono il ripri-

stino della parte distrutta del fabbricato viaggiatori, la sistemazione più razionale dei vari servizi ed alloggi ed una più moderna veste architettonica dei prospetti.

« Si terranno presenti le necessità segnalate quando una migliorata situazione di bilancio consentirà di disporre dei mezzi occorrenti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere alla costruzione del progettato nuovo magazzino approvvigionamenti a Foggia, tenuto conto del fatto che con quello sommariamente riedificato, si sta andando innanzi a forza di ripieghi; ripieghi che, a parere dell'interrogante, a tutt'oggi, hanno già procurato oltre 100 milioni di spesa, senza peraltro aver assicurato a quel servizio una sufficiente garanzia di buona funzionalità.

« L'interrogante ritiene, inoltre, ovvio far presente che, se i nuovi adattamenti cui si sta procedendo garantiscono un minimo di servizio, essi però, con la mancata costruzione del nuovo magazzino, vanno sempre più complicando ed aggravando l'annoso problema della sistemazione della stazione di Foggia ».

RISPOSTA. — « La costruzione del nuovo magazzino approvvigionamenti di Foggia, che importerà una spesa di circa lire 700 milioni, per quanto ritenuta necessaria deve per il momento essere rimandata a migliore epoca data l'attuale limitata disponibilità di fondi.

« I lavori di ripristino al vecchio magazzino approvvigionamenti, disposti per la maggior parte nell'immediato dopo-guerra, si sono resi necessari per garantire il funzionamento dell'impianto stesso. Si precisa che la spesa sostenuta è stata di circa lire 50 milioni.

« Comunque la soluzione dell'intero problema verrà riesaminata non appena lo consentirà una migliorata situazione finanziaria ».

Il Ministro
CORBELLINI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente andare incontro alla città di Foggia col rimuovere la situazione, veramente poco edificante per un Pae-

se civile, in cui versa per mancanza di aule, la scuola elementare di detta città.

« Tengono nel dovuto e doveroso conto gli onorevoli Ministri che a Foggia, durante lo scorso anno scolastico, contro la modestissima ed insignificante disponibilità di 48 aule, esistevano ben 180 classi, la qual cosa portava alla disastrosa conseguenza di turni giornalieri impossibili ed ant igienici, con inoltre lezioni a giorni alternati, in maniera che ogni scolaresca non riusciva a realizzare più di sei ore di lezione settimanali.

« Questo anno la situazione è venuta maggiormente ad aggravarsi per il crollo di alcune aule dell'Istituto « P. Giannone », già colpite dai bombardamenti aerei, mentre diverse altre aule dello stesso Istituto non presentano quei caratteri di stabilità indispensabili per accogliere delle vite umane, per cui, fra non molto — se non oggi stesso — e sarebbe indubbiamente la migliore e più tranquillizzante soluzione — s'imporrà l'affannoso problema dello sgombero totale di quell'edificio.

« In considerazione di quanto sopra, occorre provvedere alla immediata costruzione in quella città, di almeno quattro edifici con dislocazione nei vari quartieri della città stessa, tenuto anche conto che delle diverse caserme vuote, malgrado le ripetute ed insistenti richieste dell'interrogante perché venissero utilizzate ad edifici scolastici, se ne sta facendo tutt'altro uso, dimenticando il problema delle scuole.

« Con un provvedimento del genere, l'Italia democratica e repubblicana avrà dimostrato di non dimenticare il Mezzogiorno ed il primo fattore di civiltà: la scuola ».

RISPOSTA. — « Il grave problema dell'edilizia scolastica nel comune di Foggia ha formato oggetto del più vivo e premuroso interessamento da parte sia di questo Ministero che di quello della pubblica istruzione, i quali non hanno mancato di studiare ogni migliore soluzione del problema stesso e di adottare, nei limiti delle proprie possibilità tutti quei provvedimenti riconosciuti necessari ed utili per rendere meno disagiate le lamentate condizioni di quella città.

« Per la sistemazione e riparazione dell'Istituto tecnico « Pietro Giannone » è stato già assicurato, sui fondi stanziati in bilancio per il corrente esercizio il finanziamento della spesa occorrente, di lire 30 milioni ed ora è in corso l'appalto dei relativi lavori.

« Anche per il completamento dei lavori al Palazzo degli studi, sono state compilate tre

perizie suppletive, dei rispettivi importi di lire 22 milioni, lire 15 milioni e lire 14 milioni.

« Detti elaborati, già riconosciuti meritevoli di approvazione in linea tecnica dal Consiglio dei lavori pubblici, si trovano ora all'esame del Consiglio di Stato.

« Ultimata che sarà la prescritta istruttoria, anche l'approvazione di tali perizie avrà subito corso, e non si mancherà poi di imprimere ai lavori cui esse si riferiscono il ritmo più accelerato.

« Per quanto riguarda la proposta utilizzazione di alcune caserme, denominate « Pedon sud » per il ricovero dei senza tetto che ora occupano i locali degli edifici scolastici rimasti intatti, deve presentarsi che tale soluzione si è dovuta, almeno per il momento, scartare, non essendo possibile, per mancanza di fondi, provvedere al necessario adattamento degli immobili.

« È stata anche esaminata la possibilità di utilizzare i locali della caserma Pastore ed il comune si era pure dichiarato disposto a rilevare la caserma stessa dietro congruo corrispettivo, ma il Ministero della difesa ha fatto conoscere che non può soddisfare tale richiesta, dato che, esigenze di carattere militare non gli consentono di autorizzare ulteriori cessioni di immobili in quella città.

« Potrebbe farlo solo se, in cambio gli fosse offerto un altro immobile di identico valore ma è evidente che anche tale soluzione non può essere adottata, perché non si raggiungerebbe lo scopo di avere disponibili nuovi locali da poter utilizzare o per usi scolastici o per il ricovero dei sinistrati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LACONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere, per soddisfare le richieste dell'Associazione degli industriali della provincia di Sassari, intese ad ottenere il beneficio revisionale sui contratti di appalto per i lavori delle strade vicinali di quella provincia.

« Già da lungo tempo il Provveditore alle opere pubbliche della Sardegna, Divisione IV, numeri 23771, 26357, 26587 (datato 3 giugno 1947), autorizzava la concessione del beneficio. Oggi tale autorizzazione non sembra più valida all'Ufficio del Genio civile, il quale oppone una clausola del tutto formalistica contenuta nel quaderno di condizioni del contratto di appalto.

« Tale esclusione del beneficio revisionale colpisce circa 40 ditte appaltatrici di lavori sulle strade vicinali, con grave danno per gli industriali e per i lavoratori ».

RISPOSTA. — « Come è noto a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche prima della entrata in vigore del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, (che peraltro è riferibile soltanto ai contratti dell'Amministrazione dei lavori pubblici) per potersi provvedere alla revisione dei prezzi era necessario che nel contratto di appalto o nell'annesso capitolato speciale di appalto fosse inserita la clausola con la quale l'Amministrazione si riservasse la facoltà di concedere la revisione.

« Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1503, nel confermare che non è necessario nei contratti stipulati dopo il 15 maggio 1946 per l'appalto di opere pubbliche la clausola revisionale ha però specificato che essa può aver luogo soltanto quando non esistano patti in contrario e quando naturalmente l'Amministrazione riconosce che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazione dei prezzi correnti intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta. In sostanza alla necessità della clausola revisionale che aveva dato luogo a varie questioni in sede di formulazione ed interpretazione delle leggi precedenti e che del resto non sembrano molto compatibili con una facoltà, è sostituita più opportunamente la mancanza di patto contrario alla revisione.

« La estensione poi della facoltà revisionale anche alle opere appaltate posteriormente al 15 maggio 1945, data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192, è altresì subordinata al fatto che la revisione stessa sia compatibile con le particolari condizioni del contratto.

« Può, quindi, concludersi che negli appalti di opere dal 15 maggio 1945 ad oggi sia ammessa la revisione dei prezzi anche in mancanza della clausola revisionale, che viene a scomparire dal sistema legislativo vigente, purché ciò non sia in contrasto con le particolari condizioni pattuite nel contratto.

« Premesso quanto sopra al fine di poter fare gli opportuni riferimenti si passa all'esame della questione prospettata.

« Nell'atto di cottimo relativo ai lavori di sistemazione delle strade comunali esterne della provincia di Sassari è contenuta una clausola secondo cui i lavori a misura e le

forniture di operai, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia saranno valutati e pagati all'assuntore in base ai prezzi da ritenersi fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. Nella clausola stessa, quindi, appaiono chiare una dichiarazione generica — quale si rileva anche in altri contratti — secondo la quale resta ben stabilito che i prezzi unitari fissati nel capitolato d'appalto non possono essere modificati nel corso dell'appalto dalle parti contraenti salvo che l'Amministrazione non si avvalga della facoltà data dalla legge di consentire la revisione dei prezzi, ed una dichiarazione specifica la quale prevede che i prezzi stessi non sono soggetti a revisione. È ovvio ora che con la seconda dichiarazione si fa una espressa rinuncia in forma contrattuale alla revisione anzidetta.

« In tal caso, essendo intervenuto il patto contrario di cui parla la legge n. 1501, i lavori appaltati con contratto contenente tale clausola non possono fruire della revisione dei prezzi.

« È ben vero che in un primo tempo il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari diede disposizioni ai dipendenti uffici del Genio civile perché i lavori in oggetto fossero ammessi al beneficio della revisione dei prezzi.

« Senonché, essendo nel frattempo intervenuta la pubblicazione della citata legge 6 dicembre 1947, n. 1501 e giusta apposito rilievo fatto dalla Corte dei conti, la quale rilevò le esistenze della precisa clausola di cui sopra, si ritenne di dovere accedere senz'altro alla tesi che considera la clausola esclusiva di ogni revisione come patto in contrario alla facoltà generica di rivedere i prezzi.

« Ciò premesso, si ritiene che questa Amministrazione non possa prendere il provvedimento favorevole alla tesi sostenuta dall'Associazione degli industriali della provincia di Sassari perché ciò sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LACONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se rispondono a verità le voci correnti secondo le quali sarebbe stata decisa la smobilitazione della base navale della Maddalena; ed in caso affermativo per sapere quali misure intende adottare il Governo per assicurare l'avvenire di quella città e del personale dipendente ».

RISPOSTA. — « Nel programma di alleggerimento degli oneri della Marina militare, imposto da necessità inderogabili di bilancio, è stata esaminata la possibilità di dismettere alcuni stabilimenti e fra questi anche lo stabilimento della Maddalena, per il quale, del resto, esistono obblighi derivanti dal Trattato di pace.

« Comunque tale programma di alleggerimento degli stabilimenti di lavoro delle Forze armate è attualmente all'esame della commissione centrale di coordinamento industriale della difesa, la quale, in collegamento anche con i Ministeri delle finanze e del tesoro, sta studiando il modo di raggiungere lo scopo senza trascurare gli interessi delle maestranze ».

Il Ministro
PACCIARDI.

LECCISO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere:

1°) i motivi per i quali è stata data a ditte concessionarie per la lavorazione del tabacco l'autorizzazione a trasferire da Lecce in altre provincie circa 500 Ha. di coltivazioni, mentre è stata negata la tolleranza della superficie coltivabile;

2°) quali provvidenze si intende adottare a favore dell'agricoltura Salentina e delle masse contadine, enormemente danneggiate dalla detta autorizzazione, tenuto conto della stagione inoltrata e della necessità di impiegare a tabacco i terreni già all'uopo coltivati.

« L'interrogante pone in rilievo le urgenti necessità di ovviare alle conseguenze della disoccupazione per il mancato investimento a tabacco di terreni idonei e già predisposti a tale coltura e di evitare nuovi danni alla economia della provincia di Lecce; già provata quest'anno per la deficienza del prodotto oleario ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto chiesto alla domanda n. 1°), giova premettere che i maggiori spostamenti di superficie furono autorizzati, dalla seconda zona di produzione alla prima zona, in considerazione del fatto che nella predetta seconda zona, nei decorsi anni, si sono riscontrate gravi difficoltà per la copertura dell'ettaraggio.

In proposito giova precisare che:

a) la prima zona di produzione tabacchi del compartimento di Lecce, comprende 42 comuni delle provincie di Taranto e Brindisi ed è autorizzata per una superficie complessiva di Ha. 4792;

b) nella campagna 1948 la superficie che si sarebbe potuta coltivare nella seconda zona, compreso il limite di tolleranza, era di Ha. 3176, mentre ne vennero coperti soltanto Ha. 2634 restando pertanto non coltivati Ha. 542;

c) nella corrente campagna 1949, dalla seconda zona di produzione che comprende soltanto 10 comuni della provincia di Lecce, sono passati alla prima zona predetta complessivamente Ha. 284, in seguito a vive insistenze di alcune ditte econcessionarie le quali hanno dichiarato, e la Direzione compartimentale l'ha confermato, che gravi difficoltà venivano incontrate per la copertura dell'ettaraggio.

« Ciò per il fatto che i terreni effettivamente « idonei » disponibili per la coltura del tabacco, nei detti 10 comuni della seconda zona, non possono consentire una maggiore estensione della coltura stessa.

« Per quanto riguarda, poi, la tolleranza sulla superficie autorizzata si fa presente che questa non è prevista dal vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco e venne accordata, in via eccezionale, durante il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra, soltanto per ragioni contingenti legate a necessità di produzione.

« A decorrere dalla campagna 1949, essendo venuti a mancare i motivi che provocarono il suddetto provvedimento e considerato che l'attuale produzione di tabacchi di tipo orientale è fortemente superiore al fabbisogno del Monopolio si è reso indispensabile abolire ogni limite di tolleranza e, per mettere in grado i coltivatori di potersi regolare in merito di tale abolizione l'Amministrazione dei Monopoli ne diede comunicazione agli interessati a mezzo dei propri organi dipendenti e dell'Associazione produttori tabacchi italiani fin dal 3 febbraio 1948.

« Per quanto concerne il secondo quesito, si ritiene opportuno far notare che l'agricoltura Salentina, nei riguardi della coltivazione del tabacco può considerarsi la regione più favorita, dato che il compartimento di Lecce beneficia di circa 22 mila ettari autorizzati per la coltivazione del tabacco (di cui oltre 15 mila nella sola provincia di Lecce), che rappresentano oltre un terzo dell'intera superficie investita in Italia a tale coltura.

« Da quanto sopra si rileva che la concessione del limite di tolleranza non può invocarsi per il fatto che i terreni sono già stati predisposti per la coltivazione del tabacco, in quanto, come si è detto innanzi, i coltivatori erano stati tempestivamente avvertiti.

« Secondo il parere tecnico espresso dal Ministero dell'agricoltura e foreste i terreni che potrebbero restare incoltivati, potrebbero essere adibiti a colture autunnali o primaverili-estive ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

LECCISO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per sapere se e quando il Governo ritiene di poter procedere alla liquidazione dei danni subiti dai nostri connazionali in Grecia e in Albania a causa degli eventi bellici, e per sapere quale azione sia stata spiegata per la tutela dei legittimi interessi degli italiani che subirono danni in quei Paesi ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, in forza dell'articolo 76 del Trattato di pace, l'Italia ha dovuto rinunciare a far valere ogni reclamo verso le Potenze alleate ed associate, sia da parte dello Stato che di privati, per danni subiti a causa della guerra. Cadendo pertanto l'onere degli eventuali risarcimenti sullo Stato italiano, il problema non può che essere impostato, d'intesa col Ministero del tesoro, da un punto di vista unitario e non per singoli settori.

« Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, il problema del risarcimento dei danni di guerra subiti dai nostri connazionali in Grecia ed in Albania è connesso al più vasto problema del risarcimento di tutti i danni di guerra subiti comunque all'estero dagli italiani. Per la relativa regolamentazione della materia, è necessaria un'apposita legge, la quale ovviamente non può che essere introdotta successivamente alla legge che dovrà essere emanata per i danni subiti in territorio nazionale. Del resto, la legge per i danni di guerra in Italia dovrebbe esser sottoposta all'esame del Parlamento nel corso del corrente esercizio finanziario ».

« Per la parte di sua competenza, il Ministero degli affari esteri, nei limiti materiali delle sue possibilità non manca di assistere i connazionali nel raccogliere la documentazione degli elementi atti ad accertare la natura e l'entità del danno subito, in vista del relativo risarcimento.

« Tuttavia, per quanto concerne in particolare i danni subiti da connazionali in Albania, mentre valgono le considerazioni sopra esposte, la persistente mancanza di relazioni con quel Paese, nonostante i ripetuti tentativi

compiuti inutilmente da parte italiana, non ha finora consentito di attuare nessuna misura concreta di accertamento ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali sono i motivi per cui il personale statale dei tre istituti dei sordomuti (Roma, Milano, Palermo) è stato escluso da quei miglioramenti di carriera che sono stati concretati a favore degli insegnanti, dei direttori e degli ispettori delle scuole elementari.

« Si tratta di una piccola schiera di educatori (numericamente non arriva a 50) che, per la speciale attività che svolge, altamente umanitaria e sociale, ha diritto ad avere riconosciuto quello stato giuridico ed economico già da tempo elaborato dalla particolare commissione incaricata in seno al Ministero della pubblica istruzione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero aveva già preparata il testo di un provvedimento legislativo inteso a migliorare la carriera del personale degli istituti statali per sordomuti, in conformità di quanto è stato disposto per le altre categorie d'insegnanti delle scuole elementari. Senonché essendosi ravvisata la necessità di modifiche di carattere finanziario, si è dovuto abbandonare il vecchio progetto, e, di conseguenza, è necessario presentarne uno nuovo che è attualmente in corso di elaborazione ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1948, portante miglioramenti di carriera per gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria, e se non ritengano necessario che la pubblicazione stessa avvenga senza ulteriore indugio, in modo da non aggravare il malumore ed il pregiudizio economico dei professori interessati ».

RISPOSTA. — « Espletati i numerosi e complessi adempimenti procedurali, il decreto legislativo 7 maggio 1948 portante miglioramenti di carriera per gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria è stato recentemente trasmesso al Ministero di grazia e

giustizia per l'apposizione del « visto » e per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* previa registrazione alla Corte dei conti ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

LUCIFREDI, PERTUSIO, RUSSO CARLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se — nel quadro delle agevolazioni da adottarsi a favore dei piccoli comuni di montagna, di cui una volta ancora si segnala l'improrogabile urgenza per frenare il pauroso spopolamento, che assume portata sempre più grave — non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo per effetto del quale, nei confronti di tali comuni, lo Stato assuma a proprio carico le spese per la formazione del nuovo catasto che, nonostante la loro obbligatorietà, a sensi dell'articolo 5 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, quei comuni sono oggi nell'impossibilità di sopportare senza appesantire la pressione fiscale oltre ogni limite tollerabile.

« Se subordinatamente, ove tale provvedimento si ritenesse assolutamente impossibile, non reputasse di poter quanto meno stabilire che le somme anticipate dallo Stato per la formazione del catasto stesso siano rimborsate da quei comuni a rate, in base ad una tarizzazione trentennale ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata si connette all'insieme dei problemi della montagna che da tempo formano oggetto di accurato studio presso i competenti uffici di questo Ministero.

« Comunque le osservazioni sono considerate con ogni attenzione e sono state già messe allo studio con carattere di urgenza.

« Si fa riserva, pertanto, di ulteriori comunicazioni in merito ».

Il Ministro
VANONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non consideri necessario di inserire nelle concessioni di appalto la seguente clausola « ... facendosi obbligo all'appaltatore di applicare i vigenti contratti di lavoro e le leggi sulla previdenza ».

RISPOSTA. — « Non sarebbe necessario inserire nelle concessioni di appalto stipulate dall'Amministrazione la clausola proposta in quanto sia le leggi sulla previdenza che i contratti di lavoro sono di per se stessi obbligatori nei riguardi dell'appaltatore.

« Si assicura tuttavia che una clausola in tal senso viene da tempo inserita nei contratti di appalto stipulati dalle Amministrazioni militari ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MANNIRONI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro, ad interim, per l'Africa Italiana.* — « Per sapere se e come intendano dare una definitiva sistemazione al personale sanitario, proveniente dai ruoli dell'Africa Italiana e comandato a prestare servizio presso gli uffici periferici dell'A.C.I.S., ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450.

« L'A.C.I.S. finora non ha fatto uso delle facoltà concesse dal decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1480, e non ha creduto di trasferire nella propria amministrazione alcuno dei predetti funzionari, nonostante esistano numerosi posti vacanti in tutti i gradi, pur dopo l'espletamento di recenti concorsi.

« Poiché i termini fissati dal citato decreto legislativo n. 1480 del 1947 stanno per scadere (5 gennaio 1949), si chiede se l'A.C.I.S. non ritenga di fare esaminare, entro detto termine, dal Consiglio di amministrazione, la posizione per lo meno dei funzionari finora comandati, per decidere quali di essi — specie quelli di ruolo — meritino di essere trasferiti nell'Amministrazione sanitaria, sempre a norma del citato decreto n. 1480.

« Infine chiede di sapere quali decisioni si intendano prendere per quel personale che, non assorbito dalle Amministrazioni statali, verrebbe ad essere in uno stato penoso di incertezza, dannoso anche allo Stato, che sta provvedendo, per certi, alla retribuzione senza che prestino effettivo servizio in alcun ufficio statale ».

RISPOSTA. — « Si premette che il decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1480, concede alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di coprire posti di ruolo mediante trasferimento di personale del Ministero dell'Africa Italiana, senza imporre — peraltro — alcun obbligo al riguardo.

« L'applicazione di tale disposizione, per quanto concerne i funzionari tecnici, che aspirano al passaggio nei ruoli della sanità pubblica, ha dato luogo a perplessità, stante la diversa natura delle funzioni istituzionalmente demandate ai due organi dello Stato e la conseguente diversa preparazione richiesta per l'esercizio della funzione stessa.

« Tuttavia, per venire incontro alle note necessità dei sanitari coloniali, si è ritenuto di consentire l'applicazione della norma, sia pure limitando la scelta dei funzionari da trasferire ad una aliquota limitata. »

« Devesi, peraltro, avvertire che il trasferimento è previsto solo per i dipendenti di ruolo e viene deliberato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su domanda degli interessati. »

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha già in posizione di comando nei propri uffici n. 41 medici coloniali (21 di ruolo e 20 a contratto tipo) e n. 9 veterinari coloniali (ò di ruolo e 4 a contratto tipo). »

« Dei suddetti solo sette medici coloniali e cinque veterinari coloniali hanno avanzato domanda per il trasferimento. »

« Per l'esame di tali domande e delle altre, in numero di sette, pervenute da funzionari del Ministero dell'Africa Italiana attualmente non in servizio presso la Sanità pub-

blica, è stato già investito il Consiglio di amministrazione di questo Alto Commissariato il quale si riunirà prossimamente, in ogni caso prima dello scadere dei termini fissati dal citato decreto legislativo, per deliberare in proposito ». »

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

MANNIRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quale sia l'elenco e il relativo importo dei lavori finanziati dell'esercizio finanziario 1945-46 fino a quello in corso, distintamente per le tre provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro ». »

RISPOSTA. — Si portano a conoscenza gli ammontari riassuntivi di tutti i pubblici lavori finora finanziati in Sardegna a decorrere dall'esercizio 1945-46, suddivisi per provincia e per ciascuna categoria di opere :

CATEGORIA DI LAVORI	Provincia di Cagliari	Provincia di Sassari	Provincia di Nuoro	TOTALE
Riparazione e ricostruzione beni dello Stato	1.761.176.067	503.168.561	75.026.661	2.339.371.289
Costruzione alloggi per i senza tetto	1.208.918.005	440.748.098	49.793.100	1.699.459.203
Riparazione beni Enti pubblici locali	1.446.651.696	236.149.745	38.611.600	1.721.413.041
Riparazione edifici privati . . .	982.444.004	91.078.533	8.421.500	1.081.944.037
Contributi per riparazione edifici privati	372.750.000	—	—	372.750.000
Costruzione alloggi economici e popolari	225.977.035	11.000.000	—	236.977.035
Spese per l'Ente autonomo del Flunendosa	51.000.000	—	—	51.000.000
Spese in dipendenza di pubbliche calamità	175.887.500	10.081.500	47.708.000	233.677.000
Riparazione di interesse militare (strade)	59.038.377	7.151.622	32.735.000	98.924.999
Strade statali: Riparazioni straordinarie, ecc.	153.607.022	14.179.353	60.715.912	228.502.287
Opere stradali a cura dello Stato	419.333.152	748.323.355	787.008.996	1.954.665.503
Opere stradali da classificare . .	640.000	353.006.782	—	353.646.782
Contributo dello Stato per opere stradali	—	96.372	—	96.372
Opere marittime	470.929.980	527.085.242	6.769.358	1.004.784.580
Edifici pubblici governativi . .	496.787.133	125.579.173	103.367.134	725.733.440
Edilizia scolastica a cura dello Stato	98.327.988	317.068.424	150.243.604	565.640.016
Acquedotti — Fognature — Opere igieniche	1.623.022.929	865.485.005	965.625.176	3.454.133.110
Opere nell'interesse di altri Enti	840.493.842	290.663.867	312.576.893	1.443.734.602
Alluvioni, piene e frane a cura dello Stato	36.831.250	62.311.710	157.324.177	256.467.137
Manutenzione strade statali . .	103.111.750	163.761.600	16.866.900	283.740.229
Manutenzione illuminazione porti	35.966.281	36.720.849	12.538.099	85.225.230
Manutenzione e riparazione edifici statali	15.526.680	12.152.772	16.254.000	43.933.452
TOTALI	10.578.420.701	4.815.812.553	2.841.586.110	18.235.819.364

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Governo.* — « Per conoscere come intenda provvedere perché anche il comune di Roccanova, in provincia di Potenza, abbia la propria chiesa parrocchiale.

« Detto comune conta oltre tremila abitanti e la chiesa fu distrutta dal terremoto del 1856. A circa un secolo di distanza, mentre si è provveduto — con i mezzi offerti dalla normale legislazione ed anche con leggi speciali — a costruire chiese in comuni che sorvegliavano o a ricostruirle laddove da eventi calamitosi venivano distrutte, nulla si è fatto per dare un tempio anche a quel paese che è stato sempre, fra l'altro, uno dei più trascurati in materia di opere pubbliche e che non può certamente sperare di affrontare e risolvere con mezzi propri l'annoso problema, dato il miserrimo stato delle proprie finanze e della locale economia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che, essendo stata la chiesa stessa distrutta dal terremoto del 1857 e non essendosi mai emanata alcuna provvidenza di legge per la riparazione dei danni causati da tale sinistro, allo stato attuale, non vi è alcuna possibilità e facoltà di concorrere alla ricostruzione del Sacro edificio. Né, d'altra parte, si ravvisa l'opportunità di proporre l'emanazione di uno speciale provvedimento legislativo per l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della spesa occorrente (lire 15 milioni) per tale ricostruzione, date le difficoltà di carattere finanziario che si opporrebbero all'approvazione del provvedimento stesso.

« Questo Ministero potrebbe esaminare la possibilità, sempre nei limiti dei fondi a disposizione, di concedere un modesto contributo, subordinato, peraltro, alla dimostrazione che si è già provveduto al finanziamento della spesa occorrente ».

Il Ministro
SCELBA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga doveroso estendere anche agli idonei del concorso magistrale B-6, il privilegio della graduatoria ad esaurimento, già concesso agli idonei di altri concorsi.

« Il provvedimento appare tanto più giusto in quanto è innegabile che il suddetto concorso, importando pure la prova scritta, è stato senza dubbio il più severo e coloro che attraverso un sì difficile vaglio sono riusciti a conseguire l'idoneità, appaiono più che meritevoli di ottenere gradualmente la sistemazione in ruolo ».

RISPOSTA. — « La ripartizione dei posti tra i vari tipi di concorso non si è effettuata con criteri discrezionali, ma in base alle percentuali stabilite negli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Non sarebbe quindi possibile aumentare il numero dei posti in misura tale da farvi rientrare gli idonei del concorso B-6.

« Nell'esaminare la questione non è il caso di far riferimento ai concorsi A-1, A-2, A-3, B-4 e B-5, per i quali si è concessa la graduatoria ad esaurimento, in quanto, mentre per il B-6 trattasi di concorso ordinario soggetto alle norme che regolano normalmente i concorsi di tale tipo, per gli altri sopracitati si tratta di concorsi speciali e l'Amministrazione ha avuto l'interesse che gli insegnanti che si trovano in speciali condizioni, per cui la legge concede loro particolari preferenze, vengano sollecitamente sistemati in ruolo, in modo da non gravare sui posti che si renderanno vacanti successivamente e che potranno in gran parte essere lasciati a disposizione dei partecipanti a concorsi generali. D'altra parte, per criteri di buona amministrazione, è necessario limitare a casi del tutto eccezionali l'assunzione in ruolo ad esaurimento degli idonei di concorsi magistrali.

« Per quanto sopra esposto, la proposta dell'onorevole interrogante non può trovare non può trovare favorevole accoglimento ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno il ripristino dell'Ufficio del registro di Forenza — in provincia di Potenza — in considerazione dell'importanza di quel centro e del cospicuo volume di affari che colà si svolge ».

RISPOSTA. — « È stata subito disposta apposita istruttoria a mezzo degli organi provinciali finanziari, dato che, prima d'ora, non era pervenuta a questo Ministero alcuna istanza ad ottenere il ripristino dell'Ufficio del registro nel comune di Forenza.

« Si dà assicurazione che non appena in possesso delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra, la competente Commissione, istituita per la revisione generale delle circoscrizioni finanziarie, non mancherà di esaminare con particolare attenzione i voti espressi da quella popolazione ».

Il Ministro
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga necessario prorogare il termine del 25 febbraio 1949, che il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, prevede per il bando dei concorsi interni, da parte degli Enti locali, per la sistemazione degli avventizi.

« La proroga si rende indispensabile poiché, in quasi tutti i comuni l'auspicata sistemazione ha dovuto essere preceduta da una modificazione dei regolamenti e degli organici del personale per adeguarli alle mutate esigenze e nonostante la tempestività dei relativi provvedimenti, le inevitabili more procedurali fanno prevedere che solo pochi comuni d'Italia saranno in grado, entro il suddetto termine, di bandire i concorsi, mentre nella gran parte dei casi riuscirebbero inoperanti i benefici previsti dal citato decreto ».

RISPOSTA. — « Il Ministero conviene nella opportunità della proroga del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e si riserva di presentare al riguardo un provvedimento legislativo tenendo conto anche di altre proposte in materia di sistemazione del personale non di ruolo degli Enti locali ».

Il Ministro
SCEPBA.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga necessario precisare, per una più esatta applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, se, ai fini della valutazione dell'anzianità per gli aspiranti al posto di agente daziario, possa essere anche computato il servizio prestato alle dipendenze degli appaltatori delle imposte di consumo, le cui gestioni sono state poi assunte in economia dai rispettivi comuni ».

RISPOSTA. — « In base al decreto n. 135, che regola come è noto il passaggio ai comuni del personale addetto al servizio di riscossione delle imposte di consumo in caso di assunzione diretta del servizio, il predetto personale in tanto conserva presso l'Amministrazione comunale l'anzianità di servizio acquisita presso gli appaltatori, in quanto resta in posizione speciale mantenendo uno stato giuridico diverso dall'altro personale comunale, continuando, cioè, ad essere regolato dai contratti collettivi di lavoro.

« Ora è evidente che il personale degli enti pubblici che sia disciplinato da norme di diritto privato non può essere ammesso a

cumulare i benefici derivanti da tali norme con quelli che vengono concessi al personale sottoposto alle disposizioni di carattere pubblicistico, tra le quali è da annoverare quella dell'articolo 3 del decreto n. 61.

« Il decreto n. 61, infatti, tende ad agevolare unicamente la sistemazione in organico del personale non di ruolo che abbia prestato un certo periodo di servizio presso l'ente stesso da cui è stato assunto.

« Ciò considerato, è da tener presente in ogni caso che non potrebbe essere valutato il servizio da detto personale prestato alle dipendenze degli appaltatori delle imposte di consumo, cioè di un servizio reso fuori dell'ambito di una amministrazione pubblica. Né possono in materia non tenersi presenti le legittime aspettative del personale avventizio vero e proprio che sarebbero lese dalla partecipazione ai concorsi interni di detto personale precariamente dipendente dagli enti locali che hanno assunto la gestione diretta del servizio delle imposte di consumo; dipendenza che viene a cessare con la cessazione di tale forma di gestione del servizio ».

Il Ministro
SCELBA.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ritenga disporre al più presto lo studio di un progetto, sia pure di larga massima, per la costruzione di una variante per Melfi alla linea ferroviaria Spinazzola-Rocchetta-Avellino.

« Tale variante è stata richiesta da un comitato appositamente costituitosi in Melfi e risponde ad una sentita esigenza di numerosi comuni di quella zona, che certamente potrebbero trarne un efficace impulso per un maggior sviluppo economico.

« Il Ministro dei trasporti, già interrogato, ha fatto presente che lo studio della variante rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale l'Amministrazione ferroviaria dovrebbe limitarsi a fornire il proprio parere tecnico sullo studio di massima che verrà eseguito ».

RISPOSTA. — « Sulla proposta costruzione di una variante per Melfi della esistente linea ferroviaria Spinazzola-Rocchetta-Avellino, si fa richiamo a quanto ha già riferito all'onorevole interrogante il Ministro dei trasporti.

« Da parte di questa Amministrazione può solo aggiungersi che la proposta di che trattasi trovasi attualmente all'esame della commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie alla quale soltanto nel gen-

naio 1949, è pervenuta la relazione del comitato costituitosi in Melfi per ottenere l'esecuzione di detta opera.

« Per poter, quindi, decidere occorre attendere che la succitata commissione si pronunci in merito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere che cosa gli risulti intorno a recenti decisioni della Corte d'appello di Torino, con le quali si attribuisce efficacia a sentenza del giudice svizzero di annullamento di matrimoni religiosi trascritti, ritenendole, attraverso l'alterazione della formula dispositiva, quali dichiarative della nullità della trascrizione agli effetti civili ».

RISPOSTA. — « Si riconosce l'opportunità che sentenze come quelle di cui è cenno nell'interrogazione, non sfuggano al controllo della Suprema Corte di cassazione.

« A tal fine è stato predisposto da questo Ministero e presentato al Senato in data 10 dicembre 1948 un disegno di legge inteso a modificare l'articolo 72 del Codice di procedura civile, con il quale si stabilisce che il pubblico ministero può proporre qualsiasi impugnazione, e quindi anche ricorso per cassazione, avverso le sentenze pronunziate nei giudizi, nei quali egli deve intervenire obbligatoriamente.

« Qualora il suddetto disegno di legge venisse approvato dal Parlamento il pubblico ministero potrebbe curare che anche le sentenze in materia matrimoniale, quando la giurisprudenza non sia consolidata in un senso determinato, vengano esaminate dalla Corte di cassazione, la quale fisserà l'indirizzo al quale i giudici di merito potranno uniformarsi ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

MONTERISI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere perché non vengono autorizzati gli uffici competenti, ai quali siano state presentate dai sinistrati domande complete per risarcimento di danni causati da bombardamenti, a corrispondere congrui anticipi, sulle domande stesse, ai profughi dei paesi le cui relazioni diplomatiche non siano ancora state riallacciate, così come vengono concessi ai profughi della Venezia Giu-

lia, del Dodecanneso e della Dalmazia, onde venire incontro a numerose famiglie che, avendo avuto tutto distrutto, vivono in condizioni quanto mai miserabili ».

RISPOSTA. — « La questione alla quale si riferisce l'onorevole interrogante si attiene al vasto e complesso problema del risarcimento danni di guerra subiti dai nostri connazionali all'estero e non è possibile poterla paragonare alla questione come si è presentata per i nostri concittadini i quali, residenti della Venezia Giulia e nella Dalmazia, hanno optato per la nazionalità italiana e sono stati quindi espulsi da quelle zone, o ai cittadini del Dodecanneso che si sono trovati in analoghe condizioni.

« Per i profughi delle tre indicate zone, per ovvie considerazioni, venne emesso il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 309, il quale, peraltro, è limitato nella sua portata, giacché non prevede per la concessione di acconti, nei limiti e con le modalità stabilite per i danni metropolitani, che il settore dei beni mobili.

« Per poter provvedere invece al risarcimento per tutti i danni subiti dagli italiani all'estero, è necessario attendere la legge sui danni di guerra all'estero, la quale non potrà che essere successiva a quella che il Parlamento dovrà adottare per i danni di guerra sul territorio metropolitano, legge che dovrà essere presentata dal Governo, secondo impegni assunti innanzi alla Camera dei deputati, nel corrente esercizio finanziario ».

Il Ministro
PELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per cui non si intende far luogo all'immediato inizio dei lavori relativi alla variante della Via Cassia, n. 2, per il valico di Radicofani, per quanto il relativo definitivo progetto sia stato già eseguito ed approvato.

« La esecuzione di tale progetto, richiesto da tutte le autorità e dai rappresentanti degli Uffici tecnici e delle associazioni di categorie locali, è consigliata non solo da ragioni di preminente utilità ed interesse nazionale e locale, ma anche dalla necessità di evitare, con tale lavoro il gravissimo problema dei licenziamenti nella zona mercurifera dell'Amiata e di assorbire così gli operai e minatori della Società Argus, Siele ed Amiata in procinto di essere licenziati ».

RISPOSTA. — « Il valico di Radicofani sulla Strada statale n. 2 (Cassia) costituiva effettivamente nella sua consistenza originaria un particolare inconveniente per il traffico lungo quella arteria.

« L'Azienda della Strada non ha mancato, però, di provvedere a notevoli miglioramenti con una parziale variante per il tratto sul versante sud che era considerato il peggiore. Ha, inoltre, fatto redigere il progetto per una variante radicale, utilizzando in parte la precedente e prevedendo, nel nuovo studio, la costruzione di un tratto in galleria.

« L'importo di tale progetto ascende a un miliardo e cento milioni. Poiché non vi è attualmente disponibilità di fondi per far fronte a detta spesa, e d'altra parte urgono ulteriori notevoli impegni per completare la riparazione dei danni bellici e alluvionali, si è dovuto necessariamente rimandare l'attuazione della grande variante progettata. Tenuto, peraltro, conto del buon risultato conseguito con la variante parziale, si stanno ora studiando ulteriori miglioramenti sul versante nord dell'attuale valico, tali da integrare i benefici già conseguiti per il traffico rispetto all'ante-guerra.

« La soluzione totale e definitiva del problema sarà affrontata quando le migliorate condizioni del bilancio consentiranno di far gravare sul bilancio stesso l'ingente onere di spesa che esso importa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

NUMEROSO. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se sia vero (e nell'ipotesi affermativa per quali motivi) che si facciano affluire al Centro esperienze e addestramento Commissariato di Maddaloni (provincia di Caserta) operai e personale in genere da altre località, mentre sul posto vi è un notevole numero di disoccupati già appartenenti all'ex stabilimento militare Energon, che indubbiamente hanno specifico diritto alla preferenza nell'assunzione di personale da parte del C.E.A.C.

« La situazione dei disoccupati a Maddaloni, in conseguenza della soppressione dell'Energon, è veramente grave e sarebbe una evidente ingiustizia non assorbire nel CEAC il maggior numero possibile degli ex dipendenti dell'Energon ».

RISPOSTA. — « L'organico del personale salariato per il costituendo Centro esperienze e addestramento di commissariato (C.E.A.C.) di Maddaloni è stato fissato, in base alle pre-

vedibili necessità, in 20 persone, di cui 10 specializzate.

« Com'è noto, data l'attuale esuberanza dei personali in servizio, disposizioni di carattere generale, fanno obbligo alle Amministrazioni dello Stato di provvedere a nuove esigenze mediante trasferimento di personale da enti presso i quali risultano esuberanze.

« Si è pertanto spiacenti di non potere, per la ragione sopradetta, aderire alla richiesta ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere riguardo alla richiesta avanzata al Ministro delle finanze da alcune aziende private e municipali esercenti pubblici trasporti automobilistici urbani, fra cui la S.A.I.A. di Palermo, per il tramite e con il parere favorevole del Ministero dei trasporti, diretta ad ottenere, in analogia con quanto già concesso all'industria peschereccia, o il ripristino del parziale rimborso dell'imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine sui combustibili liquidi e loro prodotti lavorati — rimettendo cioè in vigore le agevolazioni fiscali abrogate nel 1945 di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 28 febbraio 1939, n. 334 — e la riduzione del prezzo di cessione del carburante alle aziende private e municipali gerenti pubblici servizi urbani o, quanto meno, un contributo statale in relazione alle percorrenze effettuate e tenendo presente che l'accoglimento della richiesta verrebbe ad incrementare la potenzialità delle aziende, aumentandone le possibilità di gestione di nuove linee, nonché la moltiplicazione degli automezzi in servizio su quelle già esistenti con innegabile giovamento delle popolazioni interessate della zona occidentale della provincia di Palermo (Capaci, Carini, Cinisi, Terrasini, ecc.) ed in particolare di quella di Palermo, città notoriamente in fase di espansione e soprattutto in vista dell'eccezionale afflusso di turisti che si verificherà in occasione dell'Anno Santo ».

RISPOSTA. — « In virtù del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, erano ammessi a fruire del pagamento di un'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione:

1°) la benzina consumata per l'azionamento delle vetture da noleggio da piazza (taxi);

2°) i carburanti consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico.

« Tali agevolazioni furono poi abrogate con il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, il quale dispose anche la soppressione di numerose analoghe concessioni allora vigenti per gli olii minerali, dato il loro scarso rilievo dal punto di vista economico-sociale.

« Per quanto riguarda la concessione di cui godevano gli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico ed alla quale sembra particolarmente riferirsi l'onorevole interrogante, deve rilevarsi che la questione ebbe già a formare oggetto di esame da parte di questo Ministero, il quale non ravvisò l'opportunità di ripristinare la concessione stessa, neanche sotto forma di rimborso di una quota parte dell'imposta. E ciò per la considerazione sia di non creare un precedente, che sarebbe stato certamente invocato dagli altri interessati, cui era stato negato il ripristino agli effetti degli aumenti allora apportati all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali.

« Circa poi la subordinata richiesta di addivenire alla riduzione del prezzo di cessione del carburante alle aziende, che gestiscono servizi pubblici urbani, si fa presente la impossibilità di accedere a proposte del genere per la necessità, concordemente riconosciuta, di non creare prezzi politici la cui integrazione importa oneri non indifferenti al bilancio dello Stato.

« Esula, infine, dalla competenza di questo Ministero l'adombrata proposta di concedere alle aziende in questione contributi a carico del bilancio statale ».

Il Ministro
VANONI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è vero, e per quali motivi, che, con trattamento differente da quello progettato per i gradi inferiori, si intendono escludere dal trattenimento in servizio i magistrati di grado terzo, che col 1° gennaio 1949 e successivamente dovrebbero essere collocati in pensione.

« Col paventato provvedimento tali magistrati verrebbero a trovarsi, al confronto, in situazione di sensibile svantaggio economico per il solo fatto di avere raggiunto gli alti gradi della carriera in virtù di capacità e meriti, che li hanno resi meritevoli ».

RISPOSTA. — « Con la legge 27 dicembre 1948, n. 1520, è stata data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949 — e comunque non oltre il compimento del 75° anno

di età — i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°. Per questi ultimi è anche previsto il richiamo in servizio.

« La stessa legge dà pure facoltà al Ministro di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PALLENZONA, BIASUTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere:

a) per quali ragioni, pur nella cifra dello stanziamento notevolmente ridotto (da lire 500 milioni a lire 225 milioni), non si dà corso alle regolari approvazioni dei corsi normali dell'I.N.A.P.L.I. per l'anno 1948-49, con l'invio da parte della presidenza dell'I.N.A.P.L.I. dei moduli 1/3 rosa e dei relativi fondi;

b) per quali ragioni, nonostante il tempestivo inoltro delle proposte regolarmente approvate dal comitato cittadino, non sono stati ancora autorizzati in Liguria i corsi rapidi per disoccupati per l'anno 1948-49 ».

RISPOSTA. — « Per il finanziamento dei corsi normali dell'I.N.A.P.L.I. per l'esercizio 1948-49, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già provveduto a comunicare all'Istituto l'avvenuta decisione di erogare per l'esercizio stesso un contributo di lire 255 milioni, di cui lire 225 milioni per spese di gestione e lire 30 milioni per spese di organizzazione, dando in pari tempo corso ad un mandato di pagamento di lire 100 milioni.

« L'erogazione di tale contributo è stata peraltro subordinata alla presentazione, da parte dell'I.N.A.P.L.I., della situazione contabile dei corsi iniziati nell'anno 1947-48, e ciò allo scopo di accertare le spese effettivamente sostenute ed impegnate sullo stanziamento concesso per tale esercizio.

« La situazione richiesta è stata inviata al Ministero del lavoro soltanto in data 2 febbraio 1949.

« Poiché dalla situazione anzidetta si è rilevato che, sui 583 corsi dei quali è stato presentato il rendiconto rispetto ai 1263 corsi iniziati nel precedente esercizio, è stata già conseguita una economia di lire 11.318.089,50, il Ministero del lavoro ha disposto che il re-

siduo attivo per economia realizzate, quali risulteranno dal bilancio 1947-48, sia portato in aggiunta allo stanziamento concesso per l'esercizio corrente.

« Per quanto attiene ai corsi rapidi per disoccupati, si precisa che per potersi procedere all'approvazione delle proposte relative alla loro istituzione, è necessario attendere l'approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, recante provvedimenti per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Allorché le disposizioni in esso contenute avranno acquistato forza di legge, il Ministero del lavoro non mancherà di tenere nella dovuta considerazione anche lo stato di disoccupazione delle provincie della Liguria, agli effetti della istituzione dei corsi di cui si tratta ».

Il Ministro
FANFANI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere i motivi per i quali l'Istituto industriale di Stato per l'orologeria e la meccanica fine non ha potuto finora prendere possesso dei locali già assegnatigli dal Provveditorato agli studi di Roma, il che pone l'Istituto stesso nella dolorosa situazione di dover respingere allievi, costretti com'è a vivere in ambienti quanto mai angusti e inadatti.

« L'interrogante fa presente che l'Istituto in parola ha per fine di formare in Italia una classe di tecnici perfezionati nell'orologeria, destinati, alla creazione di un'industria nazionale, che utilizzerebbe — nella forma economicamente più vantaggiosa per il Paese — la geniale, feconda e riconosciuta capacità del nostro artigianato ».

RISPOSTA. — « È gradito assicurare che l'Istituto industriale di Stato per l'orologeria e la meccanica fine è stato immesso nei locali — assegnatigli dal Provveditorato agli studi di Roma al Foro Italo — che il detto Istituto ha già occupato con i propri materiali, in attesa che i lavori, che si vengono in essi compiendo nel suo interesse, gli consentano di usufruirne in pieno ».

Il Ministro
GONELLA.

PIGNATONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, in riferimento al decreto ministeriale 28 febbraio 1948, col quale viene approvata la graduatoria del

concorso per titoli a 150 posti di notaio, bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1946 — premesso che scopo del concorso era quello di sistemare i disoccupati reduci di guerra, e considerato che pochi dei giovani hanno potuto beneficiare del concorso in parola perché sforniti di titoli tali da potere competere con gli anziani combattenti della guerra 1915-18 di cui molti già occupati o pensionati — non creda opportuno emettere dei provvedimenti eccezionali, come per esempio quello di aumentare il numero dei posti assegnabili fino alla estinzione della graduatoria onde appagare le giuste aspirazioni di quei giovani combattenti disoccupati compresi nella graduatoria del predetto concorso ».

RISPOSTA. — « Si osserva che non si ritiene opportuno aumentare il numero dei posti del concorso per notaio indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1946, perché l'eventuale aumento non eliminerebbe gli inconvenienti lamentati.

« Si deve poi aggiungere che i giovani combattenti potranno sistemarsi con il concorso notarile per esame a 400 posti, indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 1946 e tuttora in via di espletamento dei quali 150 posti sono appunto riservati ai combattenti ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PIGNATONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è vero che siano state sospese le partenze dei minatori per il Belgio; se è vero che, contrariamente a questa disposizione generale, le partenze si siano effettuate regolarmente in alcuni centri di raccolta dell'Italia Settentrionale; se non ritenga opportuno che sia data precedenza nelle partenze prossime ai 550 minatori del centro raccolta dell'ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta, i quali da mesi aspettano invano il loro turno ».

RISPOSTA. — « Il mancato espatio in Belgio dei minatori siciliani reclutati per tale destinazione, è conseguenza della sospensione, decisa dalle società carbonifere belghe, della emigrazione di ulteriori contingenti di nostri minatori in quello Stato, dopo l'assorbimento già avvenuto di un numero di essi molto superiore a quello di 50.000 unità, fissato nell'accordo italo-belga di emigrazione.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello degli affari esteri, aveva promosso il vivo interessamento dell'Ambasciata italiana a Bruxelles

presso il Governo belga per ottenere che almeno i contingenti già reclutati fossero autorizzati a partire.

« Senonché, il Governo belga ha segnalato a quella nostra Ambasciata la pratica impossibilità di accogliere tale richiesta anche parzialmente, facendo presente che la disoccupazione in Belgio è preoccupante, avendo raggiunto le 200.000 unità.

« Comunque, mentre continua l'interessamento per la ripresa, appena possibile, del movimento emigratorio verso il Belgio, si fa presente che la sospensione non riguarda anche gli espatri delle famiglie di lavoratori colà emigrati. Alla partenza di famiglie, infatti, e non di singoli lavoratori è da ritenere si riferisca l'onorevole interrogante dove accenna a partenze effettuate ultimamente per il Belgio da centri di raccolta dell'Italia Settentrionale.

« Si reputa infine opportuno segnalare che a tutto il 31 dicembre 1948, risultano essere emigrati nel Belgio 8333 lavoratori di miniera delle provincie siciliane.

« La Sicilia occupa il terzo posto nell'ordine degli espatri in Belgio, in confronto con le altre regioni d'Italia che hanno alimentato gli espatri di cui trattasi, ed è preceduta soltanto dal Veneto (26.268 espatriati) e dall'Abruzzo (9.829 espatriati), con una percentuale del 10,3 per cento sul complesso degli emigrati in Belgio (80.908).

« Per quanto riguarda, particolarmente, la provincia di Caltanissetta, essa ha alimentato gli espatri di cui trattasi con 224 lavoratori nel 1946, con 128 nel 1947 e con 418 nel 1948.

« La situazione dei 522 minatori pronti per l'espatrio viene comunque tenuta in evidenza, in attesa che sia riaperta l'emigrazione verso il Paese in parola ».

Il Ministro
FANFANI.

PINO, CALANDRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde venga evitato il ripetersi di atti antidemocratici da parte del questore di Messina, il quale, anche recentemente, vietava la raccolta cittadina e la giornata « pro-disoccupati », nonché una manifestazione pacifica degli stessi ».

RISPOSTA. — « Nella prima riunione della Commissione provinciale per il soccorso invernale ai disoccupati di Messina i rappresentanti di quella camera del lavoro, avanzarono la richiesta di distribuzione dei primi soccorsi tramite gli organi della Camera del

lavoro, e su elenchi dalla stessa forniti o, quanto meno, con buoni da essa consegnati. Ciò in antitesi alle direttive impartite in merito dalla Commissione nazionale per il soccorso invernale.

« Poiché tali richieste non poterono ovviamente essere accolte venne organizzata una azione di costante intralcio all'opera di attuazione dei soccorsi stessi, mediante diffusione di fogli volanti a contenuto sobillatorio e comunque controproducente dell'azione di propaganda iniziata a favore della sottoscrizione al fondo disoccupati, con la richiesta della distribuzione di cartoline-propaganda in contrasto con quella già proposta dalla commissione provinciale, ecc.

« Tale azione era manifestamente suscettibile di inasprire gli animi dei disoccupati; talché le autorità locali facevano presente agli esponenti della Camera del lavoro e delle associazioni organizzatrici che in caso di comizi non sarebbe stata consentita l'effettuazione di cortei i quali, pertanto, dovevano essere evitati.

« Durante i comizi tenuti nei giorni 15 e 16 dicembre 1948, nel rivolgere critiche contro l'operato degli organi locali, venivano dagli oratori pronunciate al loro indirizzo e, in particolare, verso il questore, frasi ed accuse offensive, costituenti anche gli estremi di reato.

« Nella situazione così creata e tale da rendere inefficiente la iniziativa assistenziale sorta nell'interesse di tutti i lavoratori disoccupati per farne, invece, azione generalmente ritenuta di parte, gli organi dipendenti hanno agito nell'ambito delle leggi per impedire che essa degenerasse in turbamenti dell'ordine pubblico e nella consumazione di atti di violenza ».

Il Ministro
SCELBA.

PINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sia a conoscenza:

a) della situazione dell'assoluto abbandono e di grave particolare disagio da tempo esistente in circa 40 comuni della provincia di Messina — e più specialmente nei centri di Limina, Roccaflorita, Graniti, Mongiuffi Melia, San Basilio di Novara, Castel di Lucio — privi totalmente di vie di comunicazione e dei più elementari ed indispensabili servizi;

b) che le diverse opere pubbliche, sebbene dichiarate urgenti ed indilazionabili, come nel caso della strada di allacciamento e delle opere di rinsaldamento del centro abi-

tato di Limina sono state frammentariamente eseguite in piccoli lotti, con carattere precario, e dilazionati, anzi spezzettati nel tempo, fra l'altro con conseguente aggravio degli oneri a carico dei vari enti e dello Stato;

c) che per effetto di tale deprecabile stato di cose i recenti danni arrecati in Sicilia dal maltempo hanno assunto in questi comuni e specialmente a Limina, e nei rispettivi comprensori, un aspetto di incalcolabile gravità, fino a mettere in pericolo anche la vita stessa non solo dei singoli cittadini, ma degli stessi centri abitati.

« Dato infine il carattere di estrema portata di quanto espone, e data la impellente necessità di radicali provvedimenti di emergenza e di fondo, l'interrogante domanda di conoscere quali misure di carattere urgente l'onorevole Ministro sia per adottare ».

RISPOSTA. — « Sono note anche a questo Ministero le particolari condizioni in cui versano i 40 comuni della provincia di Messina, come numerosi altri comuni delle altre provincie dell'Isola e si può assicurare che, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, non si è mai trascurato di andare incontro ai bisogni più urgenti di quelle popolazioni.

« Per quanto specialmente riguarda i centri di Limina, Roccaflorita, Graniti, Mongiuffi Melia, San Basilio di Novara, Castel di Lucio, citati, sono in corso numerosi lavori per strade, acquedotti, edifici scolastici, sistemazioni cimiteri, fognature ed altro.

« Le diverse opere pubbliche sono state finanziate a lotti in base alle assegnazioni di fondi di cui si è potuto, di volta in volta, disporre, in considerazione dell'opportunità di soddisfare le esigenze di ogni singolo comune anche nei confronti del problema della disoccupazione operaia; risultato che non si sarebbe potuto conseguire se l'intera disponibilità fosse stata impegnata ed utilizzata per un solo lavoro.

In particolare, per il comune di Limina, sono in corso i lavori della strada di allacciamento Limina-Antillo-Passo Aranciara per lire 25 milioni, mentre sono state già date disposizioni per allacciare l'abitato alla strada statale 113. Nessuna opera di consolidamento occorre invece eseguire per lo stesso comune in quanto l'abitato sorge su terreno solidissimo, come è risultato da un sopralluogo effettuato dallo stesso provveditore alle Opere pubbliche per la Sicilia insieme all'ingegnere capo del Genio civile di Messina.

« Circa, infine, i danni arrecati a quella provincia dalle ultime alluvioni, si assicura

che l'ufficio del Genio civile è subito intervenuto, dando corso ai lavori di riparazione aventi carattere di pronto soccorso.

« L'Assessorato regionale ha, da parte sua, assegnato un fondo di lire 50 milioni per riparare le opere maggiormente danneggiate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intende stanziare al più presto i fondi necessari per la costruzione, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche del nuovo edificio scolastico per l'Istituto tecnico agrario di Sassari,

« Detto Istituto è necessarissimo per la formazione dei quadri contadini per le provincie di Nuoro e Sassari ed è attualmente, situato in luogo del tutto inadatto come è stato riconosciuto, anche dalla giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1948 ».

RISPOSTA. — « Solo il 31 luglio 1948, il presidente della Deputazione provinciale di Sassari avanzava richiesta all'Alto Commissariato della Sardegna, per la costruzione del nuovo edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto tecnico agrario di quella città e presentava il relativo progetto, che prevede una spesa complessiva di lire 77 milioni.

« Tale elaborato, sottoposto ad un preliminare esame da parte del competente ufficio del Genio civile, è stato restituito all'amministrazione provinciale stessa, presso la quale tuttora si trova, per essere modificato in conformità alle osservazioni fatte dal suddetto ufficio.

« La spesa occorrente per la costruzione di tale edificio, a termini della legge comunale e provinciale, deve essere sostenuta dalla provincia. Lo Stato potrebbe però, in base alla facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1925, n. 854, assumere la diretta esecuzione dei lavori, anticipando l'intera spesa, salvo rimborso da parte della provincia stessa della quota a suo carico in trenta annualità senza interessi.

« Attualmente, però, non vi sono fondi disponibili per far fronte alla spesa in parola e pertanto dovrà necessariamente attendersi il prossimo esercizio finanziario per esaminare la possibilità di provvedervi, compatibilmente con l'entità delle assegnazioni che verranno disposte per tale categoria di spese ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è già pronto o meno il provvedimento legislativo per la estensione al Corpo degli agenti di custodia della nuova indennità militare concessa ai carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza e della concessione dei viveri in natura.

« Già molto tempo fa si era assicurato che il succitato provvedimento era in corso di preparazione; ma, non essendo fino ad oggi risultato nulla di concreto, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda provvedere sollecitamente a soddisfare le giuste rivendicazioni di una benemerita categoria di cittadini dipendenti dallo Stato ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della giustizia ha fatto tutto quanto era necessario per ottenere che agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia fosse estesa la concessione dei viveri in natura e della razione tabacchi, in servizio di polizia.

« Altrettanto ha fatto perché allo stesso personale di custodia fosse corrisposto l'aumento delle indennità militari già concesso ai carabinieri ed agli agenti di pubblica sicurezza.

« Gli schemi dei provvedimenti legislativi che prevedono dette concessioni, già predisposti, si trovano presso il Ministero cointeressati per la prescritta adesione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno riconoscere, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 303, il diritto alla conservazione del posto a quelli insegnanti incaricati e supplenti che siano chiamati o richiamati alle armi;

2°) e se non creda rispondente a giustizia considerare valevole agli effetti del servizio scolastico il periodo di servizio di leva prestato dagli insegnanti dopo la laurea. Ciò in considerazione del fatto che le donne, le quali possono iniziare la carriera appena conseguita la laurea vengono ad acquistare, nel campo specifico della scuola, il vantaggio di un anno di servizio, rispetto agli uomini ».

RISPOSTA. — « Sulla richiesta di cui al punto 1°) si osserva, in via preliminare, che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori chia-

mati alle armi, non si applica ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

« La stessa locuzione di « lavoratori » sta a dimostrare l'esclusivo riferimento ai dipendenti di aziende private.

« D'altra parte, della disposizione fondamentale di detto decreto, la sospensione cioè del rapporto di lavoro e la conservazione del posto (art. 1), già godono indipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per effetto dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che testualmente così dispone: « Non è computabile, invece, ai fini predetti (aumenti quadriennali) il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto d'impiego rimane sospeso ».

« La dichiarazione di sospensione del rapporto comporta di per sé, ad avviso di questo Ministero, il riconoscimento del diritto alla conservazione del posto.

« In tal senso, quindi, sono stati provvisoriamente risolti i casi fin qui presentatisi, con l'avvertenza, però, che, data la natura del rapporto di impiego del personale insegnante non di ruolo, il diritto alla conservazione del posto si esaurisce al termine del rapporto stesso, che normalmente ha la durata di un anno o, nei casi di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1626, la durata di un triennio.

« La conservazione del posto, nei limiti sopra indicati, viene naturalmente assicurata anche ai richiamati alle armi od assimilati.

« Da quanto è stato detto circa gli insegnanti non di ruolo chiamati alle armi, cioè circa il servizio di leva del detto personale, discende che la durata della sospensione del rapporto di impiego non può essere assimilata a nessun effetto alla prestazione effettiva del servizio civile. A maggior ragione, quindi, non può essere a ciò assimilato il servizio di leva prestato dopo il conseguimento della laurea da personale che all'atto della chiamata alle armi non sia nemmeno in servizio.

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se ostino particolari motivi all'assegnazione dei fondi ripetutamente richiesti dal Ministero dell'Africa Italiana per porlo in grado di procedere alla liquidazione delle indennità spettanti ai dipendenti degli enti pubblici già operanti in Africa Orientale Italiana (Ente Romagna di Etiopia, Ente Puglia d'Etiopia, Ente per il cotone dell'Africa Ita-

liana e Azienda miniere Africa Orientale), personale composto, per la maggior parte, da reduci, data la inapplicabilità — nella specie — della norma di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825; e se non sia più opportuno, invece, risolvere sollecitamente la questione di che trattasi onde alleviare la stremata situazione di disagio in cui vive questo benemerito personale, ancora aggravata dalla condizione di disoccupati della quasi totalità ».

RISPOSTA. — « La questione concernente il trattamento economico da corrispondere al personale, non richiamato alle armi, degli enti pubblici già operanti nell'Africa Italiana, la cui prestazione d'opera sia stata interrotta in dipendenza di circostanze imputabili allo stato di guerra, ha formato oggetto di attento ed approfondito esame da parte di questa Amministrazione, la quale con lettera n. 179468 e 117260/148472, rispettivamente del 26 gennaio e 24 agosto 1948, ha manifestato al dicastero dell'Africa Italiana l'avviso che, pure essendo in dubbio il carattere pubblicistico del rapporto di impiego del personale in parola, attesa la natura degli organismi di cui trattasi (dotati di personalità giuridica di diritto pubblico), sono tuttavia operative, nei confronti del personale stesso, le norme sul contratto d'impiego privato (regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825).

« Ciò per la considerazione fondamentale, di cui godono le altre forze armate e quelle che, non risultando emanati, per la specifica disciplina del personale degli enti in parola, i relativi regolamenti organici approvati nei modi previsti dai provvedimenti istitutivi degli enti medesimi, e cioè dal Ministero dell'Africa Italiana di concerto con quello per il Tesoro.

« Infatti, la legge sul contratto d'impiego privato, sancisce, all'articolo 2, che le norme in essa contenute si applicano anche al personale degli enti morali, parastatali o pubblici, qualora non sussista una diversa regolamentazione stabilita secondo disposizioni positive.

« Per quanto poi concerne, in particolare, l'applicabilità, al caso in esame, della norma di cui all'articolo 9 del suddetto decreto 1825 — la quale stabilisce che la risoluzione del rapporto d'impiego, determinata da causa di forza maggiore, non comporta alcun diritto ad indennità — questa Amministrazione ebbe a fare presente che detta norma non può non trovare piena applicazione nei confronti del personale di cui trattasi, stante che con la

cossazione di ogni attività prodotta dagli eventi bellici è da considerare senz'altro verificatasi per gli enti in parola, la condizione determinante la operatività della norma medesima.

« Per le suesposte considerazioni, le quali escludono giuridicamente qualsiasi corresponsione di trattamento di licenziamento al personale in parola, questa Amministrazione ebbe a prospettare al suindicato dicastero dell'Africa la conseguente impossibilità di fare luogo, al titolo suindicato, ad apposita assegnazione di fondi ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è vero che si vuole trasferire la biblioteca dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma in altra nazione, e nell'affermativa se intende deprecare l'evento, indubbiamente dannoso al nostro Paese ».

RISPOSTA. — « Il capo dell'Ufficio regionale europeo della F. A. C. con una sua recente nota alla Segreteria generale del Comitato nazionale italiano della organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ha dato formale assicurazione che non si è mai trattato di trasferire la biblioteca dell'ex Istituto internazionale di agricoltura fuori dall'Italia.

« La Delegazione italiana alla IV sessione della Conferenza della F. A. O. è intervenuta a difesa della biblioteca, ed è per sua iniziativa, che è stata formulata una raccomandazione della Conferenza stessa, tendente a mantenere in vita questo importante patrimonio dell'Istituto internazionale di agricoltura.

« Inoltre la Conferenza ha ratificato l'accordo, intervenuto tra la Direzione generale della F. A. O. e l'U. N. E. S. C. O., attraverso il quale le due organizzazioni s'impegnano di assicurare, in parti uguali, i fondi necessari alla gestione della biblioteca nel 1949 ».

Il Ministro
SEGNÌ.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intenda promuovere un provvedimento legislativo che — a modifica delle vigenti disposizioni, per le quali i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri vengono collocati in pensione d'obbligo a 48-50 anni e gli altri sottufficiali e i militari dell'Arma stessa a 33-35 anni — stabilisca

anche per i predetti sottufficiali e militari i limiti massimi di anzianità stabiliti dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, per gli appartenenti alla guardia di finanza, che sono: anni 54 per i marescialli maggiori; anni 52 per i marescialli capi ordinari; anni 50 per i brigadieri e sottobrigadieri; anni 48 per gli appuntati e le guardie ».

RISPOSTA. — « In base alle vigenti disposizioni i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

35° anno di servizio se marescialli maggiori cariche speciali;

30° anno di servizio se marescialli maggiori;

25° anno di servizio se sottufficiali di minor grado o militari di truppa.

« Questo Ministero, riconoscendo peraltro, che i sottufficiali ed i militari di truppa in parola sono costretti a concludere la loro carriera in età relativamente giovane ed in considerazione, altresì, che i sottufficiali delle altre armi dell'esercito e quelli della Guardia di finanza vengono collocati in congedo al raggiungimento di « limiti di età », anziché di « limiti di servizio », ha predisposto un disegno di legge che prevede il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri al compimento dei seguenti limiti di età:

58° anno per i marescialli maggiori cariche speciali;

55° anno per i marescialli maggiori;

52° anno per i marescialli capi e di alloggio;

50° anno per i brigadieri;

48° anno per i vicebrigadieri;

46° anno per gli appuntati e carabinieri.

« Su detto disegno di legge sono attualmente in corso trattative con il Ministro del tesoro, per la definizione di alcune norme di dettaglio ».

Il Ministro
PACCIARDI.

RICCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario far sollecitamente determinare dal Comitato interministeriale dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1339, il prezzo della sansa venduta dai produttori di olio nella decorsa campagna olearia 1947-48, in considerazione che, mentre le ditte estrattrici hanno da più mesi ritirato e commerciato il prodotto,

gli olivicoltori ossequienti alle disposizioni a suo tempo emanate dal Ministero ancora non hanno ricevuto il prezzo del prodotto stesso ».

RISPOSTA. — « Il Comitato interministeriale dei prezzi allo scopo di determinare il prezzo della sansa di produzione 1947-48, in esecuzione della legge 30 ottobre 1948, n. 1339, ha promosso numerose riunioni tra le Amministrazioni competenti e le categorie interessate.

« Si tratta di un complesso problema, di non facile soluzione, che esige, da parte del Comitato interministeriale prezzi, delle Amministrazioni e delle categorie, una laboriosa e diligente istruttoria e che richiede la più attenta ponderazione.

« Pertanto, né il Comitato, né tanto meno l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, possono affrettarne, oltre un certo segno, lo svolgimento, poiché alle decisioni del Comitato sono collegati rilevanti interessi della categoria dei produttori di sansa e di quella degli industriali estrattori dell'olio al solvente.

« Consta, tuttavia, che il Comitato prezzi è edotto, anche per le segnalazioni fattegli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della opportunità di emettere, con la possibile sollecitudine, specialmente nei riguardi dei produttori di sansa, una decisione; ciò che, a quanto si ritiene, avverrà nel corso del corrente mese di gennaio ».

Il Ministro
SEGNI.

RICCIARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, di determinare che gli uffici giudiziari non sono stati in grado di funzionare regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1948, in conseguenza dello sciopero generale proclamato a seguito dell'attentato all'onorevole Togliatti ».

RISPOSTA. — « Da parte degli uffici giudiziari non è pervenuta a questo Ministero alcuna segnalazione o richiesta relativamente ad inconvenienti per irregolare o mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1948.

« Non si ritiene pertanto ricorrere alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 ».

Il Ministro
CASSIANI.

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se si intendono prendere i provvedimenti urgenti per evitare che siano smantellate dai proprietari limitrofi le vie costruite da militari, le quali, soprattutto in alcune provincie del Mezzogiorno, hanno una importanza fondamentale per l'agricoltura ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ritiene che il mantenimento di alcune delle vie costruite per usi militari, soprattutto in alcune provincie del Mezzogiorno, possa notevolmente giovare agli interessi dell'agricoltura locale.

« Trattandosi, però, di viabilità, la competenza a provvedere spetta al Ministero dei lavori pubblici, che pertanto è stato invitato ad esaminare l'opportunità di un provvedimento nel senso indicato ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SEGNI.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia stata decisa o stia per essere decisa la trasformazione fondiaria del terzo lotto nella zona del Volturmo in sinistra e destra Agnena, per cui l'Opera nazionale combattenti avrebbe preparati i progetti ».

RISPOSTA. — « Agli effetti della trasformazione fondiaria; il comprensorio del Basso Volturmo fu, a suo tempo, suddiviso in tre zone.

« L'intervento dell'Opera nazionale combattenti venne, però, limitato all'appoderamento della prima e seconda zona mentre, per la terza zona, fu lasciata l'iniziativa ai Consorzi interessati, che dovevano provvedervi in base ad un piano approvato con decreto ministeriale 4 settembre 1940, n. 5963/6439.

« I relativi lavori, iniziati e condotti con ritmo soddisfacente, subirono però un arresto, a causa dello stato di guerra.

« Con la ripresa dell'attività bonificatrice i proprietari interessati hanno dovuto curare, innanzi tutto la riparazione dei danni causati dagli eventi bellici alle opere già costruite, e questa attività è attualmente in corso di svolgimento.

« Qualche proprietario, oltre alla riparazione dei danni bellici, ha proseguito nell'opera di trasformazione fondiaria, intraprendendo anche nuovi lavori, nel quadro della finalità di assicurare la permanenza sui terreni delle famiglie coloniche.

« Questo Ministero si è peraltro preoccupato di accertare se le direttive, stabilite con il piano approvato a suo tempo, siano ancora rispondenti, di fronte alle presenti realtà economiche ed esigenze di carattere sociale, o se non si renda, invece, necessario procedere ad una revisione del piano stesso.

« Di tali accertamenti sono stati incaricati gli organi tecnici locali e, sulla base dei risultati di questa indagine preliminare, potranno essere esaminati gli ulteriori orientamenti.

Il Ministro
SEGNI.

ROBERTI, MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere come intende provvedere per soddisfare le legittime richieste di notevoli aliquote di ufficiali e soldati italiani già prigionieri di guerra degli Alleati, che durante il periodo di detenzione nei campi di concentramento provvisori di Algeria, e cioè prima del loro trasferimento nei campi d'America, non furono mai pagati, ai sensi delle convenzioni di Ginevra, e che neppure a liberazione avvenuta furono soddisfatti di quanto dovuto ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è già occupato da tempo della mancata corresponsione degli assegni ai militari prigionieri di guerra, cui si fa riferimento, e non ha mancato di interessare al riguardo il Governo degli U.S.A. per tramite del Ministero degli affari esteri.

« Il Governo americano ha fatto conoscere la sua adesione alla definizione delle pendenze relative ai crediti in dollari, ma non ha ancora comunicato in qual modo intenda sistemare le altre questioni, fra le quali quella ricordata nell'interrogazione in esame.

« Soltanto dopo che le Autorità americane si saranno pronunciate, comunicando al Ministero degli affari esteri le proprie intenzioni in proposito, sarà possibile provvedere in conseguenza per la sollecita definizione dei crediti in questione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia per prendere una risoluzione favorevole circa l'istituzione di una lotteria nazionale in appoggio finanziario alla celebre gara d'interesse europeo e nazionale, detta delle « Mille miglia », per la quale è stato chiesto altresì un contributo governa-

tivo in riconoscimento dell'alto valore sportivo ed automobilistico dell'iniziativa bresciana ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale, vi sono già ben tre lotterie nazionali istituite con leggi speciali e cioè: la lotteria « Italia », la lotteria « Solidarietà nazionale » e la lotteria « Merano ».

« Da una indagine esperita è risultato che il pubblico si interessa ormai molto poco a simile genere di manifestazioni e non si riesce a svolgere annualmente le tre lotterie dianzi richiamate.

« Si ritiene pertanto che, data la certa mancanza di successo finanziario, sarebbe un non indifferente errore istituire una quarta lotteria, che troverebbe presso il pubblico un collocamento esiguo.

« Per i motivi sopra esposti è evidente che manca la possibilità di aderire alla richiesta ».

Il Ministro
VANONI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i criteri secondo i quali venne assegnata alla provincia di Brescia la somma globale dei lavori contro la disoccupazione e poi distribuita fra vari comuni, e per sapere altresì se sia vero che tale somma venne ridotta con estremo ed imprevisto provvedimento a vantaggio di provincia limitrofa, nelle ultime assegnazioni avvenute ».

RISPOSTA. — « In una riunione tenutasi presso la prefettura di Brescia, con l'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile di quella città, fu stabilito quali lavori avrebbero dovuti essere compresi nel programma da finanziare con le assegnazioni straordinarie di fondi a sollievo della disoccupazione.

« Il programma proposto a questo Ministero prevedeva lavori per un ammontare globale di lire 290.000.000 e quindi corrispondeva quasi interamente alla richiesta di lire 300.000.000 avanzata dal prefetto di quella provincia.

« È da notare che tale previsione superava di molto quella stabilita per le altre provincie lombarde, alle quali, eccetto Milano, erano state riservate assegnazioni non superiori a lire 215.000.000.

« Il programma suddetto, in sede di approvazione definitiva, si è dovuto necessariamente ridurre a lire 255.000.000, ma nello stesso tempo è stato anche deciso che le economie che saranno realizzate con i ribassi d'asta ot-

tenuti per gli appalti dei lavori della disoccupazione in provincia di Bergamo, verranno utilizzati per l'esecuzione di altre opere in provincia di Brescia.

« Quindi, praticamente, la situazione è rimasta pressoché immutata in quanto la lamentata riduzione di 35 milioni sarà compensata dalle ulteriori assegnazioni che verranno in seguito disposte ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non reputi opportuno intervenire legislativamente circa l'interpretazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, che riguarda la restituzione dell'immobile al proprietario locatore che ne necessita per la ripresa della sua attività, essendo tale interpretazione attuata con criteri talmente prudenziali da rendere praticamente inefficace la legge stessa. Se non reputi opportuno, in caso di accoglimento di quanto avanti chiesto, chiarire che la buona fede del locatore richiedente può essere sufficientemente controllata dalle penalità previste dall'articolo 30 ultimo comma del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, e ciò allo scopo di tutelare equanimente gli interessi dell'inquilino e del proprietario locatore ».

RISPOSTA. — « Osservo che la disposizione dell'articolo 7 n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, nella sua seconda parte prevede l'ipotesi dell'esclusione della proroga legale della locazione, quando vi sia urgente ed improrogabile necessità del locatore di esercitare, nell'immobile adibito ad uso diverso dell'abitazione, la propria normale attività; la valutazione della esistenza di tali requisiti, prescritti espressamente dalla legge, rientra nella esclusiva competenza del giudice chiamato ad applicare la disposizione al caso concreto.

« Quanto poi alla possibilità di vincolare legislativamente l'attività decisoria del giudice, con specifiche norme sui criteri di applicazione della disposizione in questione, è da rilevare che il decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, cesserà di avere vigore il 30 aprile 1949, ed è attualmente all'esame del Parlamento il nuovo disegno di legge che regolerà la materia per il futuro. In tale sede potrà essere fatta presente l'esigenza segnalata dall'onorevole Saija ».

Il Ministro
CASSIANI.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere:

1°) se non reputi opportuno, nel programma di liquidazione dei beni della ex g. i. l. esistenti in Sicilia, affidarne la gestione al Governo regionale siciliano;

2°) nel caso affermativo, se non reputi opportuno, tenuto conto che detti mezzi dovranno interessare prevalentemente il grande compito della assistenza sociale che, in Sicilia, in difformità di quanto avviene in sede nazionale, è affidato all'Assessorato del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale, demandare tale gestione all'Assessorato del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale, felice sintesi dei compiti, la cui attuazione troverebbe mezzo pratico di vita in tale atto ».

RISPOSTA. — « Numerose sono state le proposte formulate, secondo diversi punti di vista, per la ripartizione dei compiti e dei beni della ex g. i. l. le quali, se da una parte hanno ritardata la soluzione del problema, dall'altra hanno offerto la possibilità di un esame più attento e ponderato. Il Governo, nella considerazione che non solo della destinazione dei beni si deve preoccupare ma altresì della assistenza e della formazione delle classi giovanili, ha ritenuto ora che non debba essere ulteriormente rinviata la soluzione dell'accennato problema, anche in attuazione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione. È quindi attualmente in corso da parte della Presidenza, d'intesa con gli altri Ministeri, la preparazione del progetto di legge da presentare al Parlamento.

« In quella sede, tenendo conto delle direttive di carattere generale che saranno seguite nel disegno di legge, potrà essere esaminata l'opportunità di affidare alle Regioni la gestione di taluni beni dell'ex g. i. l. ».

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

SAIJA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio.* — « Per sapere: se non reputino opportuno, nel programma dell'industrializzazione del Mezzogiorno e quindi dell'addestramento della mano d'opera, soprattutto artigiana, statizzare la Scuola d'arte di Enna, nella quale si insegna la lavorazione del legno e del ferro, fornendola di macchinari indispensabili, la cui spesa prevista si aggira intorno ai cinque milioni, tenendo presente che, in tale provincia, la disoccupazione assume, disgraziatamente, carattere cronico, e trae fundamentalmente la sua

ragion d'essere dalla generale profonda preparazione professionale delle categorie lavoratrici disoccupate, con grave nocimento alla situazione di ordine pubblico ».

RISPOSTA. — « Premesso che anche il Ministero dell'industria e commercio, nei limiti delle proprie possibilità, non mancherà di appoggiare ogni iniziativa tendente al potenziamento della scuola d'Arte di Enna, si fa presente quanto segue per la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

« Il Ministero, esaminato a suo tempo il progetto di trasformazione in governativa della scuola d'Arte di Enna, ravvisò l'opportunità di soprassedere alla realizzazione del progetto stesso perché (a parte la considerazione che la Sicilia è, dopo la Toscana e il Veneto, la regione dove maggiore è il numero delle scuole d'arte che ricevono contributi dallo Stato) quel provvedimento avrebbe comportato un nuovo onere per lo Stato. Infatti la situazione del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione destinato alle spese per il mantenimento delle scuole ed istituti d'arte governativi è già precaria e non consente, non soltanto l'assunzione di nuovi oneri, ma nemmeno la possibilità di disporre per le spese occorrenti per la sistemazione delle scuole d'arte già esistenti.

« A causa poi, delle note difficoltà del bilancio statale, si è dovuto confermare l'assoluta necessità di compensare la spesa derivante da nuove istituzioni o trasformazioni di scuole di qualsiasi ordine, con economie da realizzare mediante soppressione o contrazione — nel numero dei corsi e classi — di scuole di altri ordini. Ora, anche se si verificassero economie da una eventuale soppressione della locale scuola di avviamento commerciale, queste non sarebbero sufficienti a colmare la differenza tra il costo di funzionamento della scuola d'arte e i contributi assunti dagli Enti locali, né, per ridurre tale costo, sarebbe consigliabile l'adozione di un organico del personale eccessivamente limitato, che si rivelerebbe in seguito, inadeguato e nocivo al buon funzionamento della scuola.

« Tuttavia si avverte che, ove in prosieguo di tempo si potesse dar corso alla proposta, sarebbe necessario che gli Enti locali si impegnassero — con deliberazioni rese esecutive mediante l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa — a corrispondere il contributo previsto dall'articolo 9 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (un quarto della spesa occorrente per il funzionamento della scuola); da parte sua l'Amministrazione

comunale dovrebbe impegnarsi anche a fornire locali idonei e provvedere alle spese di illuminazione, riscaldamento ed acqua ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se, in relazione alla situazione del comune di Corleone, dove negli scorsi anni vi è stata una gravissima recrudescenza di epidemia tifoidea con alta percentuale di mortalità, abbia interessato e sollecitato il competente Ministero dei lavori pubblici ad autorizzare e a finanziare adeguatamente quelle opere che risultano assolutamente urgenti e indifferibili per rimuovere, prima del sopraggiungere della stagione estiva, le cause dell'inquinamento dell'acqua potabile, le cui condutture s'intersecano con le fognature del comune. La questione ha carattere d'urgenza dato il giusto allarme della popolazione di Corleone, che ha visto sospendere i lavori per mancanza dei fondi corrispondenti ».

RISPOSTA. — « Si fa seguito alla risposta scritta fornita da questo Alto Commissariato in data 27 gennaio 1949, a seguito della interrogazione avanzata dall'onorevole interrogante, circa la situazione dell'acquedotto e della fognatura del comune di Corleone (Palermo) facendo conoscere che il Genio civile di Palermo con fonogramma in data 24 gennaio ha comunicato a quel medico provinciale che sono stati previsti nel programma straordinario a sollievo della disoccupazione invernale lire 20.000.000 per il secondo lotto dei lavori per l'acquedotto di Corleone e lire 10.000.000 per i lavori del secondo lotto della rete di fognatura dello stesso comune.

« È stato altresì precisato che detti lavori saranno eseguiti con particolare urgenza ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

SALA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sono a conoscenza che il Consorzio costituitosi 32 anni or sono fra i comuni siciliani di Licata, Campobello li Licata, Palma Montechiaro, Grotte, Realmuto, Canicatti e Ravanusa, è affidato da due anni a un commissario prefettizio che è al tempo stesso sindaco di Ravanusa, che non rende edotto del proprio operato né le popolazioni dei detti comuni, né i loro rappresen-

tanti, lasciando assolutamente privi di acqua potabile i comuni di Licata e di Campobello e in condizioni d'insufficiente approvvigionamento gli altri, con grave pregiudizio per la sanità pubblica e vivo risentimento fra quelle popolazioni; e se, in considerazione di tale stato di fatto, intendano intervenire affinché il Consorzio sia richiamato al sollecito adempimento della sua funzione e all'espletamento dei lavori necessari per il rifornimento idrico di tutti i comuni consorziati ».

RISPOSTA. — « È notorio, e recentemente ne ha dato conferma anche l'Ufficio sanitario provinciale, che l'approvvigionamento idrico della generalità dei comuni della provincia di Agrigento è difettoso ed insufficiente. Quasi nessun acquedotto comunale e consorziale, funziona regolarmente e con portata adeguata ai bisogni della popolazione.

« Anche all'Assemblea regionale sono state presentate interpellanze e interrogazioni, per esempio, sullo stato di insufficienza dell'acquedotto consorziale del Voltano, che approvvigiona ben nove comuni, fra i quali il capoluogo (ove in special modo il malumore delle popolazioni, talvolta, è sfociato in vive proteste durante pubbliche dimostrazioni) e sulla lentezza con cui procedono i lavori per la messa in esercizio dell'acquedotto consorziale delle tre sorgenti.

« Al riguardo si ritiene di precisare che una delle più gravi deficienze, di cui molte volte, anche in occasione di modesti lavori, si è dovuta interessare la prefettura, riguarda la fornitura di tubi, spesso irrimediabili sul mercato.

« Durante lo scorso anno, mentre si è potuto constatare un sensibile interessamento da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in effetti le somme stanziare sono state, in linea generale, inadeguate alle necessità e le more procedurali ed amministrative per l'effettivo finanziamento, hanno praticamente diminuito gli stanziamenti, tanto che è stata effettuata solo una parte dei lavori, a causa degli intervenuti rialzi dei prezzi, eseguendosi solo in parte le opere previste nelle singole perizie, regolarmente approvate e finanziate.

« Così cennata la situazione generale, si fa presente lo stato di fatto dell'acquedotto consorziale delle Tre sorgenti cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Il Consorzio per l'acquedotto promiscuo delle « Tre sorgenti », istituito nel 1916, è formato da sette comuni consorziati con le ferrovie dello Stato (Canicatti, Campobello di Licata, Grotte, Licata, Palma Montechiaro,

Rocalmuto, Ravanusa) con complessivi 150 mila abitanti circa.

« Detti comuni attualmente sono privi di dotazione idrica che possa soddisfare le minime esigenze delle popolazioni ed in generale sono provvisti di acque selitinoe, perché provenienti da bacini imbriferi di zone solfifere e gessose, mentre le poche sorgive di acque potabili relativamente prossime hanno portata di trascurabile entità e con manifestazioni di superficialità ed inquinabilità.

« Per tale situazione venne deciso a suo tempo di ricorrere alle abbondanti sorgive del bacino del Voltano, la cui portata può assicurare il quantitativo di acque necessarie all'approvvigionamento dei comuni consorziati. Difatti dallo stesso bacino sono attualmente condottate, come si è detto, le acque necessarie per il rifornimento idrico di 14 comuni della provincia, compreso il capoluogo (acquedotto del Voltano e altri locali) ed è anche alimentata la centrale idroelettrica del Molinazzo.

« I lavori iniziati sin dal 1933 erano quasi ultimati, nelle opere essenziali della condotta adduttrice, nel 1943, opeco in cui per i noti eventi bellici del luglio, l'acquedotto, che ha una concessione governativa di litri 98 al 1", rimase fortemente danneggiato nei suoi impianti, tra cui particolarmente il pontecanale sul fiume Platani a livello di Passo Fonduto.

« In effetti i lavori di ripristino sono in corso, ma procedono con lentezza, dato che, ad esempio, per il solo ripristino del predetto pontecanale si prevede ancora circa un anno di lavoro continuativo, e ciò sempreché l'impresa costruttrice riesca a superare le difficoltà di natura tecnica e finanziaria che sinora hanno ritardato il compimento dell'opera.

« Si ritiene inoltre di precisare che anche quando la condotta sarà entrata in esercizio il problema idrico dei comuni consorziati avrà ancora bisogno di tempo per essere avviato a soluzione, poiché gli impianti sussidiari e le reti interne di distribuzione non sono ancora approntate, né in corso di esecuzione.

« Infine, tenuta presente la lunghezza complessiva delle condotte, diramazioni comprese, che è di circa 100 chilometri, si presume che per il completamento delle opere (diramazioni, serbatoi e altre opere accessorie) il Consorzio necessita di un ulteriore finanziamento di lire 500 milioni circa.

« Per quanto riguarda i comuni consorziati, si segnala anzitutto che Campobello di

Licata adopera attualmente per il proprio approvvigionamento idrico (non più di 5 litri *pro capite* giornalieri) le acque provenienti dalle sorgenti Garcitella e Gessi, le cui opere di presa e di adduzione non posseggono i dovuti requisiti idraulici ed igienici. Non esiste rete interna di distribuzione, essendo il servizio espletato per mezzo di carri botte, che non offrono garanzia di regolare esercizio. In analoga situazione trovasi il popoloso centro abitato di Licata, che è scarsamente approvvigionato dalle sorgenti Catena-Fucile e Pisciotto, i comuni di Grotte, scarsamente alimentato dalla sorgente San Rocco (10 litri giornalieri per abitante), Rocalmuto, malamente rifornito dalle sorgenti Raffo, Fico e Madonnetta e Palma Montechiaro, che attualmente usufruisce di una dotazione inferiore a 10 litri capitarî provenienti dalle sorgenti Casserino e Ninfa. Nei predetti comuni il livello igienico generale è comprensibilmente scadente con conseguente notevole disagio della popolazione.

« Sebbene in condizioni migliori dei comuni anzicennati, l'approvvigionamento idrico di Canicattì e Ravanusa è anch'esso irrazionale e deficiente. Difatti l'abitato di Canicattì dispone solo di una ventina di litri d'acqua per abitante, forniti dalle sorgenti di Gulfi e di Savuso, che fanno capo a impianti di distribuzione e di sollevamento vetusti e difettosi. Così pure accade a Ravanusa per l'adduzione e la distribuzione delle acque provenienti dalla sorgente insufficientemente protetta di Grotta Rossa, bastanti appena per una dotazione capitaria non superiore ai 15 litri giornalieri.

« In relazione allo stato esistente occorre studiare i mezzi migliori perché i comuni sopracitati siano posti in condizioni, da un lato, di garantire prontamente un minimo di potabilità alle acque in uso, e dall'altro, di usufruire, non appena possibile, delle acque dell'Acquedotto delle Tre sorgenti, quando potrà entrare in esercizio. Intanto per sopprimere alle più urgenti necessità un dosatore diretto di gas cloro nel comune di Canicattì e un dosatore a gravità d'ipoclorito di calcio nel comune di Ravanusa sono stati recentemente impiantati, anche essi a spese di questo Alto Commissariato.

« È necessario però tener presente che per gli impianti interni di Licata e Canicattì si prevede una spesa di circa lire 450 milioni e di circa altrettanto per i restanti comuni.

« Si fa presente infine che il medico provinciale di Agrigento ha fatto sapere che fra gli acquedotti consorziati di quella provincia

sono in corso fin dall'agosto decorso anno i sottonotati lavori:

Acquedotto promiscuo Tre Sorgenti, lire 300.000.000;

Acquedotto consorziale del Voltano, lire 100.000.000;

Acquedotto consorziale di Alessandria-Cianciana, lire 10.000.000.

Il detto medico provinciale ha fatto presente altresì che per opere di riatto e completamento delle reti esterne nei predetti acquedotti occorrerebbe stanziare le seguenti somme:

Acquedotto delle Tre Sorgenti, lire 600 milioni;

Acquedotto consorziale del Voltano, lire 460 milioni;

Acquedotto consorziale di Alessandria-Cianciana, lire 50 milioni ».

*L'Alto Commissario
COTELLESA.*

SALA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, in relazione alla situazione sanitaria del comune di Corleone, dove negli scorsi anni si è verificata una gravissima recrudescenza dell'epidemia tifoidea con elevata percentuale di mortalità, non ritenga — al fine di impedire il risorgere dell'epidemia nella prossima stagione estiva e di venire contemporaneamente incontro alle immediate esigenze della disoccupazione locale — di ordinare la ripresa dei lavori di rifacimento delle fognature, che per il loro decorso sono causa di inquinamento dell'acqua potabile, e l'inizio della sistemazione della linea ferroviaria, delle strade e delle trazzere, secondo i progetti già da tempo presentati ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Corleone è attualmente in corso — ed in via di ultimazione — un primo lotto di lavori di fognature, per l'importo di lire 5.000.000.

« È stato però anche redatto un progetto generale per il razionale risanamento di detta fognatura, dell'ammontare di lire 160 milioni, che ha già riportata l'approvazione del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

« Uno stralcio del progetto stesso, dell'importo di lire 25.000.000 è già in corso di attuazione, essendo stati i relativi lavori appaltati ed iniziati.

« Si sta ora procedendo alla compilazione di una perizia per un terzo lotto di opere, dell'importo di lire 10.000.000 che sarà finanziato con i fondi stanziati a sollievo della di-

occupazione in virtù della legge 29 dicembre 1948, n. 1522.

« Per quanto concerne l'acquedotto del comune di cui trattasi, si informa che sono in corso di ultimazione i lavori di risanamento di alcuni tratti di conduttura, per un importo di lire 4.500.000, mentre un progetto generale per un primo lotto di opere, del complessivo ammontare di lire 21.550.000 è stato già approvato in linea tecnica e sarà finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione siciliana.

« Il complesso di tali lavori comprende la captazione di tre nuove sorgenti (Raia, Cusca e Noce) e la costruzione delle relative opere di presa e della condotta di adduzione dell'acqua all'esistente serbatoio.

« Si sta, inoltre, compilando una perizia per un secondo lotto di lavori dello stesso acquedotto, che importerà una spesa di lire 20.000.000 che sarà pure finanziata con i fondi per la disoccupazione.

« Per quanto riguarda, poi, la costruzione del tronco ferroviario Alcamo-Corleone-Mercatobianco, si assicura che sono già stati iniziati i rilievi per lo studio del nuovo progetto, secondo le caratteristiche recentemente richieste dall'Amministrazione ferroviaria in attesa dell'emanazione del provvedimento di legge che autorizzi tale costruzione e assegni i fondi all'uopo occorrenti per poter dare inizio ai relativi lavori.

« Circa, infine, la trasformazione a strade rotabili delle trazzere ora esistenti, si deve far presente che ciò esula dalla competenza di questa Amministrazione e che della questione si interessa l'assessorato regionale per l'agricoltura, trattandosi di viabilità a scopo agricolo ».

*Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.*

SALIZZONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non creda opportuno, al fine di regolare con la massima urgenza la materia della circolazione di bombole per metano, presentare con urgenza un conveniente disegno di legge, per il quale, da quanto risulta, da tempo sono state anche presentate proposte concrete dalle categorie interessate ».

RISPOSTA. — « La materia ha formato oggetto di accurato esame da parte del Ministero dell'industria e del commercio il quale, tempo addietro, ebbe a predisporre un apposito schema di disegno di legge diretto ad accertare lo stato di appartenenza delle

bombole per metano in uso e ad istituire, altresì, uno speciale regime giuridico per rendere possibile l'intercambiabilità delle dette bombole.

« Il citato schema di provvedimento trovasi attualmente in corso di concerto con i Ministeri delle finanze, della giustizia e del tesoro avendo questi due ultimi formulato dei rilievi di carattere formale sul testo proposto.

« Si assicura tuttavia che è intendimento del Ministero dell'industria e commercio di replicare con ogni urgenza alle osservazioni mosse, come sopra detto, e pertanto, se la replica di questo Ministero sarà accolta dalle Amministrazioni centrali interessate, sarà possibile determinare il necessario concerto e sottoporre così nel più breve tempo possibile all'esame dei competenti organi il provvedimento in parola ».

Il Ministro
LOMBARDO.

SALIZZONI. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere le ragioni per le quali la direzione generale del Genio, in merito alla « regolarizzazione dei locali requisiti da truppe alleate senza regolare consegna dei fogli di requisizione », abbia, con una sua disposizione del dicembre 1948, per coloro che ebbero i locali requisiti dalle truppe inglesi e dei Domini, limitata la possibilità di ottenere tale regolarizzazione solo a quelli che presentarono le relative domande alle prefetture competenti per territorio, lasciando così esclusi tutti quelli che, conformemente alle disposizioni precedentemente date, presentarono le relative domande al comando del Genio.

« L'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non creda opportuno, per eliminare tale evidente differente trattamento, dare disposizioni affinché anche le domande presentate secondo le disposizioni allora in corso al Genio militare, vengano ritenute valide al fine di ottenere la desiderata regolarizzazione ».

RISPOSTA. — « Si informa che il Direttorato britannico, in data 11 febbraio 1947, inviò alle prefetture interessate una circolare con la quale precisava che le occupazioni di locali eseguite di fatto, ma non convalidate da regolari note di requisizione, potevano essere regolarizzate ed assimilate a requisizioni, soltanto se le domande degli interessati fossero state presentate alle prefetture competenti per territorio, entro il 15 marzo 1947; tali domande, rimesse successivamente ai

competenti uffici britannici per l'accettazione o meno, in caso affermativo sarebbero state trasmesse ai corrispondenti uffici del Genio militare per le requisizioni alleate.

« A seguito di ciò, la Direzione generale del Genio nel marzo 1947, diede le disposizioni relative agli uffici dipendenti.

« Poiché, ciò nonostante, numerose domande di regolarizzazione continuavano a pervenire direttamente agli uffici del Genio militare, la predetta Direzione con circolare 10 dicembre 1948 ha fatto richiamo alle disposizioni a suo tempo emanate al riguardo, in quanto le domande non presentate entro i limiti di tempo fissati dalle autorità britanniche e mancanti del benestare di queste, non potevano essere prese in considerazione.

« Pertanto questo Ministero nel dicembre 1948 non ha imposto nessuna limitazione, né ha dato nuove disposizioni in merito alla regolarizzazione di che trattasi, ma ha soltanto fatto richiamo alle norme emanate fin dal marzo 1947, che non venivano osservate dagli interessati.

« Si informa, infine, che l'eventuale estensione del provvedimento di regolarizzazione alle domande che non si trovano nelle condizioni sopra specificate, non può essere disposta da questo Ministero, perché di competenza dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SALIZZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno — tenuto conto dell'importanza ed efficacia che ha il canto sulla preparazione spirituale e culturale della nostra gioventù, e nonché dell'influenza che tale disciplina ha nella formazione stessa della classe dei professionisti musicali, ed al fine di eliminare il progressivo abbandono che in questi ultimi tempi di tale attività si sta verificando — emanare opportune disposizioni, affinché nelle nostre scuole medie, all'insegnamento di quella materia sia dato maggiore importanza di quella data attualmente.

« Credesi che a tal uopo sarebbe opportuno ad esempio:

a) rendere obbligatorio nelle scuole medie l'insegnamento del canto corale;

b) includere professori di musica degli Istituti magistrali tra i membri ordinari nelle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato;

c) parificare i professori di ruolo di musica e canto degli Istituti magistrali, ed altro ».

RISPOSTA. — « Le varie richieste segnalate in merito ad una maggiore valorizzazione dell'insegnamento del canto, sulle quali, del resto, era già stata richiamata — da parte delle categorie interessate — in modo particolare, l'attenzione del Ministero, sono attualmente allo studio.

« Non si ritiene, peraltro, che possano essere adottate in proposito decisioni di rilievo sino a che non si addivenga a un definitivo riordinamento della scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che, nei decorsi esercizi finanziari erano state stanziare lire 5.000.000 per la costruzione di un acquedotto autonomo nel comune di Roccamandolfi (Campobasso) e che l'opera, lungamente attesa, perché assolutamente necessaria, non è stata ancora affrontata ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione dell'acquedotto comunale di Roccamandolfi è stato a suo tempo redatto un progetto, che prevede la complessiva spesa di lire 19.800.000.

« Stante l'assoluta impossibilità di provvedere integralmente a tale spesa, fu effettivamente disposta la compilazione di una perizia di stralcio per un primo lotto di opere, per l'importo di lire 5.000.000 da finanziare

con i fondi stanziati per lenire la disoccupazione.

« Tale stralcio, che fu elaborato dall'ufficio del Genio civile di Isernia, contemplava le opere di captazione delle sorgenti e la costruzione del serbatoio di carico, fino all'altezza di metri 2,90.

« Il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, in sede di esame di tale perizia, osservò che non era prudente la parziale costruzione del serbatoio limitata a metri 2,90, rispetto all'altezza totale di metri 7, tutti incassati, e ritenne opportuno rimandare l'esecuzione dell'opera ad epoca in cui si sarebbe potuto provvedere a finanziarla nella sua integrità.

« Non si è ritenuto nemmeno consigliabile di dare intanto corso alla costruzione delle opere di presa delle sorgenti, dato che esse sarebbero poi rimaste abbandonate nell'aperta campagna ed esposte ad inevitabili manomissioni.

« Si è venuti quindi nella determinazione di rimandare l'attuazione dell'opera fino a

quando non sarà possibile disporre l'integrale finanziamento. Posso peraltro assicurare l'onorevole interrogante che la segnalata necessità dell'acquedotto di Roccamandolfi è tenuta in particolare evidenza per poter provvedere appena vi saranno nuove e congrue assegnazioni di fondi da impiegare per tale categoria di lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se sono a conoscenza delle circostanze luttuose che si registrano frequentemente nel Molise a causa di ordigni di guerra ancora sparsi per le campagne ed i boschi; se non consta loro che, per tali ragioni, l'industria boschiva, specialmente nei boschi sul Volturmo, è quasi completamente paralizzata; e, di conseguenza, se non ritengano doversi restituire d'urgenza al Molise le squadre degli addetti alla rimozione di bombe e proiettili, che sono state invece ritirate con grave pregiudizio della pubblica incolumità e dell'industria segnalata ».

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome dei Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio.

« Nella provincia di Campobasso, dal 1° giugno 1946 in poi, sono accadute otto disgrazie a causa di scoppi accidentali di mine, ed ordigni esplosivi diversi. In complesso, tali incidenti hanno causato la morte di n. 26 persone, mentre altre 31 sono rimaste ferite.

« La bonifica da mine e da ordigni esplosivi in genere è stata effettuata nel Molise negli anni 1946-48, a gestione diretta, dalla direzione di artiglieria di Taranto; essa è stata portata a termine nel primo semestre del 1948.

« Com'è inevitabile, nonostante la maggiore cura e scrupolosità, le operazioni di rastrellamento non hanno potuto portare alla scoperta di tutti gli ordigni esplosivi abbandonati, specie per quanto riguarda gli ordigni diversi dalle mine.

« In seguito allo scioglimento della organizzazione temporanea che ha provveduto, su tutto il territorio nazionale, alle operazioni di bonifica in parola, sono stati istituiti « nuclei rastrellatori » mobili, che hanno il compito di intervenire in seguito a segnalazioni o in ogni caso in cui si renda, comunque, necessario l'intervento di specialisti.

« Il numero e l'attività di detti nuclei trova però ostacoli nella scarsità di mezzi finanziari a disposizione; questo Ministero non

ha mancato, comunque, di portare sulla questione la massima attenzione ed ha in corso trattative con il Ministero del tesoro per la concessione dei fondi necessari ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

a) se non ritenga opportuno disporre che una quota di posti vacanti in magistratura, notariato ed istituti di prevenzione e di pena venga riservata per concorso interno ai cancellieri muniti di laurea in giurisprudenza, analogamente a quanto è stato fatto di recente per i dipendenti del Ministero dei trasporti e come da tempo si pratica in altri Ministeri, giacché non trova spiegazione un diverso trattamento per i funzionari del Ministero di grazia e giustizia, quando ragioni tecniche, oltretutto di equità, consigliano che anche ai predetti funzionari già di ruolo sia esteso tale beneficio;

b) se e quando sarà bandito un concorso per titoli per notaio riservato ai combattenti, reduci e partigiani, giacché nel concorso bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1946 pochi combattenti hanno trovato sistemazione mentre i reduci dalla prigionia e dalla deportazione hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 24 dicembre 1946 e decreto ministeriale 13 maggio 1948 ».

RISPOSTA. — « La disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prevede il conferimento mediante concorso riservato di un terzo dei posti disponibili nei ruoli organici dei gruppi A, B e C al personale statale appartenente ad altri ruoli organici in possesso del prescritto titolo di studio, non è applicabile all'ordine giudiziario, come è stabilito dall'articolo 8 del citato decreto legislativo.

« Anche per i concorsi notarili è da escludere che possa trovare applicazione il su nominato decreto in quanto i notai non sono impiegati dello Stato.

« L'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, invece, ha già indetto un concorso riservato, ai sensi del citato articolo, per 9 posti di vice ragioniere (gruppo B) e altrettanto farà per gli altri concorsi da bandire ai quali potranno partecipare anche i cancellieri.

« Per quanto riguarda i concorsi notarili, poi, devo far presente che il concorso per titoli a 150 posti di notaio, indetto con decreto

ministeriale 7 giugno 1946 era riservato ad alcune categorie di aspiranti, tra cui i combattenti, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, e che dei 400 posti dell'altro concorso per esami indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 1946, 150 sono appunto riservati ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda impartire opportune disposizioni perché l'annoso problema dell'alimentazione idrica dei comuni di San Felice del Molise e Montemitro (Campobasso) che era stato affrontato fin dal 1938 con la esecuzione delle opere di captazione delle acque, venga finalmente risolto con l'auspicata esecuzione di tutti i restanti lavori previsti dal progetto relativo, lamentandosi nei comuni interessati numerosi casi di infezione tifoidea, dovuta alle acque inquinate, che quelle popolazioni sono costrette a bere ».

RISPOSTA. — « Il progetto generale per la costruzione dell'acquedotto consorziale San Felice del Molise-Montemitro, che trovasi attualmente in corso d'istruttoria tecnica, prevede dopo il suo aggiornamento; una spesa complessiva di lire 76.880.000.

« Dato il rilevante ammontare della spesa stessa, questa non ha potuto essere compresa nel programma da finanziare con le recenti assegnazioni straordinarie di fondi per il Mezzogiorno che, d'altra parte, sono state in prevalenza destinate ad assicurare il completamento di opere già iniziate.

« È stata anche disposta la compilazione di una perizia di stralcio per un primo lotto funzionante nel suindicato acquedotto, allo scopo di rendere più agevole il finanziamento dei lavori di che trattasi e consentirne almeno l'inizio. Comunque però anche tale primo lotto sarà autorizzato solo se e quando si potrà fare affidamento su ulteriori assegnazioni di fondi a sollievo della disoccupazione, di entità tale da garantire il finanziamento delle restanti opere, dato che con l'esecuzione dei soli lavori della perizia di stralcio non verrebbe in alcun modo risolto il problema dell'approvvigionamento idrico dei due comuni interessati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che nel comune di Capracotta (Campobasso) dove la guerra lasciò distrutta la quasi totalità delle abitazioni, della rete idrica e di quella igienica, si attende ancora:

- a) la riparazione di case private;
- b) la riparazione delle fognature e dell'acquedotto locale, attuata solo in parte fino all'esaurimento dei fondi all'uopo stanziati;
- c) la esecuzione di almeno un primo lotto del piano di ricostruzione;
- d) la dotazione di uno spartineve indispensabile alla vita di quel centro di oltre 5000 abitanti, come di vari comuni limitrofi, tutti al di sopra dei mille metri di altitudine.

« L'interrogante chiede inoltre se non intenda disporre i provvedimenti più tempestivi, atti a sollevare quella popolazione già tanto provata dalla sventura il cui esemplare spirito di iniziativa esauritosi oggi di fronte ad impossibilità ineluttabile, seppe da solo sanare le prime ferite ».

RISPOSTA. — « Il comune di Capracotta è stato compreso nel secondo elenco degli abitanti maggiormente disastriati dalla guerra, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 (ora articolo 49 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261).

« Nel comune suddetto sono stati già ripristinati 1325 vani e per altri 1166 vani sono in corso i lavori di riparazione. Sono altresì in corso di costruzione, a cura dello Stato, nuovi alloggi per i senza tetto comprendenti 255 vani.

« Per l'esecuzione di tali opere sono state finora autorizzate spese per l'ammontare complessivo di lire 38.658.387 e altri 10 milioni di lavori sono previsti nel programma esecutivo per il corrente esercizio finanziario.

« Sono stati altresì concessi a 534 proprietari, per la riparazione di case di abitazione, contributi per l'ammontare complessivo di lire 90.922.287.

« Per il completamento dei lavori di riparazione della fognatura e della condotta di distribuzione interna dell'acquedotto, è in corso di allestimento la relativa perizia dell'importo di lire 5.000.000, che sarà finanziata, con i fondi di bilancio dell'esercizio corrente.

« Circa, poi, la richiesta attuazione di un primo lotto del piano di ricostruzione dell'abitato di che trattasi, devesi far presente che il relativo progetto non è stato ancora presentato per l'approvazione, dal comune interessato, al quale non si è mancato di impar-

tire istruzioni e di fornire chiarimenti affinché affretti gli adempimenti di sua competenza per la definizione dell'istruttoria del progetto medesimo.

« Per quanto infine riguarda la segnalata necessità che il comune di Capracotta sia dotato di uno spartineve, è da rilevare che non rientra nella competenza di questa Amministrazione un provvedimento del genere ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCAPPINI, BOTTAL. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere per quali motivi la Procura della Repubblica di Pisa, in possesso di una denuncia contro don Nello Micheletti, autore di un articolo pubblicato sul giornale *La domenica di San Miniato*, denuncia presentata nel mese di marzo 1948, abbia rinviato a giudizio con l'imputazione di cui all'articolo 415 del Codice penale il medesimo don Micheletti soltanto in data 12 giugno 1948 con il rito ordinario, e per quali motivi a tutt'oggi non sia stata fissata la data del dibattimento tutto questo in aperta violazione dell'articolo 21 della nuova legge sulla stampa, il quale dispone che al giudizio dei reati commessi per mezzo della stampa si debba emettere la sentenza entro il termine massimo di un mese dalla data della presentazione della denuncia.

« Tutto ciò mentre da parte della stessa procura della Repubblica di Pisa e dello stesso tribunale si è proceduto al giudizio nelle forme di legge nel caso di una denuncia contro il direttore del giornale *La voce comunista* di Pisa, contro il quale — essendo stata presentata la denuncia nel mese di settembre 1948 — è stato già anche celebrato il processo nell'udienza del 19 ottobre 1948 ».

RISPOSTA. — « Si informa che è stata richiamata, da parte di questo Ministero, l'attenzione dei Capi di corte sulla più scrupolosa osservanza delle norme della nuova legge sulla stampa.

« Per quanto riguarda il procedimento a carico del sacerdote Nello Micheletti si comunica che esso è stato discusso il 3 dicembre scorso avanti al tribunale di Pisa ».

Il Ministro
CASSIANI.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Servizio materiale e trazione a ridurre le commesse di lavoro alla cooperativa Italia Nuova, tra reduci e com-

battenti di Taranto; e se non vede l'opportunità, per l'industrializzazione del Mezzogiorno, di incrementare i lavori di grande riparazione, avendo già la cooperativa Italia sebbene priva di attrezzature e di materiale data prova di capacità; e, per ridurre il costo dei lavori, affidare, oltre le riparazioni delle locomotive, anche quelle di caldaie isolate, nonché la costruzione diretta di pezzi staccati.

« Per conoscere, inoltre, quali sono i motivi che ostacolano la cessione in fitto alla cooperativa stessa dei locali attualmente occupati e adibiti a officine, dove, con l'aiuto già assicurato dell'E. C. A., potrebbero essere definitivamente sistemate le officine della cooperativa stessa nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria e anche per eseguire lavori privati ».

RISPOSTA. — « Le ragioni che hanno indotto il Servizio materiale e trazione a ridurre le commesse di lavoro alla cooperativa « Italia Nuova » di Taranto sono le seguenti:

1°) il progressivo esaurirsi del lavoro necessario per la ricostruzione del materiale rotabile;

2°) il riprostito ormai pressoché ultimato degli impianti riparatori delle ferrovie dello Stato e la loro crescente possibilità di produzione;

3°) la disponibilità di mano d'opera da parte delle ferrovie dello Stato nei vari impianti della rete;

4°) inderogabili esigenze di bilancio che richiedono, da parte delle ferrovie dello Stato, la massima economia delle spese.

« La richiesta di cessione in fitto alla cooperativa suddetta dei locali attualmente utilizzati per officine con e maestranze della cooperativa stessa, non può essere presa in considerazione, perché tali locali occorrono alle ferrovie dello Stato per sussidiare l'officina del deposito locomotive di Taranto che è insufficiente ai bisogni.

« In seguito ad accordi diretti presi con i rappresentanti della cooperativa, è già in corso lo studio per assegnare alla cooperativa stessa la costruzione di pezzi di ricambio per scorte di magazzino a condizione che il costo effettivo totale gravante sia sulla ditta che sulle ferrovie dello Stato risulti non superiore al prezzo offerto per gli stessi pezzi da altre ditte ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere per quali motivi il

Comitato interministeriale dei prezzi, a distanza di dodici mesi non abbia ancora fissato il prezzo delle sanse dell'annata 1947-48 già consegnata agli stabilimenti per l'estrazione dell'olio al solfuro, creando nella provincia di Brindisi una viva e seria agitazione tra i 700 frantoiani gravemente danneggiati da tale mancata fissazione di prezzo; per sapere, inoltre, cosa pensano di fare i suddetti Ministri, perché il Comitato interministeriale dei prezzi compia con urgenza il suo dovere onde ovviare all'agitazione dei frantoiani del Brindisino ».

RISPOSTA. — « Il ritardo frapposto alla determinazione del prezzo delle sanse dell'annata 1947-48, va ricercato nella complessità dei problemi ad esso connessi, problemi questi che hanno richiesto numerosi e lunghi contatti con le Amministrazioni e le categorie interessate nonché accertamenti diretti attraverso gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria ed ispettori opportunamente incaricati.

« Disciplinare, infatti, « a posteriori » una campagna di produzione già da tempo conclusa e decidere sopra interessi relevantissimi e in contrasto non è questione troppo semplice per cui si è resa necessaria tutta la complessa istruttoria accennata sopra.

« Nell'informare comunque che la Commissione centrale prezzi, che costituisce, come è noto, l'organo tecnico consultivo del Comitato interministeriale dei prezzi, ha già in corso avanzato i lavori per la formulazione delle proposte da sottoporre alla approvazione del Comitato stesso, si fa presente che, ormai, si ha motivo di ritenere che, entro breve termine, il prezzo delle sanse possa essere reso noto.

« Nell'espone quanto sopra, si fa presente che si è inteso rispondere anche per conto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

*Il Ministro dell'industria
e del commercio*

LOMBARDI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere per quali ragioni la stazione di Brindisi — classificata principale — viene retta da un capo stazione di prima classe; mentre capi stazione principali vengono tenuti in impianti di grado inferiore ».

RISPOSTA. — « In linea di massima, le stazioni sono rette da elementi di grado corrispondente all'importanza dell'impianto.

« Può, però, talvolta verificarsi che, in deroga a tale principio, capi stazione di grado

inferiore siano assegnati alla dirigenza di impianti di grado superiore, quando manchino aspiranti di grado corrispondente all'importanza dell'impianto, o quando il prescelto abbia già maturato titolo all'imminente avanzamento.

« Può del pari verificarsi che Capi stazione di grado superiore siano lasciati alla dirigenza di un impianto classificato di grado inferiore, quando apprezzabili ragioni di famiglia inducano gli interessati a preferire la permanenza nella località in cui già prestano servizio.

« Ciò premesso, si aggiunge che, allorchando si verifica la vacanza del posto di titolare di una stazione classificata principale o superiore, è consuetudine di interpellare tutte le sedi compartimentali, per conoscere gli eventuali aspiranti alla dirigenza del posto vacante.

« Nel caso specifico, quando nell'agosto del 1946 ebbe a verificarsi la vacanza del posto di titolare della stazione di Brindisi, non essendovi alcun capo stazione principale che aspirasse al posto stesso, e poiché il capo stazione di prima classe che dirigeva internamente l'impianto non aveva dato luogo a lagnanze, la Direzione generale delle ferrovie, su proposta delle Autorità compartimentali, non ebbe difficoltà a lasciarvelo in via definitiva ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quale azione ha svolto od intenda svolgere presso il Governo del Lussemburgo, affinché questi restituisca ai cittadini italiani, residenti nel Granducato, le somme pagate da loro per ottenere la liberazione dal sequestro a cui furono sottoposti i loro beni in virtù della legge del 10 gennaio 1947, emanata dal Governo granducale, e per sapere se, ove questa restituzione da parte del Governo del Lussemburgo non fosse possibile, il Governo italiano intenda impegnarsi al rimborso di dette somme ».

RISPOSTA. — « La nostra Rappresentanza nel Granducato del Lussemburgo continua a svolgere il più attivo interessamento per lo sblocco della somma di franchi 41.322,45 già appartenente alle Associazioni democratiche italiane in quel Paese.

« Si incontrano tuttavia serie opposizioni in quanto la somma era stata a suo tempo intestata all'ex fascio repubblicano e quindi

rientra nelle disposizioni dell'articolo 1 della legge granducale 10 gennaio 1947 che vieta lo sblocco dei crediti italiani in favore di elementi « indegni per il loro atteggiamento durante l'occupazione nemica ».

« Si assicura tuttavia che la legazione di Italia nel Granducato del Lussemburgo ha ricevuto istruzioni di continuare la sua azione per ottenere un mutamento dell'atteggiamento assunto finora da quelle autorità ».

Il Ministro
SFORZA.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, dato che in alcune città dell'Italia settentrionale sono sorte, durante e dopo la guerra, scuole industriali a corsi serali per il conseguimento del titolo di perito industriale poiché tali corsi serali, quantunque non regolati da disposizioni precise, hanno dato a quanto risulta, buoni risultati, tanto che gli industriali preferiscono i diplomati che provengono da tali corsi a quelli che provengono dai corsi diurni (il che è da spiegarsi col fatto che i corsi serali vengono frequentati da allievi selezionati nelle fabbriche e che desiderano fermamente migliorare le loro conoscenze tecniche) non ritenga opportuno regolarizzare le cose in modo che il rilascio del diploma a siffatti allievi avvenga con determinate garanzie e che i corsi stessi, per ragioni tecniche, sociali e morali, siano non solo conservati, ma anche valorizzati ed aiutati ».

RISPOSTA. — « Il Ministero con circolare n. 84 del 25 novembre 1948, in calce trascritta, ha già provveduto a regolare per l'anno scolastico in corso il funzionamento dei corsi serali di preparazione per il conseguimento del titolo di perito industriale.

« Si fa presente che anche i corsi serali già esistenti sorti nell'immediato dopo guerra e precisamente quelli di Varese, Milano (« Feltrinelli ») e Torino (« Avogrado ») sono stati regolati per il loro funzionamento con le disposizioni emanate:

« Allo scopo di venire incontro e soddisfare le richieste di coloro i quali non possono frequentare, per ragioni di lavoro, i corsi diurni degli istituti tecnici industriali governativi,

2°) la durata del corso non potrà essere il Ministero consente il funzionamento presso gli istituti governativi di uno speciale corso serale di preparazione per il conseguimento in qualità di privatisti, del diploma di perito tecnico industriale alle seguenti condizioni:

1°) la iscrizione è consentita soltanto per gli aspiranti i quali, occupati durante il giorno nell'esercizio di una attività lavorativa nel settore industriale, siano in possesso della licenza di scuola tecnica industriale, o in mancanza, sostengano favorevolmente un apposito esame secondo le norme che saranno emanate dal Ministero;

inferiore ai tre anni;

3°) il piano didattico, tecnico e finanziario per il funzionamento del detto corso dovrà essere preventivamente approvato da questo Ministero;

4°) il corpo insegnante dovrà essere, in via di massima, costituito da personale che non insegna nei corsi diurni;

5°) la misura dei contributi per i giovani dovrà essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili;

6°) la direzione del corso è affidata al preside che sarà direttamente responsabile del regolare funzionamento del corso stesso;

7°) è da escludere ogni spesa che non rientri nelle normali disponibilità del bilancio dell'Istituto ».

Il Ministro
GONELLA.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando, presumibilmente, avrà pratica applicazione il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1948, n. 239, che fissa norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, scientifica, classica e magistrale ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha iniziato gli atti necessari per la raccolta o l'integrazione degli elementi indispensabili ai fini delle promozioni e dei nuovi inquadramenti previsti, per il personale di servizio e gli aiutanti tecnici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

« Per quanto si possa assicurare che saranno poste in essere tutte le misure atte a garantire, nonostante varie difficoltà, uno svolgimento sollecito dei lavori (per i quali è necessario anche il tempestivo invio di dati da parte delle autorità scolastiche periferiche), non si può fin d'ora indicare con esattezza il termine entro il quale tutti gli atti potranno essere compiuti ».

Il Ministro
GONELLA.

SILIPO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se corrisponda al vero — nel qual caso come mai sia possibile — che l'Amministrazione dello Stato, mentre in tutti i suoi rapporti e negozi giuridici, non escluso il trattamento economico ai propri dipendenti, considera la città di Catanzaro come centro con più di 50 mila abitanti — e cioè in base alle statistiche ufficiali dell'ufficio centrale — per quanto riguarda i rivenditori di generi di monopolio, invece, desume la popolazione in base all'ultimo censimento ufficiale (allorché questo fu fatto Catanzaro non raggiungeva i 50 mila abitanti), per cui non accorda loro la riduzione sul canone del 20 per cento stabilita per centri con oltre 50 mila abitanti.

« L'interrogante non ritiene equa questa diversità di trattamento e, dato che l'articolo 76 del vecchio ordinamento dei monopoli stabilisce che il diritto alla riduzione è acquisito in base al numero degli abitanti, accertato dal censimento ufficiale, propone che, come si è derogato per altri casi, così si deroghi anche nei riguardi dei rivenditori di generi di monopolio, per le mutate condizioni ambientali ».

RISPOSTA. — « I rivenditori generi di monopolio di Catanzaro, in considerazione che la popolazione del comune supera le 50.000 unità, giusta i dati rilevati dall'Ufficio centrale di statistica, hanno fatto ripetute premure per ottenere la riduzione del 20 per cento del canone da essi dovuto sul reddito degli esercizi, in applicazione dell'articolo 76 dell'ordinamento di servizio, approvato col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 e modificato col decreto ministeriale 10 luglio 1946.

« La richiesta non ha potuto avere però esito favorevole. Infatti il citato articolo 76 nel disporre a favore dei gestori di rivendite, ubicate in comuni con oltre 50.000 abitanti la riduzione del canone in ragione del 20 per cento, precisa che per popolazione deve intendersi quella accertata come residente legale con l'ultimo censimento generale.

« Ora, poiché secondo l'ultimo censimento del 21 aprile 1936 la popolazione di Catanzaro non raggiunge le 50.000 unità, essendo composta soltanto di 45.400 abitanti, viene a mancare la condizione essenziale per l'applicazione del beneficio richiesto.

« In ordine, poi, alla circostanza rilevata che l'Amministrazione dello Stato si attiene per altri casi ai dati più recenti sulla popolazione, si osserva che ciò è possibile solo quando una espressa disposizione di legge auto-

rizzi a tanto, come, ad esempio, è disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.

« Allo stato della legislazione vigente non è possibile accogliere la proposta dell'onorevole interrogante, né pare, d'altra parte, opportuno promuovere al riguardo un apposito provvedimento legislativo, in quanto la non lontana esecuzione di un nuovo censimento della popolazione da parte dell'I.C.S., farà cessare le cause dell'inconveniente lamentato ».

Il Ministro
VANONI.

STORCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga urgente disporre per l'aumento delle sovvenzioni previste dalle vigenti tabelle a favore dei familiari dei lavoratori deceduti per perniciosa malarica (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), il cui ammontare è assolutamente inadeguato essendo rimasto invariato a quello stabilito per gli infortuni mortali agricoli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla legge 20 marzo 1921, n. 297 e dal regio decreto 11 febbraio 1923, n. 432 e che va da un identico minimo di lire 2250 ad un indennizzo massimo di lire 7500 ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio legislativo di questo Alto Commissariato sta perfezionando uno schema di disegno di legge corredato dalla relazione illustrativa, contenente modifiche al testo unico delle leggi sanitarie.

« In detto schema sono contenute le seguenti provvidenze:

a) aumento della sovvenzione a favore dei parenti dell'operaio deceduto per febbre perniciosa, secondo la nuova tabella fissata per gli infortuni agricoli, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1949, n. 85;

b) estensione degli assegni temporanei di carovita previsto per gli infortuni mortali in agricoltura dal decreto legislativo luogotenenziale succitato, a favore dei congiunti dell'operaio morto a seguito di febbre perniciosa.

« A tale schema ha già dato la propria adesione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

*L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*
COTELLESA.

TOLLOY. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere per quale motivo si sia proceduto alla sostituzione del gestore delle Terme di Castrocaro, signor Francesco Lami ».

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti disposizioni di legge l'Amministrazione del Demanio dello Stato provvede alla gestione diretta dell'azienda patrimoniale delle Terme di Castrocaro a mezzo di apposito gestore, scelto dal Ministro delle finanze fra funzionari dello Stato o cittadini forniti di specifici requisiti.

« Trattasi, pertanto, di incarico di natura amministrativa con durata annuale, il cui rapporto né obbliga il Ministero a dover confermare per gli anni successivi il gestore cessante, né far sorgere in questo alcun diritto di vedersi confermato nell'incarico.

« Nel caso particolare si fa presente che il signor Francesco Lami, nominato dal Comando militare alleato, con ordinanza 1° marzo 1945, gestore provvisorio dell'Azienda, è stato confermato nell'incarico dal Governo italiano fino al 31 dicembre 1948 con provvedimenti annuali.

« Scaduto l'incarico annuo come sopra affidatogli, ragioni di opportunità amministrativa connesse con l'esame e la soluzione di determinati problemi interessanti l'Azienda, hanno consigliato a provvedere diversamente per l'anno in corso ».

Il Ministro
VANONI.

TONENGO, STELLA, SODANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è loro intendimento di includere nella categoria degli amnistiati, giusta proposta avanzata alla Camera, quegli agricoltori, i quali sono stati condannati esclusivamente per essere stati trovati in possesso, nelle proprie abitazioni, di una quantità di grano maggiore a quello che ad essi spettava per legge; e per chiedere, altresì, che siano condonate le pene pecuniarie ».

RISPOSTA. — « Si osserva che è stata presentata alla Camera dall'onorevole Capalozza e da altri deputati una proposta di legge di delega per la elargizione di amnistia ed indulto.

« In sede di discussione di tale proposta potranno essere presentati degli emendamenti nel senso indicato nell'interrogazione ».

Il Ministro di grazia e giustizia
GRASSI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda di accogliere la richiesta contenuta nell'esposto inviato in data 20 ottobre 1947 da circa 700 contadini produttori di seme canapa della zona Carmagnola e di altre zone produttive, perché sia abolito il Consorzio canapa, costituito sotto il regime fascista e privo di finalità pratiche a vantaggio collettivo, e perché sia eliminato questo vincolo legislativo, sicché i commercianti possano assolvere la loro attività come nel passato ».

RISPOSTA. — « In merito all'esposto inviato in data 20 ottobre 1947 da circa 700 produttori di seme di canapa della zona di Carmagnola e contenente fra l'altro proteste per il mantenimento dell'ammasso obbligatorio del seme e per il prezzo praticato dall'ammasso, significasi che, da informazioni assunte a suo tempo, risultò che l'esposto era stato compilato a scopi speculativi da alcuni commercianti di seme nel periodo in cui il Consorzio si apprestava ad organizzare e ad effettuare l'ammasso, che era stato disposto su espressa richiesta di tutte e tre le organizzazioni sindacali dell'agricoltura, con le quali era stato concordato anche il prezzo di conferimento.

« Premesso quanto sopra per una migliore comprensione della questione, per ciò che più particolarmente concerne l'annata in corso si fa presente che i rappresentanti dei produttori, facenti parte dei comitati provinciali e regionali di assistenza e consulenza del Consorzio canapa, hanno espresso il parere che non convenga procedere all'attuazione della disciplina di ammasso per il seme canapa di produzione 1948.

« In relazione a tale parere e tenuto conto dei quantitativi di seme del raccolto 1947 immagazzinati nell'apposito silo di Bologna, razionalmente attrezzato con moderni impianti di raffreddamento e di condizionamento dell'aria, il Consorzio nazionale canapa ha ritenuto opportuno soprassedere per quest'anno all'attuazione di qualsiasi forma di ammasso obbligatorio o volontario per seme, in virtù di quanto stabilisce l'articolo 3 del decreto ministeriale 23 settembre 1938.

« Sono stati tuttavia presi accordi con i rappresentanti dei produttori di seme « Carmagnola » del Piemonte per garantire agli stessi l'assorbimento di un migliaio di quintali di semente che risulta essere stata quest'anno colà prodotta.

« In merito, infine, alle critiche mosse all'attività del Consorzio significasi che l'azione di difesa collettiva esplicita da tale Ente

a favore dei produttori, mediante l'ammasso della fibra canapa, deve ritenersi indispensabile, specie nell'attuale momento economico, ed è strenuamente sostenuta da tutte le organizzazioni sindacali dell'agricoltura ».

Il Ministro
SEGNI.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga necessario, in considerazione dei gravi inconvenienti lamentati nell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, di revocare la circolare telegrafica n. 4117, del 28 luglio 1947, tuttora in vigore che ha consentito alle più diverse categorie di laureati, giurisprudenza economica e commercio, lettere, scienze coloniali, scienze politiche) di invadere il campo specifico dell'insegnamento di lingua straniera con evidente danno del profitto didattico e dei professori specializzati in lingue estere.

« L'interrogante, inoltre, domanda se non sia opportuno:

1°) che nel corrente anno scolastico gli ispettori del Ministero siano incaricati di accertare il rendimento degli insegnanti in lingue straniere sforniti di titoli specifici;

2°) che per il prossimo anno scolastico, sia disposta nei confronti degli incarichi e delle supplenze di lingua straniera, la formazione di una distinta graduatoria degli aspiranti in possesso del titolo specifico e venga stabilita una loro assoluta priorità su tutti gli altri laureati;

3°) che gli specializzati in lingua straniera diversa da quella messa a concorso, seguano immediatamente coloro che siano in possesso del summenzionato titolo specifico ».

RISPOSTA. — « A norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo alla approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di stato per l'insegnamento negli istituti medi, le lauree in giurisprudenza, in economia e commercio, in lettere, in scienze coloniali o in scienze politiche sono titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento della lingua straniera.

« Tuttavia, in relazione alla sospensione, a causa della guerra, degli esami di abilitazione ed alla conseguente opportunità di stabilire, sulla base del curriculum di studi seguiti, presunzioni di maggiore o minore rispondenza, all'insegnamento da impartire, dei vari titoli che danno accesso all'esame di abilitazione, fu in via temporanea introdotta — ai fine degli incarichi e delle supplenze — la

distinzione fra lauree specifiche e non specifiche.

« Non specifiche furono ritenute, ai fini dell'insegnamento delle lingue straniere, le lauree menzionate dall'onorevole interrogante e conseguentemente fu stabilita la preferenza assoluta, a favore degli aspiranti provvisti di laurea specifica.

« Fin qui le determinazioni del Ministero collimano pienamente con la tesi esposta ».

« Non si poteva però trascurare di prendere in considerazione la posizione di taluni insegnanti che, pur non essendo provvisti di titolo specifico, avevano lodevolmente tenuto negli anni precedenti il medesimo insegnamento.

« Col telegramma 4117, del 28 luglio 1947, dall'onorevole interrogante citato, fu pertanto disposto che la preferenza di cui sopra si è detto non dovesse aver luogo nei confronti di questi ultimi insegnanti, per l'ovvia considerazione che i medesimi avevano dimostrato concretamente, nell'esercizio dell'insegnamento, la loro preparazione. Tale criterio trovò conferma, per gli incarichi dell'anno scolastico corrente, nella ordinanza 31 maggio 1948, la quale all'articolo 18 fra l'altro così dispone:

« Nell'ambito della graduatoria per i laureati, gli aspiranti in possesso di laurea specifica per l'insegnamento da conferire sono preferiti in via assoluta agli altri. Tale preferenza non ha luogo nei riguardi degli aspiranti muniti di titolo non specifico i quali abbiano tenuto per due anni almeno nell'ultimo quadriennio, e per almeno cinque mesi, il medesimo insegnamento al quale si riferisce la nomina da conferire, e abbiano conseguito una qualifica di « ottimo » o di « valente ».

« Tuttavia, nei confronti di tali insegnanti, gli aspiranti in possesso di laurea specifica hanno pur goduto del vantaggio, non irrilevante, dell'attribuzione di un coefficiente di 22 punti.

« Sono note, del resto, al Ministero, le istanze e le proteste sollevate dai controinteressati, dagli aspiranti, cioè, non provvisti di titolo specifico, per l'adozione dei criteri sopra esposti, che essi ritengono in contrasto col regio decreto 11 febbraio 1941, il quale riconosce validi i loro titoli ai fini dell'ammissione ai concorsi-esami di Stato.

« Fra le opposte tesi il Ministero ha però ragione di ritenere che i criteri adottati siano i più rispondenti agli interessi degli studi.

« Ad ogni modo, col prossimo espletamento degli esami di abilitazione ed il conseguente ripristino del principio che solo gli abili-

tati possono accedere all'insegnamento medio, il Ministero si riserva di riprendere in esame la materia per le determinazioni che, sempre nell'interesse degli studi, si ravviserà opportuno adottare.

« Per quanto riguarda in particolare il punto 1° dell'interrogazione in esame, si fa presente che la richiesta troverà giusta considerazione nel piano delle imminenti ispezioni presso le scuole ed istituti dipendenti ».

Il Ministro
GONELIA.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga doveroso procedere al pagamento dei debiti congelati lasciati dalle truppe tedesche.

« Nel caso che non ritenesse possibile procedere al pagamento di tutti i debiti, chiede che almeno si consideri la possibilità di pagare i debiti quando il creditore è un ente locale o una azienda municipalizzata ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, che ha disciplinato il pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni, con la norma di cui all'articolo 5, esclude tassativamente ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, prestazioni od altro resi o effettuati da privati alle forze armate germaniche o nel loro interesse durante il periodo di occupazione.

« Per quanto attiene alle somme erogate dalle amministrazioni provinciali e comunali in base a ordinanze emanate dalle autorità militari germaniche, si rende noto che questo Ministero, aderendo ad una proposta a suo tempo avanzata dal Ministero dell'interno, ha consentito, in considerazione della precaria situazione finanziaria degli enti interessati, il rimborso delle somme suddette.

« In dipendenza di tale adesione, il Ministero dell'interno, con circolare n. 52009/2-43670, in data 20 novembre 1946, diretta alle prefetture, ha impartito le opportune istruzioni per effettuare la reintegrazione a carico del bilancio dello Stato delle somme di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

VIOLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intende opportuno revocare il provvedimento che prevede il rimborso, da parte dei reduci della guerra di liberazione, delle somme pagate ai loro familiari,

a titolo di sussidio; somme che servirono in un momento di estrema necessità e che resero poi meno penoso l'inserimento dei reduci nella vita civile, dopo un periodo spesso assai lungo di disoccupazione.

« Per sapere se, in via subordinata, non intenda concedere una lunga ratizzazione del credito dello Stato con uno sborso che non superi, comunque, il 5 per cento del salario mensile del reduce; e se non creda infine di provvedere urgentemente per evitare atti coattivi, sequestri mobiliari e conseguenti atti di vendita nei confronti della benemerita categoria di cui trattasi.

« Quanto sopra, per la natura speciale del credito dello Stato, rappresentato al Nord fino al 25 aprile 1945 da un governo illegittimo; e per non avere poi il Governo legittimo provveduto a trattenerne al reduce all'atto del congedo, sulle sue competenze, le somme da lui dovute per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ma per disposizioni dello stesso governo illegittimo ».

RISPOSTA. — « Premesso che questo Ministero non ha alcuna competenza per concedere la sanatoria invocata e che, d'altro canto, proposte del genere, rivolte in passato ai competenti organi finanziari, hanno avuto esito negativo, si informa che le somme a suo tempo corrisposte, a sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi o presunti tali, furono date a titolo di anticipazione sugli assegni spettanti ai militari stessi: da ciò la necessità di procedere, in base alle norme vigenti in materia, al recupero delle somme erogate.

« Si fa presente inoltre che un provvedimento di sanatoria che intervenisse ora, non potendo certamente disporsi la restituzione delle somme già recuperate, determinerebbe una grave ed ingiustificata disparità di trattamento a danno di quanti hanno sollecitamente adempiuto ai loro doveri verso l'Era-rio e dei reduci dalla prigionia, ed a favore degli inadempienti.

« Questo Ministero, peraltro, allo scopo di venire incontro in qualche modo ad una categoria di personale meritevole della massima considerazione per i sacrifici sostenuti, ha autorizzato da tempo i comandi militari territoriali a concedere, nel caso che gli interessati non siano in grado di pagare il debito in un'unica soluzione, una ratizzazione mensile degli addebiti in misura adeguata alle possibilità economiche degli interessati stessi, purché tale da permettere il recupero in un con-

gruo periodo di tempo e fino da un massimo di cinque anni.

« Si informa, infine, che la segnalazione delle somme dovute e non corrisposte viene fatta dai distretti militari ai competenti organi finanziari — ai fini del recupero o della iscrizione a campione demaniale — solo nei confronti di chi si rifiuta nonostante le facilitazioni concesse, di restituire quanto dovuto ».

Il Ministro
PACCIARDI.

VOLGGER. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda opportuno e giusto estendere le pensioni privilegiate di guerra ai reduci e alle loro famiglie, combattenti tirolesi-atesini nell'ultima guerra che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ».

RISPOSTA. — « Per gli invalidi alto-atesini dell'ultima guerra che abbiano riacquisitato la cittadinanza italiana non si ravvisa alcun fondamento per la concessione della pensione, avendo essi combattuto, volontariamente od anche previo arruolamento di autorità, nel disciolto esercito tedesco contro lo Stato italiano. Tuttavia considerazioni di solidarietà umana hanno consentito, a favore di detti invalidi, l'adozione delle stesse provvidenze di carattere assistenziale di cui fruiscono i cittadini italiani invalidi di guerra.

« È ad ogni modo consentito, con il riacquisto della cittadinanza italiana il ripristino della pensione di guerra nei confronti degli invalidi alto-atesini che ne erano in godimento prima di aver optato, ai sensi della legge 27 agosto 1939, n. 1241, per la cittadinanza germanica ».

Il Ministro
VANONI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quando verranno iniziati i lavori per la ricostruzione della stazione di Ravenna interamente distrutta dalla guerra e che è ormai l'unica, questa del capoluogo, per la quale ancora non sia stato iniziato alcun lavoro, mentre sono state riparate o ricostruite le altre numerose stazioni distrutte o danneggiate dalla guerra nella provincia ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha già provveduto a concretare il progetto relativo alla ricostruzione del fabbricato Viaggiatori della stazione di Ravenna. La gravissima deficienza di fondi

non consente però di finanziare subito tutta la spesa all'uopo occorrente che si aggirerà sui 150 milioni. Per il momento è stato possibile stanziare solo i 65 milioni occorrenti per una prima fase dei lavori, che riguarda la parte centrale del nuovo fabbricato.

« Con tale prima fase verrà provveduto ad assicurare i servizi indispensabili per l'esercizio e per il pubblico.

« In questi giorni vengono espletate le pratiche per l'appalto dei lavori e si ritiene che ai primi del prossimo mese di marzo essi evranno inizio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere perché, secondo quanto hanno comunicato all'interrogante alcuni lavoratori emigrati nel Kenya (Com. Ord. Dept. P. O. Rox 4012, Nairobi, Eastafrica), non vengano corrisposti alle loro famiglie gli assegni familiari, come vien fatto invece per le famiglie dei lavoratori emigrati in altri paesi ».

RISPOSTA. — « La corresponsione degli assegni familiari non ha luogo in favore dei lavoratori italiani emigrati nel Kenya, perché non prevista dal regime salariale vigente in quel territorio.

« Ai lavoratori ammogliati, con o senza figli, sono peraltro riservati, in virtù del contratto di lavoro da essi sottoscritto ed in surrogazione della mancata corresponsione degli assegni familiari, altri particolari benefici, e precisamente:

1°) esenzione dall'imposta sul reddito per un salario massimo annuo di lire sterline 350 per gli ammogliati senza figli, e di lire sterline 400 per gli ammogliati con figli;

« I lavoratori celibi pagano, invece, una imposta sul reddito di lire-sterline 10, 15, 22,10 per salari rispettivamente di lire-sterline 250, 300, 350 (art. 6 del Contratto di lavoro).

« La media dei salari corrisposta ai lavoratori italiani si aggira normalmente sulle 300 lire-sterline all'anno, e supera di rado le 350 sterline;

2°) i lavoratori con persone a carico residenti in Italia possono inviare risparmi nella misura massima di lire-sterline 15 al mese, mentre, per i lavoratori celibi, la misura delle rimesse è limitata a 7,10 lire-sterline al mese ».

Il Ministro
FANFANI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dell'interno.*

« Per sapere quando preveda possa esser provveduto al pagamento delle rette di spedalità, ai sensi del decreto legislativo n. 35, del 5 gennaio 1948, poiché risulta che tuttora si verificano gravissimi ritardi che pongono numerosi ospedali in situazione economica veramente critica ».

RISPOSTA. — « È noto che il decreto legislativo 5 gennaio 1948 fu ispirato alla necessità di superare la invincibile, quasi tradizionale, inadempienza dei comuni nel pagamento delle spedalità, per effetto della quale, nella maggior parte dei casi, i bilanci degli ospedali si fondavano su previsioni di entrata, quasi sempre di difficile o di impossibile realizzazione, dal che deriva il congelamento dei crediti, presso le aziende ospedaliere, per somme rilevanti ed in continuo aumento, nonché la necessità di interventi, da parte del Ministero, mediante la erogazione di sussidi diretti ad assicurare la continuità dei servizi.

« Tali interventi, peraltro, effettuati mediante erogazioni sul fondo, molto ristretto, della beneficenza, si traducevano in un danno per gli istituti di beneficenza che non hanno la possibilità di rivalersi, in tutto o in parte, delle spese sostenute per il finanziamento delle loro attività assistenziali, ai quali il fondo stesso è destinato.

« D'altra parte, poiché la situazione non poteva sanarsi che mediante l'estensione a tutti gli ospedali del sistema vigente per gli Ospedali romani, ai quali il Tesoro anticipa le rette di spedalità, il nuovo ordinamento doveva, necessariamente, contenere, per espressa richiesta della finanza, norme atte ad assicurare l'effettivo versamento da parte dei Comuni delle somme anticipate dallo Stato. Ciò per evitare che, come è avvenuto per le spedalità romane, il congelamento dei crediti si trasferisca dagli ospedali allo Stato stesso.

« È per questo che, dopo i primi due esercizi finanziari, per ciascuno dei quali sono stati destinati al servizio di cui trattasi sei miliardi di lire, verranno iscritte, nei bilanci successivi, somme pari all'ammontare di quelle realizzate dalla Tesoreria, in sede di rimborso, nell'esercizio precedente.

« La necessità, quindi, di seguire criteri uniformi nella organizzazione del servizio stesso e di controllare la regolarità degli elenchi, cui è subordinato il corso dei mandati emessi a favore degli ospedali, e il reintegro alle prefetture delle somme anticipate sui conti correnti, ha indotto questo Ministero ad

assumere esso stesso il compito della liquidazione delle contabilità ospedaliere.

« In pari tempo per venire incontro alle esigenze degli istituti, le prefetture sono state autorizzate ad anticipare, fin dal luglio 1948, a favore degli istituti stessi, somme pari all'ammontare, anche presunto, degli elenchi di spedalità, salvo a produrre gli elenchi medesimi a questo Ministero agli effetti del rimborso.

« Gli inconvenienti ricordati sono, pertanto, limitati agli ospedali di quelle provincie le cui prefetture, data la situazione del conto corrente, non sono in grado di effettuare anticipazioni.

« Ma, nei confronti di detti Istituti, dopo le inevitabili incertezze della prima applicazione delle ricordate disposizioni, le liquidazioni procedono ora con la massima rapidità.

« Molto dipende, peraltro, dalla regolarità con la quale gli elenchi vengono compilati, regolarità che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile per il sollecito corso degli atti.

« Comunque il servizio dell'anticipazione delle rette ospedaliere procede con la massima alacrità e le liquidazioni finora effettuate

ammontano a lire 2 miliardi e 200 milioni il cui pagamento viene disposto con mandato diretto a favore degli ospedali.

« Tali liquidazioni hanno avuto luogo, nella maggior parte, in quest'ultimo turno di tempo, dopo di aver provveduto alla regolarizzazione delle relative contabilità.

« Oltre detta somma, gli ospedali stessi hanno riscosso le somme erogate dalle prefetture mediante anticipazioni sul loro conto corrente.

« È in corso, inoltre, una circolare con la quale verrà chiarito che è in facoltà dei comuni di regolare direttamente i loro conti con gli ospedali senza avvalersi dell'anticipo da parte dello Stato delle spedalità, e ciò in relazione all'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 gennaio 1948, redatto nei seguenti termini: « Le anticipazioni « a richiesta » del prefetto della provincia sono effettuate dal Ministero dell'interno . . . ».

Il Ministro

SCELBA.